# RACCOLTA

DEGLI

# ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

## DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

## DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

*DIVISA IN DUE PARTI.*

VOLUME II.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA
1819.

# ATTI

DEL

# GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1819.

N.° 3 e 4.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

# TAVOLA
# CRONOLOGICA
## DEGLI ATTI
### CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1819.

# RACCOLTA

DEGLI

# ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

## DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

*DIVISA IN DUE PARTI.*

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1819.

# ATTI

DEL

# GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1819.

N.° 3 e 4.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

# RACCOLTA

DEGLI

# ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

# DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

## DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

*DIVISA IN DUE PARTI.*

VOLUME II.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA
1819.

# ATTI

DEL

# GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1819.

N.° 3 e 4.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

# RACCOLTA

DEGLI

# ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

## DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

## DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

*DIVISA IN DUE PARTI.*

VOLUME II.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA
1819.

# ATTI

DEL

# GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1819.

N.° 3 e 4.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

# TAVOLA
# CRONOLOGICA
## DEGLI ATTI
### CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE
Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1819.

# RACCOLTA

DEGLI

# ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

## DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

## DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

*DIVISA IN DUE PARTI.*

VOLUME II.

MILANO
DALL'IMP. REGIA STAMPERIA
1819.

zoge, Herzog von Modena, glücklich bestehenden freundschaftlichen Verhältnisse, und das wechselseitige Bestreben, durch alle Mittel zum Vortheile der beyderseitigen Staaten und ihres Dienstes beyzutragen, haben Uns bestimmt, mit Seiner königlichen Hoheit dem Erzherzoge, Herzog von Modena, zur Verhinderung der Desertion von den beyderseitigen Truppen eine Uebereinkunft wegen Auslieferung der Deserteurs abzuschließen.

In Folge dessen sind zwischen Unseren und den Bevollmächtigten Seiner königlichen Hoheit des Erzherzogs, Herzogs von Modena, nachfolgende Puncte verabredet und am 24 October 1818 förmlich unterzeichnet worden.

Art. 1: Alle Militär-Personen ohne Ausnahme, sey es von der Infanterie, Cavallerie, oder irgend einem andern Corps oder Militärzweige der Oesterreichischen oder Modenesischen Truppen, welche das Gebieth der andern Macht betreten würden, ohne mit einem Passe oder regelmäßigen Marschroute versehen zu seyn, sollen auf der Stelle angehalten, und sonach mit allem, was sie an Waffen, Montirungsstücken, Bagage, Pferden, oder anderen Gegenständen

R. l'arciduca, duca di Modena, e lo scambievole desiderio di concorrere con tutti i mezzi al vantaggio ed al servizio de' due stati ci hanno determinato a conchiudere colla prefata A. S. R. una convenzione per la consegna reciproca de' disertori, onde impedire la diserzione delle truppe d'ambe le parti.

In conseguenza sono stati nel giorno 24 ottobre 1818 concertati e formalmente sottoscritti i seguenti articoli tra i nostri plenipotenziarj e quello della sullodata A. S. R. l'arciduca, duca di Modena.

Art. 1. Ogni militare, senza eccezione, sia di fanteria, sia di cavalleria, o appartenga a qualunque altro corpo o ramo militare delle truppe austriache o modonesi, che passasse nel territorio dell' altra potenza senza essere munito d'un passaporto o di regolare foglio di via, dev' essere immediatamente fermato e successivamente consegnato, quand'anche non fosse stato ancora richiesto, unitamente alle armi, agli oggetti di abbigliamento, bagaglio, cavalli

# ATTI

DEL

# GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1819.

N.° 3 e 4.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

# TAVOLA
## CRONOLOGICA
### DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1819.

haben. Eine solche Naturalisation muß jedoch vor dem Eintritte des Deserteurs in die Militär-Dienste der andern Macht Statt gefunden haben, indem derselbe sonst gleich jedem andern Deserteur behandelt werden soll.

stanze avessero avuto luogo prima che il disertore fosse entrato al servizio militare dell' altra potenza, mentre in caso diverso verrà trattato del pari che ogni altro disertore.

9. Sollten sich bey der Reclamirung eines Deserteurs einige Zweifel in Ansehung der Umstände seiner Entweichung ergeben; so können solche keineswegs zum Vorwand dienen, die Auslieferung zu verweigern.

Betrifft der Zweifel die Eigenschaft des Deserteurs in Bezug auf seine Unterthans-Verhältnisse, und wird dieser Zweifel binnen einem Monath, während welcher Zeit der Deserteur in Verwahrung zu halten ist, nicht behoben; so hat dessen Auslieferung an die Behörde, welche ihn reclamirt, zu geschehen; jedoch bleibt die Bestrafung des Deserteurs bis zur vollständigen Aufklärung gedachten Zweifels aufgeschoben. Sobald aber das Unterthans-Verhältniß des Deserteurs dargethan wird, muß derselbe auch nachträglich jener Macht zurückgestellt werden, deren Unterthan er ist.

9. Se all' atto del reclamo d' un disertore si elevassero dei dubbj sopra le precise circostanze della di lui diserzione, questi dubbj non potranno in verun modo servir di pretesto per rifiutarne la consegna.

Se il dubbio poi cadesse sopra le qualità di un disertore relativamente alla di lui sudditanza, quando non sia tolto dentro un mese, nel qual tempo avrà il disertore ad essere custodito, dovrà essere fatta la consegna all' autorità che l' ha reclamato, sospendendone la punizione fino a che il dubbio stesso sia sciolto. Qualora posteriormente fosse provata la sudditanza, sarà lo stesso disertore restituito alla potenza di cui è suddito.

10. Jedes Individuum von der zum Militär-Dienste ausgehobenen jungen Mannschaft, welches versucht hätte, sich demselben

10. Qualunque giovane compreso nella leva militare, che avesse tentato di sottrarvisi passando nel territorio di una delle

macht hat, auf welches die Gesetze eine solche Strafe bestimmen.

12. Wenn ein Deserteur nach seiner Desertion in dem Lande, wohin er sich geflüchtet, ein Verbrechen begangen, oder sich der Mitschuld an demselben theilhaftig gemacht hätte; so soll er nichts desto weniger jener Macht, zu deren Truppen er gehört, zurückgestellt werden. In einem solchen Falle werden die Behörden besagter Macht den Deserteur nach erhaltener Mittheilung aller auf das begangene Verbrechen sich beziehenden Acten in Gemäßheit der in ihrem Staate geltenden Gesetze untersuchen und bestrafen lassen, und zugleich bedacht seyn, das gefällte Criminal-Urtheil den Behörden des Ortes, wo das Verbrechen begangen wurde, mitzutheilen.

13. Ein jeder Deserteur, welches auch seine Eigenschaft seyn mag, erhält zu seiner Verpflegung täglich eine Brod-Portion und 25 Centimen, das Pferd aber, wenn er eines mit sich gebracht, eine gewöhnliche Ration, deren Vergütung nach dem laufenden Marktpreise des Ortes, wo der Deserteur in Verwahrung gehalten wurde, zu geschehen hat.

14. Jenen, welche einen Deserteur anhalten oder einbringen,

contro di cui le leggi prescrivessero una tal pena.

12. Se un disertore dopo la sua diserzione avesse commesso un delitto, o se ne fosse reso reo di complicità nel paese ov' è fuggito, egli sarà ciò non ostante restituito alla potenza alla cui truppa appartiene. In tal caso le autorità di questa potenza, sopra comunicazione da farsi ad esse di tutte le carte relative al delitto commesso, faranno giudicare e punire il disertore conformemente alle leggi vigenti in tale stato, e sarà loro cura di comunicare copia del giudizio criminale che sarà stato pronunziato dall' autorità del luogo ove ha commesso il delitto.

13. Sarà corrisposto a ciascun disertore, qualunque sia la di lui qualità, a titolo di mantenimento una razione di pane e 25 centesimi al giorno, e pel cavallo, qualora ne avesse seco trasportato, una solita razione, che verrà bonificata secondo i prezzi correnti sui mercati del luogo ove il disertore sarà stato custodito.

14. Quelli che arrestassero o consegnassero un disertore

# ATTI

DEL

# GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1819.

N.° 3 e 4.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

# TAVOLA
## CRONOLOGICA
### DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1819.

prescritte per la circolazione delle merci di seta, lana e cotone colla notificazione 23 novembre 1818.

L'imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell'esecuzione della presente.

Milano, il 22 luglio 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

---

( N.° 34. ) *Modificazioni alla tariffa 21 ottobre 1817 sulle manifatture di seta, lana e cotone per l'esportazione all'estero e per la loro entrata dall'Ungheria nelle altre provincie austriache.*

27 luglio 1819.

N.° 11088-1371 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di proteggere quant' è possibile l' esportazione delle manifatture di seta, cotone e lana per incremento del commercio

| Numero. | DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI. | Peso metrico. | Dazio di entrata dall' Ungheria. | | Dazio di uscita. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MANIFATTURE DI SETA. | | Lire. | C. | Lire. | C. |
| 1 | *Non miste*, stoffe e fazzoletti broccati, operati, miniati, colorati e ricamati; velluti miniati ed operati; sottane, abiti bordati e ricamati, lisci, puntati e rigati; fazzoletti, damaschi, velluti lisci, mollettoni di seta, felpe, lavori a rete, calzette, berrette, guanti e simili . . . | per lib. | » | » | » | 12 |
| | — Calzette, berrette, guanti e simili di bavella, di filugello e di roccadino, senza distinzione . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . | » | » | » | 12 |
| 2 | *Miste*, come tessuti di seta con oro ed argento, come pure simili velluti, abiti e sottane. | . . . | » | » | » | 47 |
| 3 | — Stoffe e fazzoletti, mollettoni, felpe . | . . . | » | » | » | 08 |
| | MANIFATTURE DI COTONE. | | | | | |
| 1 | *Non miste* con altre stoffe di qualunque qualità, siccome tessute, agucchierie a telajo, lavori a maglia, come vapeur, toul, mussolina, petinet, madripas, cambrade, cotonine, croisée, kittai, veli e mollettoni . . . . . . . . . . . . . | . . . | 2 | 79 | » | 02 |
| 2 | *Miste* con oro ed argento fino . . . . . | . . . | 9 | 29 | » | 23 |
| 3 | — Con filo di lino o con lana, con oro ed argento falso, come bambagine, piqué, nanchini, nanchinetti, rigattini, gianette, pelli di diavolo, spinattini, velluti di qualunque qualità, fustagni . | . . . | 4 | 18 | » | 04 |
| | MANIFATTURE DI LANA. | | | | | |
| 1 | *Non miste* con altre stoffe di qualunque qualità, siccome saje, berrette, guanti, calzette, fettucce, bindelli, felpe, coperte, galloni, cordelle, schiavine, tappeti, flanelle, panni, mollettoni, rattine e frise . . . . . . . . . . . . . | . . . | 1 | 86 | » | 04 |
| | — Panni ordinarj e mezzo fini, buratto, stamigne, berrette ordinarie di lana, calze, guanti ordinarj . . . . . . . . . . | per qu. | 74 | 29 | 3 | 87 |
| | — Panni-lana, come anche i così detti panni d' Alina e flanelle ordinarie . . . | . . . | 18 | 57 | » | 77 |
| 2 | *Miste* con filo di lino, come guanti e calzette, anche con pelo di lepre e simili . | per lib. | » | 93 | » | 02 |
| 3 | Scialli, senza differenza . . . . . . . . . | . . . | » | » | » | 77 |

( N.° 35. ) *Tariffa dei dazj d' entrata ed uscita dell' argilla, della terra porcellana e di tutte le relative manifatture.*

29 luglio 1819.

N.° 11227-1389 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del 9 maggio anno corrente, partecipata all' imperiale regio governo con dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 22 giugno prossimo passato, n.° 25512-2867, S. M. I. R. si è degnata di sanzionare la proposizione umiliatale dall' imperiale regia aulica commissione di commercio relativamente all' importazione ed esportazione dell' argilla, della terra porcellana e di tutte le manifatture relative, prescrivendo quanto segue:

Art. 1. Cominciando dal giorno della pubblicazione della presente verrà messa in esecuzione indistintamente su tutta la frontiera della monarchia verso l' estero la tariffa posta qui appiedi, dalla quale viene determinato il dazio d' entrata ed uscita delle suddette terre e manifatture.

2. Nell' interno della monarchia, cioè tra le antiche provincie austriache e quelle di nuovo acquisto (eccettuata però l' Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l' Istria ed i porti franchi di Trieste e Fiume coi rispettivi loro distretti al di là della linea daziaria), è permessa liberamente e senza pagamento di dazio la circolazione dei suddetti articoli di fabbricazione nazionale, colla condizione per altro che ogni carico resta soggetto alla visita degli agenti di finanza degli uffici posti alle linee intermedie, ai quali spetta di riconoscere che non vi siano comprese altre merci sottoposte ivi a pagamento di dazio.

3. Per ciò che riguarda il commercio con l' Ungheria, la Transilvania e le altre provincie della monarchia dovranno essere osservate le massime generali su di ciò stabilite nel rispettivo regolamento daziario austriaco ed in quello dell'Ungheria denominato *Dreissigstordnung*, o portate da disposizioni particolari, semprechè non sia diversamente provveduto con una particolare determinazione nella presente tariffa.

4. A cominciare dal giorno della pubblicazione della presente si dichiarano poste fuori di commercio in tutta l' estensione della monarchia austriaca le merci che nella tariffa posta qui appiedi sono indicate alle partite

n.° 1 e 2, e delle quali non potrà effettuarsi l'introduzione se non sopra speciale concessione del governo, riportandone una *carta di passo*, e pagando il dazio espresso nella detta tariffa con cifre di color rosso.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell'esecuzione della presente.

Milano, il 29 luglio 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente*.

REDAELLI, *Consigliere*.

# TARIFFA.

| N.° della partita. | DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI. | DAZIO d' entrata. Lir. | C. | M. | DAZIO d' uscita. Lir. | C. | M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merci o manifatture di porcellana . . . . . . . . . . . . . *per ogni lira del rispettivo valore* | — | | - | — | — | 4 |
| 2 | *Dette* di terraglia ( *Steingut* ), come pure di majolica o *faience*, *per quint. metr.*, *peso sporco* | 19 | 29 | - | — | 97 | - |
| | *Simili* ungheresi e vasellami di Hollitsch . . . . . . . . *idem* | 11 | 61 | - | — | 97 | - |
| 3 | Merci di terra cotta, | | | | | | |
| | *a*) nere, resistenti al fuoco, come utensili ed apparati ad uso di fondere, cioè crogiuoli, storte, coppelle e loro coperchi; lastre per focolari, mattoni neri e simili, e così pure i vasellami d'Assia ad uso di fondere. . . . . . . *idem* | 1 | 86 | - | — | 10 | - |
| | *b*) tutte le altre, tanto invetriate che non invetriate, per usi domestici, per le arti e professioni, comprese anche le pipe così dette di Colonia, *per ogni lira del rispett. valore* | — | 20 | - | — | — | 4 |
| | *Simili* ungheresi . . . . . . . . *idem* | — | 5 | - | — | — | 4 |
| 4 | Mattoni comuni cotti e tegole cotte indistintamente . *per* 1000 *pezzi* | — | 43 | 3 | — | 78 | - |
| 5 | Argilla . . . . . . . . . . *per ogni bestia da cui è tirato il carico* | — | 6 | 5 | — | 2 | 2 |
| 6 | Terra porcellana . . . . . . *per quintale metrico*, *peso sporco* | — | 16 | - | — | 16 | - |

( N.° 36. ) *Norme sul modo di procedere nelle controversie matrimoniali.*

30 luglio 1819.

N.° 18409-2120 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

Sopra rapporto dell' imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia e dell' imperiale regia commissione aulica di legislazione, S. M. l' imperatore e re si è degnata di approvare un' istruzione sul modo di procedere in oggetti di controversie matrimoniali.

Avendo l' imperiale regia cancelleria aulica riunita abbassato con dispaccio 2 corrente, n.° 20363-2641, una tale istruzione, l' imperiale regio governo la rende pubblica per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 30 luglio 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

*NORME sul modo di procedere nelle controversie matrimoniali.*

Acciocchè i metodi contemplati dal codice civile universale nei §§ 94, 97 e 107 per la procedura d'ufficio nelle controversie matrimoniali siano determinati con maggior precisione, e sia introdotta presso i tribunali del regno lombardo-veneto l'uniformità degli atti giudiziarj per così importanti oggetti, vengono colla presente prescritte le seguenti norme, che in avvenire dovranno applicarsi in parte nei casi di separazione di letto e mensa, ed in parte nei casi di dichiarazione di nullità o scioglimento di matrimonio.

*I.° Modo di procedere per la separazione di letto e mensa*

Principio generale.

§ 1. Nel caso di controversia tra' conjugi per la separazione di letto e mensa si procede sostanzialmente secondo i principj generali del processo civile in affari contenziosi anche nell'investigazione prescritta dal codice civile universale, § 107, e vi si devono applicare le disposizioni dei §§ 21 e 22 del regolamento giudiziario sul processo verbale, in modo però corrispondente alla natura ed all'oggetto d'una investigazione da farsi in via d'ufficio.

Disposizioni particolari.

§ 2. In particolare il giudice osserva le seguenti norme: 1.° Fa sempre comparire personalmente e sente le parti contendenti,

ed in primo luogo, se così crede, il solo conjuge querelante, e lo eccita a somministrare preventivamente maggiori lumi sulle circostanze, ed a produrre gli occorrenti mezzi di prova.

§ 3. 2.° Procura in ogni caso di comporre amichevolmente le quistioni insorte fra' conjugi, in modo che o il conjuge querelante receda volontariamente dalla domanda di separazione, od essendo questa appoggiata a motivi pienamente validi, che l'altro v'acconsenta a tempo determinato od indeterminato senza attendere la cognizione del giudice.

§ 4. 3.° Nella procedura stessa non è astretto ad altre regole fuorchè a quelle che costituiscono la sostanza d'una semplice, conveniente e fondata investigazione sull'indole legale della domanda di separazione. Non deve introdurvi i motivi di separazione non allegati, nè permettere, sia alle parti, sia ai loro patrocinatori, raggiri tendenti a prolungare l'investigazione.

§ 5. 4.° I conjugi minori o soggetti a cura possono difendere sè stessi riguardo ai loro diritti ed obblighi meramente personali provenienti dal consorzio matrimoniale: ciò non di meno devono essere con essi chiamati agli atti giudiziali anche i loro genitori, tutori o curatori.

§ 6. 5.° Se il conjuge convenuto per la separazione non comparisce sopra citazione, dev' esservi costretto coi convenienti mezzi compulsivi, e nel caso solamente che ciò non fosse fattibile, premessa un'ammonizione sulle conseguenze della sua inobbedienza, si passa a decidere in di lui contumacia. Quando non sia noto il luogo di sua dimora, si procede contro di lui a senso del § 498 del regolamento giudiziario.

§ 7. 6.° Nel protocollo da assumersi sopra gli atti giudiziarj si enuncia in ogni caso il nome, il domicilio, la condizione, professione, età e religione dei due conjugi, il tempo del contratto matrimonio, il numero, l' età ed il sesso dei loro figli, e deve pure dallo stesso apparire se vi siano patti nuziali.

*Riserve inammissibili nella separazione volontaria.*

§ 8. La separazione chiesta di reciproco consenso dei conjugi non può esser accordata colla riserva di trattare in separato giudizio le quistioni sul mantenimento della moglie e dei figli, sulla liquidazione dei beni e sulle altre reciproche pretensioni dei conjugi; e però qualora ambedue le parti non siano sopra tutti questi punti perfettamente e senza limitazione fra loro d'accordo, la separazione non può essere pronunciata se non con formale sentenza per motivi contenuti nel § 109 del codice civile universale.

Prove.

§ 9. Per valutare l'ammissibilità e la forza legale delle prove in genere ed in ispecie, della prova per confessione o giuramento dei conjugi in quanto risguarda la separazione di letto e mensa, si osservano le disposizioni generali del regolamento giudiziario.

§ 10. Quando non è possibile di conciliare le parti sulle decisive circostanze di fatto, il giudice deve pronunciare l'ammissione della prova se si tratta di testimonj o periti con decreto, contro cui è libero ad ognuna delle parti il ricorso, e con sentenza se trattasi di giuramento decisorio o suppletorio.

§ 11. Nel sentire i periti e testimonj si osservano esattamente le disposizioni generali del regolamento, in quanto esse hanno un' influenza essenziale sulla forza provante delle relative disposizioni. Le interrogazioni da farsi ai testimonj sono estese dal giudice stesso, il quale però farà anche uso convenevole degl' interrogatorj che fossero stati proposti dalle parti. Egli può, occorrendo, esaminare anche i testimonj soggetti ad un' altra giurisdizione, dirigendosi a tal uopo al loro giudice competente perchè loro ingiunga di comparire innanzi a lui.

Sentenza e gravami contro di essa.

§ 12. Ultimata l' investigazione, si decide con sentenza se la separazione di

letto e mensa abbia luogo o no, esprimendo in pari tempo nel primo caso quale dei due conjugi, o se ambidue, o se nè l'uno, nè l'altro abbia causata per sua colpa la separazione. Contro tale sentenza si ammettono, come in ogni altra causa, i rimedj e gravami portati dal regolamento giudiziario.

Il giudice superiore scoprendo difetti essenziali nell'investigazione, deve farli correggere d'ufficio prima di passare alla decisione di merito.

*II.° Modo di procedere per la nullità o scioglimento di matrimonio.*

**Principio generale.**

§ 13. Le norme qui stabilite riguardo al processo per la separazione di letto e mensa sono applicabili anche ai casi di un' investigazione per nullità o scioglimento di matrimonio (§ 97 e seguenti del codice civile universale), in quanto però possano conciliarsi colle disposizioni della legge intorno alla difesa del matrimonio ed all' inammissibilità della prova col mezzo del giuramento o della confessione dei conjugi, ed intorno all' investigazione da intraprendersi d'ufficio sugl' impedimenti indicati al § 94 del codice civile universale.

**Disposizioni particolari.**

§ 14. In particolare il giudice osserva quanto segue: Fa comparire personalmente ambidue i conjugi, e così quello cui avrà appoggiata la difesa del matrimonio, comunicando a questo la prodotta scrittura

o denuncia cogli allegati; permette alle parti di fare le loro deduzioni in modo conveniente e regolare sull' oggetto della investigazione; si fa esibire o rintraccia egli stesso gli atti e i documenti necessarj; sente i testimonj e periti, e procura in tal modo di rischiarare pienamente le decisive circostanze di fatto, mettendo bensì in piena luce i motivi addotti per la nullità e lo scioglimento del matrimonio, ma insieme ponderandoli rigorosamente, e proteggendo d' ufficio un matrimonio valido contro ogni attacco arbitrario; in generale deve dirigere gli atti in modo che la nullità del matrimonio, o il diritto di domandarne lo scioglimento venga chiaramente provato senza riguardo alla confessione o al consenso delle parti, o che risulti indubbiamente l' impossibilità d' una tal prova.

Tentativo della riunione.

§ 15. Qualora emerga manifestamente non essere fondata la domanda del conjuge per la nullità o lo scioglimento del matrimonio, il giudice lo fa comparire solo, e procura con esortazioni opportune, se sia possibile, di rimuoverlo dal suo divisamento.

§ 16. Nel caso che fosse stato con ragione denunciato come nullo un matrimonio, se l' impedimento è di natura tale da poter essere tolto colla dispensa, col

consenso della persona lesa ne' suoi diritti, o coll' approvazione della podestà competente, deve applicarsi la disposizione del § 98 del codice civile universale. Anche ove si tratti dello scioglimento di un matrimonio domandato da accattolici, il giudice deve procurare, secondo le circostanze, di comporre le parti amichevolmente, e di rappacificare gli animi inaspriti.

Doveri del difensore del matrimonio.

§ 17. Quegli che fu deputato alla difesa del matrimonio deve praticare esatte indagini sulle circostanze allegate per fondamento della nullità o dello scioglimento, esaminare attentamente in quanto la domanda sia appoggiata alla legge ed a piene prove, o quali eccezioni o difficoltà vi ostino, e proporre quindi al giudice un fondato e scrupoloso parere. Emergendo in ciò qualche sua inavvertenza, il giudice gli fa d' ufficio i necessarj rilievi.

Sentenza e rimedj contro di essa.

§ 18. Chiusi gli atti, la controversia viene decisa con sentenza. Risultando questa per la validità o contro la domanda di scioglimento del matrimonio, hanno luogo i rimedj e gravami determinati in generale. Ma pronunciandosi con essa la nullità o lo scioglimento del matrimonio, il difensore costituito è tenuto, senza più domandare istruzioni, d' interporre nel termine legale l' appellazione; od essendosi

pronunciata la nullità fra cattolici o fra parti, delle quali una sia cattolica, d'interporre la revisione anche contro due sentenze conformi; e dopo presentate le scritture d'appello o di revisione, di domandare la trasmissione degli atti al tribunale superiore.

Sopra ciò deve invigilare d'ufficio tanto il giudice che decide in prima istanza, quanto il rappresentante politico che vi assiste.

§ 19. Venendo pronunciata la nullità o lo scioglimento del matrimonio dopo essere passata in giudicato la sentenza relativa, si deve disporre d'ufficio perchè a termini del § 122 del codice civile universale venga inserita nel registro dei matrimonj.

(N.° 37.) *Elenco delle preparazioni chimiche e farmaceutiche da eseguirsi e vendersi dalle sole farmacie pubbliche debitamente approvate.*

21 agosto 1819.

N.° 17640-1614 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

Allo scopo d' impedire i gravi danni che potrebbero derivare alla salute umana, ove si tollerasse che persone inesperte e non regolarmente autorizzate eseguissero le preparazioni chimiche e farmaceutiche qui sotto descritte, e per assicurarsi che quelle le quali sono indicate nella farmacopea austriaca abbiano ad essere eseguite con metodi uniformi, cioè coi metodi prescritti in essa farmacopea, ora che la medesima è in attività anche in queste provincie, il governo, in adempimento degli ordini superiori, ed in conformità dei regolamenti che sono in vigore nelle provincie tedesche soggette al dominio di S. M. I. R. A., dichiara che d'ora innanzi tali preparazioni non si potranno eseguire, nè vendere fuorchè nelle farmacie pubbliche debitamente approvate.

I contravventori saranno puniti a termini degli articoli 109 e 110 del codice delle gravi trasgressioni politiche.

Milano, il 21 agosto 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

KLUKY, *Consigliere Protomedico.*

---

***ELENCO** delle preparazioni chimiche e farmaceutiche alle quali è applicabile la suespressa determinazione.*

| | |
|---|---|
| Acetas ammoniae solutus. | *Acetato di ammoniaca liquido.* |
| *Spiritus Mindereri.* | Spirito del Minderero. |
| Acetas lixivae solutus. | *Acetato di potassa liquido.* |
| *Liquor terrae foliatae tartari.* | Liquore di terra fogliata di tartaro. |
| Acetas sodae. | *Acetato di soda.* |
| *Terra foliata tartari sicca.* | Terra fogliata di tartaro secca. |
| Acidum aceticum purum. | *Acido acetico concentrato.* |
| *Acetum radicale.* | Aceto radicale. |
| Aether aceticus. | *Etere acetico.* |
| Aqua destillata cerasorum. | *Acqua distillata di ciriege.* |
| . . . . foliorum persicae. | . . . . *di foglie di pesco.* |
| . . . . . . . . . . lauro-cerasi. | . . . . *di lauro ceraso.* |
| Aquae omnes compositae in pharmacopoea austriaca descriptae. | *Tutte le acque composte descritte nella farmacopea austriaca.* |
| Aqua vulneraria cum alcohole. | *Acqua vulneraria coll' alcool.* |
| Aqua vulneraria acida. | *Acqua vulneraria acida.* |

| | |
|---|---|
| Cerata et emplastra omnia. | *Cerotti ed empiastri di qualunque genere.* |
| Electuaria omnia pro usu medico. | *Elettuarj ad uso medico, siano o non siano descritti nella farmacopea.* |
| Extracta omnia medicinalia. | *Estratti medicinali d'ogni genere.* |
| Globuli tartratis ferri et lixivae. | *Palle di tartrato di ferro e di potassa.* |
| *Globuli martiales.* | Palle marziali. |
| Linimentum saponato-camphoratum sive *Opodeldoc.* | *Linimento di sapone e di canfora ovvero* Opodeldoc. |
| Magnesia pura. | *Magnesia pura.* |
| *Magnesia usta.* | Magnesia bruciata. |
| Mellita pharmacopoeae austriacae. | *I composti col mele della farmacopea austriaca.* |
| Murias ferri ammoniacalis. | *Muriato di ferro ammoniacale.* |
| *Flores salis ammoniaci martiales.* | Fiori di sale ammoniaco marziale. |
| Murias hydrargyro-ammoniacalis insolubilis. | *Muriato di mercurio ammoniacale insolubile.* |
| *Mercurius praecipitatus albus.* | Mercurio precipitato bianco. |
| Murias hydrargyri mitis insolubilis. | *Muriato di mercurio sublimato insolubile.* |
| *Mercurius dulcis.* | Mercurio dolce. |
| Nitras argenti fusus. | *Nitrato d'argento fuso.* |
| *Lapis infernalis.* | Pietra infernale. |
| Nitras argenti solutus. | *Nitrato d'argento liquido.* |
| Oleum animale aethereum. | *Olio animale etereo.* |
| *Oleum Dippelii.* | Olio del Dippelio. |
| Oxydulum ferri nigrum. | *Ossidolo di ferro nero.* |
| *Aethiops martialis.* | Etiope marziale. |
| Oxydulum stibii hydro-sulphuratum aurantiacum. | *Ossidolo d'antimonio idrosolforato aranciato.* |
| *Sulphur auratum antimonii.* | Solfo dorato d'antimonio. |

| | |
|---|---|
| Oxydulum stibii hydro-sulphuratum rubrum. | *Ossidolo d' antimonio idrosolforato rosso.* |
| *Kermes minerale.* | Chermes minerale. |
| Oxydulum stibii sulphuratum fuscum. | *Ossidolo d' antimonio solforato fosco.* |
| *Crocus antimonii vel metallorum.* | Croco d' antimonio o de' metalli. |
| Pulveres compositae. | *Polveri composte.* |
| . . . . . . simplices pharmacopoeae austriacae, demptis iis quae conficiuntur ex praeparationibus chemicis hac in tabula non descriptis. | *. . . . . semplici della farmacopea austriaca, ad eccezione di quelle fatte coi preparati chimici che non sono indicati nel presente elenco, e dei quali non è riservata l' esclusiva fabbricazione e vendita ai farmacisti.* |
| Resina artefacta guajaci. | *Resina artificiale di guajaco.* |
| . . . . . . . . . . . jalappae. | *. . . . . . . . . . . di sciarappa.* |
| Sapo ammoniae. | *Sapone ammoniacale.* |
| *Linimentum volatile.* | Linimento volatile. |
| Sapo antimonialis. | *Sapone antimoniale.* |
| Species pro thee compositae. | *Specie composte ad uso di tè, vale a dire tutte le mescolanze di erbe, fiori, radiche e legni, fra le quali sono da comprendersi tutti i così detti tè pettorali, dolcificanti, purgativi e simili.* |
| Spiritus aetheris ferratus. | *Spirito etereo di ferro.* |
| *Tinctura nervino-tonica martialis.* | Tintura nervino-tonica marziale. |
| Spiritus aetheris nitrici. | *Spirito d' etere nitrico.* |
| *Spiritus nitri dulcis.* | Spirito di nitro dolce. |
| Spiritus vini camphoratus. | *Spirito di vino canforato.* |
| Spongia praeparata. | *Spugna preparata.* |
| . . . . . usta. | *. . . . . bruciata.* |

| | |
|---|---|
| Sulphas cupri ammoniacalis. | *Solfato di rame ammoniacale.* |
| *Cuprum ammoniacale.* | Cupro ammoniacale. |
| Sulphur praecipitatum. | *Solfo precipitato.* |
| *Magisterium sulphuris.* | Magistero di solfo. |
| Sulphuretum hydrargyri nigrum. | *Solforeto di mercurio nero.* |
| *Aethiops mineralis.* | Etiope minerale. |
| Sulphuretum hydrargyri stibiatum. | *Solforeto di mercurio antimoniato.* |
| *Aethiops antimonialis.* | Etiope antimoniale. |
| Sulphuretum lixivae stibiatum. | *Solforeto di potassa antimoniato.* |
| *Hepar antimonii.* | Fegato d' antimonio. |
| Tartras lixivae purae crystallisatus. | *Tartaro di potassa pura cristallizzato.* |
| *Tartarus tartarisatus.* | Tartaro tartarizzato. |
| Tartras lixivae et sodae. | *Tartrato di potassa e di soda.* |
| *Sal Seignetti.* | Sale di Seignetto. |
| Tartras lixivae stibiatus. | *Tartrato di potassa antimoniato.* |
| *Tartarus emeticus.* | Tartaro emetico. |
| Tincturae, elixiria, essentiae medicinales. | *Ogni sorta di tinture, elisiri, essenze di uso medico.* |
| Unguenta omnia pro usu medico. | *Tutte le specie d' unguenti in uso come rimedj.* |

( N.° 38. ) *Abolito col 4 ottobre p.° p.° il diritto d'albinaggio a riguardo dei sudditi di tutta la monarchia austriaca e dei sudditi di S. M. il re delle due Sicilie.*

27 agosto 1819.

N.° 20242-3033 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

In esecuzione de' superiori comandi recati da dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita del giorno 30 luglio prossimo scorso, n.° 22426-1352, e per comune intelligenza ed osservanza si deduce a pubblica notizia

Che per le compite negoziazioni tra S. M. I. R. l' augustissimo nostro sovrano e S. M. il re delle due Sicilie, dal giorno 4 ottobre prossimo passato non sarà più esercitato in forza di sovrano decreto 24 febbrajo prossimo passato della prelodata M. S. siciliana il diritto di albinaggio in quel regno a riguardo dei sudditi austriaci, e che quindi viceversa s' intende da quest' epoca abolito lo stesso in tutta la monarchia austriaca, ed in ispecie

nel regno lombardo-veneto rispetto ai sudditi di S. M. il re delle due Sicilie.

Milano, il 27 agosto 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

R. PARAVICINI, *Consigliere.*

---

( N.° 39. ) *Cautele prescritte per la vendita dei così detti* coccoli di Levante, *riconosciuti nocivi alla salute umana.*

30 agosto 1819.

N.° 20084-1803 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

I così detti coccoli di Levante ( *menispermum cocculus* L. ), frutti di un arbusto che cresce spontaneamente nelle Indie orientali, essendo riconosciuti nocivi alla salute umana sino al grado che possono apportare la morte alle persone le quali ne facessero uso incautamente, devonsi annoverare tra le sostanze

velenose, e come tali il governo dichiara, in esecuzione degli ordini portati dal dispaccio 15 luglio prossimo scorso, n.° 21529-1990, dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita, che non si potranno vendere fuorchè dagli speziali e dai droghieri regolarmente autorizzati, e che si dovranno osservare anche per riguardo ad essi coccoli tutte le cautele e discipline prescritte pei veleni.

I contravventori incorreranno nelle pene comminate agli articoli 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 124 del codice delle gravi trasgressioni politiche.

Milano, il 30 agosto 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

KLUKY, *Consigliere Protomedico.*

( N.° 40. ) *Termine stabilito pel ricorso contro il giudizio dei governi intorno alle gravi trasgressioni di polizia.*

3 settembre 1819.

N.° 21799-2475 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

Essendo state sottoposte alla decisione di S. M. le due seguenti domande:

1.° Qual termine perentorio debba riguardarsi prescritto pel ricorso contro il giudizio dei governi intorno alle gravi trasgressioni di polizia, se cioè quello stabilito dal § 416 della seconda parte del codice dei delitti e delle pene, oppure l'altro prefisso dal § 418 del codice stesso.

2.° Se in oggetti di gravi trasgressioni di polizia sia permesso in via di grazia e di terza istanza il ricorso alle parti dopo che l'autorità che costituisce la prima istanza ha già pronunciato il suo giudizio, e questo fu confermato dal governo, per cui si avrebbero due sentenze conformi sulla stessa inquisizione: ovvero se, giusta il § 414 del

citato codice, parte seconda, debbano rigettarsi tali suppliche per ottener grazia anche dopo il giudizio del governo conforme a quello dell' autorità politica subalterna,

S. M. con venerata risoluzione del 23 luglio p.° p.° comunicata dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 12 agosto, n.° 25312-1386, si è degnata di dichiarare quanto segue:

« È da attenersi al § 418 della seconda
» parte del codice universale dei delitti e
» delle pene per ciò che concerne il termine
» perentorio, entro il quale è conceduto alle
» parti d' interporre i loro richiami e presen-
» tarli alla corte contro i giudizj del governo
» pronunciati in punto di gravi trasgressioni
» di polizia.

» Riguardo poi alla seconda domanda
» stabilisco: Nei casi ne' quali è aperta la via
» del ricorso relativamente a sentenza sopra
» oggetti di gravi trasgressioni di polizia,
» quand' anche giusta il § 407 il giudizio
» sia emanato dall' aulico dicastero, è sem-
» pre conceduto di presentare alla corte un
» ricorso per ottenere grazia, e questo può
» essere accompagnato dall' altro già innol-
» trato all' aulico dicastero, oppure solo,
» purchè la presentazione ne segua nel ter-
» mine perentorio prescritto dalla legge. »

L' imperiale regio governo rende pubblica tale sovrana risoluzione per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 3 settembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

---

( N.° 41. ) *TARIFFA per l' importazione ed esportazione delle uve.*

4 settembre 1819.

N.° 12290–1522 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

Dovendo i dazj d' importazione e d' esportazione per le uve mettersi in un proporzionale riferimento col dazio già imposto sopra i vini comuni al n.° 2 della tariffa pubblicata colla notificazione del 14 ottobre 1818, l' imperiale regio governo, in esecuzione degli

ordini abbassati dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio del 16 marzo prossimo passato, n.° 11771-304, deduce a pubblica notizia:

A cominciare dal giorno della pubblicazione della presente notificazione è posta in attività per dette uve la tariffa descritta quì appiedi.

L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione della presente.

Milano, il 4 settembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente*.

REDAELLI, *Consigliere*.

---

*TARIFFA per l' importazione ed esportazione delle uve.*

| | DAZIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | d' importazione. | | | d' esportazione. | | |
| | *Lir.* | *Cent.* | *Mill.* | *Lir.* | *Cent.* | *Mill.* |
| Uve, a peso lordo, *per ogni quintale* . . . . | 3 | 87 | » | » | 26 | » |

( N.° 42. ) *TARIFFA per l'importazione dall'estero della lana.*

4 settembre 1819.

N.° 12706-1589 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini dell'eccelsa imperiale regia camera aulica del 9 agosto prossimo passato, l'imperiale regio governo

DICHIARA:

1.° Fermo il disposto nella notificazione 9 aprile 1817 a riguardo delle lane e del dazio in essa stabilito per l'esportazione, sarà dal giorno della pubblicazione della presente posta in attività la seguente tariffa per l'importazione dall'estero del detto genere, cioè:

Lana, a peso lordo, *per quintale* lir. 2. 32.

2.° Essendo in tal modo tolta la differenza del dazio che vigeva nelle diverse provincie della monarchia, ne siegue che sarà libera la circolazione anche della lana estera nell'interno dello stato, salvo sempre l'obbligo della presentazione agli uffici doganali instituiti alle

linee intermedie per la visita se non vi siano comprese altre merci ivi sottoposte a pagamento di dazio.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata della perfetta esecuzione.

Milano, il 4 settembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

---

( N.° 43. ) *Scioglimento del dubbio, se quando trattasi di desistere dall'inquisizione di delitti riservati al giudizio delle istanze superiori, si debba prima invocare la loro decisione.*

6 settembre 1819.

N.° 22375-2535 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sul dubbio proposto dall'imperiale regia commissione aulica in affari di legislazione

giudiziaria, se anche quando si tratta di desistere dall' inquisizione di delitti riservati al giudizio delle istanze superiori, si debba prima invocare la loro decisione.,

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 3 luglio prossimo scorso si è degnata di dichiarare

Che nei delitti riservati in forza dei §§ 433 e 442 della prima parte del codice penale al giudizio della superiore o della suprema istanza gli uffici criminali non abbiano di propria autorità da desistere dall' inquisizione già intrapresa; ma che, qualora lo credessero necessario, debbano prima sottoporre gli atti all' istanza superiore, la quale nei delitti riservati al giudizio del senato di Verona dovrà riportare la decisione del medesimo.

Tale sovrana risoluzione comunicata dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 19 agosto prossimo passato, n.° 26310-1886, si rende pubblica per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 6 settembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 44.) *Prescrizioni e norme per le cauzioni e pei rimborsi in favore del tesoro.*

18 settembre 1819.

N.° 12986-3536 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

All'oggetto di garantire il tesoro dello stato delle perdite cui soggiacque fin d'ora nel rimanere privo per qualche tratto di tempo de' pagamenti e de' rimborsi dovuti sotto qualsiasi titolo da impiegati od altri individui obbligati ad un rendiconto verso l'erario, si rendono note le seguenti prescrizioni e norme, le quali in forza di risoluzione sovrana del 9 giugno corrente anno, comunicata dall'imperiale regia camera aulica con suo dispaccio 25 dello stesso mese, dovranno essere osservate impreteribilmente all'evenienza del caso.

§ 1.° Qualunque individuo soggetto a rendiconto verso l'erario, od obbligato ad eseguire un qualche pagamento o rimborso al medesimo sarà in dovere di effettuare presso la rispettiva cassa dello stato il residuo saldo

ovvero il pagamento ingiunto dalla competente autorità entro il termine di giorni trenta immancabilmente dal giorno in cui gli è pervenuta la liquidazione od ebbe luogo la prima premonizione stragiudiziale, salvo i casi dove fosse stato stabilito un termine diverso da una apposita legge a norma del § 1334 del codice universale civile, o da una speciale convenzione.

§ 2.° Un contabile o qualunque altro individuo obbligato a pagamento, che avesse lasciato trascorrere il termine perentorio sovrindicato senza adempire il suo obbligo, sarà tenuto di pagare, oltre l'importare del debito, anche gl' interessi di mora stabiliti dalla legge, e ciò *dal giorno prossimo alla scadenza del termine legalmente stabilito od espressamente pattuito mediante convenzione*; e nel caso che non risultasse stabilito un tale termine nè nell' uno, nè nell' altro de' surriferiti modi, *dal giorno trentesimoprimo dopo la consegna della liquidazione, o dopo la premonizione stragiudiziale.* Tali interessi di mora saranno da calcolarsi secondo la prescrizione contenuta negli articoli 994 e 995 del codice civile universale, di maniera che trattandosi di casi in cui *in forza di contratto competa una corresponsione d' interessi* senzachè sia espressamente convenuto con quale misura debbano

essere computati, si dovranno ritenere *nel* 6 *per* 100 quando non vi sia un pegno a garanzia dello stato, e *nel* 5 allorchè questo si verifica; e finalmente ne' casi in cui non fu convenuta alcuna corresponsione d' interessi, questi verranno computati *nel* 4 *per* 100.

§ 3.° Ne' casi di deficienza di cassa o che il debito verso lo stato derivi da azione dolosa, da una mancanza *in munere* o da una svista commessa dall' individuo cui spetta di render conto, l' obbligo degl' interessi di mora menzionati nel § 2.° ha principio subito dopo la prima intimazione pel reintegro della deficienza verificatasi nella visita officiale, e non cessa che all' atto dell' effettiva estinzione del debito.

§ 4.° I contabili, i quali presentemente hanno già ricevute le liquidazioni delle loro partite; i debitori dello stato, rispetto ai quali ora ha già avuto luogo la prima premonizione stragiudiziale, e gl' individui contemplati nel § 3.°, cui è stato ingiunto già il reintegro da effettuarsi, corrisponderanno gl' interessi di mora nella misura stabilita nel § 2.° od altrimenti convenuta per contratto *dal giorno trentesimoprimo* dopo quello in cui ha avuto luogo la pubblicazione delle presenti prescrizioni nella provincia di loro domicilio.

Non è però applicabile la detta epoca riguardo ai debitori i quali anteriormente sono stati già convenuti in giudizio pel pagamento degl'interessi di mora pel ritardato pagamento in causa di crediti erariali, e che non hanno ancora soddisfatto il debito.

Simili debitori sono da trattarsi a norma delle leggi rispetto all' epoca dalla quale incominciar deve la decorrenza degl' interessi di mora.

§ 5.° Qualora col progresso di tempo gl'interessi di mora giungessero a pareggiare l' importare del debito principale, sia in conseguenza della continuata morosità del debitore verso l' erario, sia per effetto delle replicate proroghe accordate sopra sua domanda dall' autorità competente senza ch' egli in questo frattempo sia stato citato in giudizio, in tal caso le casse non potranno, a tenore dell' articolo 1335 del codice civile universale, esigere ulteriori interessi al di là del suddetto importare.

§ 6.° Affinchè però le competenti casse e gli uffici di contabilità possano essere sempre più informati anche nell' avvenire del momento in cui abbia avuto luogo la consegna della liquidazione o la prima premonizione stragiudiziale, nei casi cioè che pel pagamento non fosse un giorno legalmente

determinato o stabilito dal contratto, o che si trattasse di una deficienza officialmente scoperta, di cui fosse stato ordinato il reintegro, non si passerà alle casse l'ordine per l'incasso della partita sino a che non ha avuto luogo la consegna della liquidazione o la prima premonizione stragiudiziale, e che il debitore verso l'erario non abbia confermato il giorno della consegna fattagli mediante ricevuta dal medesimo rilasciata.

Sarà quindi in obbligo l'inserviente d'ufficio incaricato della consegna del ricapito all'individuo competente *di dover notare dalla parte esteriore* dell'ordine che viene emesso alla cassa *il giorno in cui è seguita la suddetta consegna*, e di mostrare il certificato originale ritirato dal debitore erariale all'ufficio di contabilità od a qualsiasi altro ufficio incumbenzato della revisione de' giornali di cassa prima che il detto certificato venga trasmesso all'ufficio di registratura, ove debb'essere conservato.

§ 7.° Ne' casi in cui ad un contabile, sia mediante schiarimenti stragiudizialmente da esso prodotti, sia mediante sentenza giudiziale da lui ottenuta, riesca di giustificarsi di una o di più partite poste a suo carico nella prima liquidazione (come può accadere trattandosi di rendiconti di anticipazioni

avute per fare diverse compre o provvisioni, o per sostenere spese di viaggio ed altre in causa di commissioni ), s' intende da sè che esso contabile non sarà obbligato a pagare gl' interessi di mora per le partite relative. Riguardo però alle partite di debito espressamente o tacitamente riconosciute, od a quelle contro le quali egli tentò bensì con eccezioni di giustificarsi senza esservi però riuscito, l' obbligo degl' interessi di mora incumberà al medesimo, come è prescritto dal § 2.°, *dal giorno immediatamente susseguente a quello della scadenza del termine legalmente determinato od espressamente convenuto*; e nel caso che un tal termine non fosse stato stabilito nè nell' uno, nè nell' altro de' surriferiti modi, *dal giorno trentesimoprimo dopo la consegna della liquidazione o della prima premonizione stragiudiziale*, e non dal giorno soltanto della evasione definitiva in via amministrativa o giudiziale.

§ 8.° Affinchè poi non possa succedere che qualche individuo, il quale trovasse di ricorrere in via amministrativa od in via giudiziale contro una parte del rimborso di cui è addebitato nella liquidazione, ritenga anche l' altra parte da esso riconosciuta come giustamente addebitatagli, nel qual modo l' erario da un canto verrebbe ad essere privato

di una somma precisamente liquida sino alla definitiva evasione, e dall' altro costretto l' individuo in quistione senza colpa alcuna a pagare gl' interessi di mora anche per quella parte che sarebbe disposto di pagare, perciò vengono autorizzate le casse di ricevere anche degli acconti sulle somme di rimborso indicate nei primi ordini rispettivi.

Milano, il 18 settembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

TORDORÒ, *Consigliere.*

---

( N.° 45. ) *TARIFFA dei diritti di dazio per l' importazione ed esportazione di alcune vettovaglie e dei prodotti naturali.*

18 settembre 1819.

N.° 14061-1783 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del 16 marzo p.° p.°, partecipata a questo governo con dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale

dei 20 giugno e 30 agosto p.i p.i, S. M. si è degnata di sanzionare il progetto per regolare in tutta la monarchia austriaca i diritti di dazio d' entrata e d' uscita di alcune vettovaglie e prodotti naturali, determinando quanto segue:

1. Cominciando dal giorno in cui sarà pubblicata la presente notificazione, verrà messa in esecuzione indistintamente lungo tutti i confini della monarchia austriaca la tariffa e l' appendice posta qui a piedi, la quale determina i diritti di dazio che si dovranno pagare per l' importazione ed esportazione degli articoli ivi descritti.

2. Eccetto l' Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l' Istria, i porti franchi di Fiume e Trieste coi loro rispettivi distretti posti al di là della linea daziaria, il commercio e la circolazione dei detti articoli nazionali saranno dal giorno della pubblicazione della presente permessi tra le antiche provincie austriache e quelle di nuovo acquisto liberamente e senza pagamento di dazio, colla condizione però che le singole spedizioni siano sottoposte alla visita degli agenti di finanza situati alle linee intermedie, ai quali spetta di riconoscere che non vi siano compresi altri articoli sottoposti al pagamento del dazio.

3. Per ciò che concerne il commercio dei detti articoli coll' Ungheria, colla Transilvania e colle altre provincie nelle quali è in vigore l'antico regolamento daziario austriaco, dovranno essere osservate le massime generali contenute nello stesso regolamento ed in quello dell' Ungheria detto *Dreyssigst-Ordnung*, e le speciali disposizioni, sempre che non sia diversamente provveduto nella presente tariffa.

4. Sono aboliti coll' attivazione di questa tariffa tutti i divieti relativi che finora hanno esistito per introduzione od estrazione dei generi in essa nominati, eccettuati però gli articoli pei quali nella tariffa è espresso il dazio con cifre rosse, che si dichiarano posti fuori di commercio, e l' importazione di essi non potrà effettuarsi se non contro speciale permesso, e l' apposita carta di passo da impetrarsi dall' imperiale regio governo, e col pagamento del dazio esposto colle suddette cifre rosse.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 18 settembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

# TARIFFA.

| Numero. | INDICAZIONE dell' articolo. | | DAZIO per l' introduzione. | | | DAZIO per l' esportazione. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L. | C. | M. | L. | C. | M. |
| 1 | Frumento e spelta brillata. (1) | per ogni quint. metr. sporco. | — | 87 | 0 | — | 08 | 0 |
| 2 | Grano turco (1) | idem | — | 66 | 0 | — | 06 | 0 |
| 3 | Segale e frumento misto con segale ( *Halbgetreide* ) (1) | idem | — | 62 | 0 | — | 06 | 0 |
| 4 | Orzo e spelta (1) | idem | — | 58 | 0 | — | 04 | 0 |
| 5 | Avena (1) | idem | — | 43 | 0 | — | 04 | 0 |
| 6 | Grano saraceno ( fraina ) (1) | idem | — | 50 | 0 | — | 04 | 0 |
| 7 | Miglio e panico (1) | idem | — | 66 | 0 | — | 06 | 0 |
| 8 | Vecce (1) | idem | — | 48 | 0 | — | 04 | 0 |
| 9 | Fagiuoli, fave e ceci (1) | idem | — | 52 | 0 | — | 04 | 0 |
| 10 | Piselli e lenticchie (1) | idem | 1 | 26 | 0 | — | 10 | 0 |
| 11 | Orzo brillato ed avena brillata (1) | idem | 1 | 55 | 0 | — | 14 | 0 |
| 12 | Tritello (1) | idem | 3 | 13 | 0 | — | 25 | 0 |
| 13 | Grano saraceno e miglio o panico brillati (1) | idem | — | 95 | 0 | — | 08 | 0 |
| 14 | Riso | idem | 2 | 09 | 0 | — | 18 | 0 |
| | — ungherese | idem | 1 | 05 | 0 | — | 18 | 0 |
| 15 | Farina, senza distinzione | idem | — | 93 | 0 | — | 08 | 0 |
| | — dalle altre provincie per l'Ungheria | idem | — | — | — | — | 08 | 0 |
| 16 | Pane comune | idem | — | 58 | 0 | — | 10 | 0 |
| 17 | — dolce, come quello di Ulma, biscotto ed il così detto *Kletzenbrot*, ossia panettone con frutta secche | idem | 23 | 22 | 0 | — | 48 | 0 |
| 18 | Paste di farina, come maccheroni e simili | idem | 55 | 72 | 0 | — | 39 | 0 |
| 19 | Buoi e tori (2) | per cad. | 5 | 20 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| | — dalle altre provincie per l' Ungheria | idem | — | — | — | — | 43 | 3 |

(1) I suddetti tredici articoli traducendoli dalle altre provincie austriache in Ungheria pagano il dazio d' uscita in questa tariffa esposto.

(2) Il bestiame che proveniente dall' Ungheria passa le altre provincie della Monarchia per andare all' estero paga il dazio su indicato; e qualora si volesse tradurre nuovamente all' estero quel bestiame che fosse stato introdotto dall' Ungheria o dall' estero, e per cui si avesse già pagato il diritto di entrata, in tal caso è conceduto d' imputare nel pagamento del dazio di esportazione il dazio d' entrata già pagato, quando la parte possa

## *Seguito della* TARIFFA.

| Numero. | INDICAZIONE dell' articolo. | | DAZIO per l' introduzione. L. | C. | M. | DAZIO per l' esportazione. L. | C. | M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Vacche e vitelli al di là d' un anno, manzetti e civetti. . . . . . . . . . . . . . | per cad. | 2 | 60 | 0 | 2 | 60 | 0 |
| | — per l' Ungheria. . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | — | - | — | 21 | 7 |
| 21 | Vitelli al disotto d' un anno. . . . . . | *idem* | — | 91 | 0 | — | 91 | 0 |
| | — per l' Ungheria. . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | — | - | — | 04 | 3 |
| 22 | Pecore, montoni, capre, caproni e castrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | 39 | 0 | — | 39 | 0 |
| | — per l' Ungheria. . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | — | - | — | 04 | 3 |
| 23 | Agnelli e capretti. . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | 19 | 5 | — | 19 | 5 |
| | — per l' Ungheria. . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | — | - | — | 04 | 3 |
| 24 | Porci ingrassati . . . . . . . . . . . . . . . | *idem* | 1 | 95 | 0 | 1 | 95 | 0 |
| | — per l' Ungheria. . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | — | - | — | 16 | 3 |
| 25 | Porci non ingrassati, compresi i detti temporali o siano quei al di sotto di un anno . . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | 65 | 0 | — | 65 | 0 |
| | — per l' Ungheria. . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | — | - | — | 06 | 5 |
| 26 | Porchetti da latte. . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | 07 | 6 | — | 07 | 6 |
| | — per l' Ungheria. . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | — | - | — | 01 | 1 |
| 27 | Salvaggiume, tanto quadrupedi, quanto volatili (3). . . . . . . . . . . . . | per ogni lira di valore. | — | 05 | 0 | — | 00 | 4 |
| | — per l' Ungheria. . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | — | - | — | 00 | 4 |
| 28 | Lepri colla pelle . . . . . . . . . . . . . . | per cad. | — | 13 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| | — per l' Ungheria. . . . . . . . . . . . . . | *idem* | — | — | - | — | 02 | 2 |

provare colla rispettiva bolletta tale effettuato pagamento. Per le vacche ed i vitelli che s' introducono non per macellarli, ma per allevarli ad altro uso, oppure per cavarne il latte, si paga solamente il quarto del suindicato dazio d' introduzione, semprechè si produca un certificato delle rispettive autorità locali constatante il numero ed il bisogno di essi. Detti certificati sono da ritirarsi dagli uffizj ove si paga il dazio per essere uniti ai rispettivi conti di essi.

Conducendo all' estero pecore colla lana, cioè non tosate, si pagherano per cadauna come diritto di esportazione della lana lir. 1. 04, oltre il dazio d' uscita portato da questa tariffa.

(3) Qualora vengano esportati dei cervi, dei capriuoli e dei camosci, cui non sia stata tolta la pelle, sarà pagato anche il dazio fissato per queste pelli.

## *Seguito della* TARIFFA.

| Numero. | INDICAZIONE dell' articolo. | | DAZIO per l' introduzione. | | | DAZIO per l' esportazione. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L. | C. | M. | L. | C. | M. |
| 29 | Carne salata, nella salamoja, fumicata | per ogni quint. metr. sporco. | 11 | 61 | 0 | — | 48 | 0 |
| | — per l' Ungheria | idem | — | — | - | — | 48 | 0 |
| 30 | *Detta* fresca | idem | — | 31 | 0 | — | 14 | 0 |
| 31 | Lardo | idem | 3 | 72 | 0 | — | 31 | 0 |
| | — ungherese | idem | 1 | 86 | 0 | — | 31 | 0 |
| 32 | Butirro fresco e salato (4) | idem | 4 | 88 | 0 | — | 41 | 0 |
| | — ungherese | idem | 2 | 44 | 0 | — | 41 | 0 |
| | — per l' Ungheria | idem | — | — | - | — | 41 | 0 |
| 33 | Butirro cotto, grasso d'oca e grasso di porco ossia strutto | idem | 5 | 89 | 0 | — | 48 | 0 |
| | — ungherese | idem | 2 | 90 | 0 | — | 48 | 0 |
| | — per l' Ungheria | idem | — | — | - | — | 48 | 0 |
| 34 | Formaggi (5) | idem | 30 | 29 | 0 | — | 97 | 0 |
| | — *Detti* della Svizzera ordinarj freschi e non stagionati, provenienti dalla Svizzera direttamente nel regno lombardo-veneto, i quali sono conosciuti volgarmente sotto la denominazione di formaggiuoli di vacca e di pecora, mascarpa, ricotta fresca e salata, di sbrinzo, batelmatto ed orsera, esclusane ogni qualità scelta e fina | idem | 12 | 00 | 0 | — | — | - |
| | — *Detti* salati di Morea e Morlachia | idem | 12 | 00 | 0 | — | — | - |
| | — di vacca e di pecora ungheresi, in vasi | idem | 2 | 32 | 0 | — | 19 | 0 |
| | — per l' Ungheria | idem | — | — | - | — | 19 | 0 |
| 35 | Carne insaccata, come salami, salsicce, lucaniche e simili | idem | 55 | 72 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| | — ungherese | idem | 13 | 93 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| | — per l'Ungheria | idem | — | — | - | — | 58 | 0 |

(4) Trasportandosi del latte sulla linea del confine, si pagheranno per l' introduzione di esso 8 millesimi, e per l' esportazione 4 millesimi per ogni lira di valore.

(5) Trattandosi di formaggi in forme nel traffico fra l' Ungheria e le altre provincie, si paga lo stesso dazio a peso netto.

## *Seguito della* TARIFFA.

| Numero. | INDICAZIONE dell' articolo. | | DAZIO per l'introduzione. | | | DAZIO per l' esportazione. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L. | C. | M. | L. | C. | M. |
| 36 | Volatili domestici, come polli, oche, anitre, ecc. | per ogni lira di valore. | — | 5 | o | — | — | 4 |
| | — per l' Ungheria | *idem* | — | — | - | — | — | 4 |
| 37 | Uova | *idem* | — | — | 8 | — | — | 4 |
| 38 | Frutta ordinarie, fresche (6) | per ogni bestia attaccata al carro. | — | 78 | o | — | 06 | 5 |
| | — portate o condotte con carretti a mano | per ogni quint. metr sporco. | — | 35 | o | — | 04 | o |
| 39 | — secche, senza distinzione | *idem* | 2 | 79 | o | — | 12 | o |
| | — ungheresi | *idem* | 1 | 39 | o | — | 12 | o |
| 40 | Noci comuni | *idem* | 1 | 16 | o | — | 10 | o |
| | — per l' Ungheria | *idem* | — | — | - | — | 10 | o |
| 41 | Noccinole | *idem* | 2 | 32 | o | — | 19 | o |
| | — per l' Ungheria | *idem* | — | — | - | — | 19 | o |
| 42 | Limoni e cedri (7) | *idem* | 4 | 64 | o | — | 19 | o |
| 43 | Melagrane, melarance, ossia portogalli, cotogne, mele così dette di rosmarino e simili | *idem* | 6 | 97 | o | — | 29 | o |
| 44 | Lazzeruole e pomi d'Adamo o pomi d' oro | *idem* | 23 | 22 | o | — | 97 | o |
| 45 | Datteri | *idem* | 13 | 93 | o | — | 39 | o |
| 46 | Fichi secchi | *idem* | 1 | 86 | o | — | 16 | o |
| 47 | Carrube | *idem* | 1 | 86 | o | — | 08 | o |
| 48 | Castagne e marroni | *idem* | 1 | 39 | o | — | 12 | o |
| | — ungheresi | *idem* | — | 70 | o | — | 12 | o |

(6) Per le frutta fresche condotte sopra navigli si pagheranno per centinajo metrico 27 centesimi per l'importazione, e 4 centesimi per l' esportazione. Anche per le frutta fresche o disseccate condotte in Ungheria si paga il dazio suindicato.

(7) Qualora i limoni fossero stati imballati coi portogalli o con altri agrumi, allora si pagherà per detto collo il dazio di entrata fissato per quella specie di agrumi che ha il dazio maggiore e che vi si trova unita ai suddetti. Perciò debbono le casse, o le botti a richiesta degli uffici daziarj essere totalmente aperte, onde verificarne il contenuto.

## *Seguito della* TARIFFA.

| Numero. | INDICAZIONE dell' articolo. | | DAZIO per l' introduzione. | | | DAZIO per l' esportazione. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L. | C. | M. | L. | C. | M. |
| 49 | Mandorle con gusci e senza ...... | per ogni quint. metr. sporco. | 13 | 93 | 0 | — | 58 | 0 |
| 50 | Olive fresche, come anche le nere nella salamoja e le secche (8) .... | *idem* | 1 | 16 | 0 | — | 10 | 0 |
| 51 | — verdi in concia ............. | *idem* | 6 | 97 | 0 | — | 19 | 0 |
| 52 | Pignoli ovvero pinocchi, compresi i pinocchi salvatichi ............. | *idem* | 27 | 86 | 0 | — | 58 | 0 |
| 53 | Pistacchi, compresi i pistacchi salvatichi ..................... | *idem* | 92 | 86 | 0 | 1 | 94 | 0 |
| 54 | Uva passa o secca, come zibibbo, uva passa di Corinto ............ | *idem* | 13 | 93 | 0 | — | 39 | 0 |
| 55 | Anici .......................... | *idem* | 2 | 79 | 0 | — | 23 | 0 |
| 56 | Finocchio....................... | *idem* | 4 | 64 | 0 | — | 39 | 0 |
| 57 | Capperi ........................ | *idem* | 11 | 61 | 0 | — | 48 | 0 |
| 58 | Comino ......................... | *idem* | 2 | 79 | 0 | — | 12 | 0 |
| 59 | Granelli di senape e farina di senape | *idem* | 30 | 18 | 0 | 2 | 52 | 0 |
| 60 | Senape in infusione o mostarda . . . | *idem* | 46 | 43 | 0 | — | 97 | 0 |
| | — per l' Ungheria............... | *idem* | — | — | - | — | 97 | 0 |
| 61 | Funghi freschi per mangiare...... | *idem* | — | 47 | 0 | — | 04 | 0 |
| 62 | Funghi secchi o nella salamoja.... | *idem* | 34 | 82 | 0 | — | 97 | 0 |
| 63 | Tartufi o siano trifole fresche, secche e nella concia d' olio (9)..... | *idem* | 69 | 64 | 0 | 2 | 90 | 0 |
| | — ungheresi..................... | *idem* | 17 | 41 | 0 | 2 | 90 | 0 |
| 64 | Luppoli ........................ | *idem* | 6 | 97 | 0 | — | 58 | 0 |
| | — per l' Ungheria.......... ..... | *idem* | — | — | - | — | 58 | 0 |
| 65 | Luppoli salvatichi della Croazia.... | *idem* | 2 | 12 | 0 | — | 12 | 0 |
| 66 | Aglio .......................... | *idem* | 1 | 39 | 0 | — | 12 | 0 |
| | — ungherese .................... | *idem* | 1 | 12 | 0 | — | 12 | 0 |
| | — per l' Ungheria............... | *idem* | — | — | - | — | 12 | 0 |
| 67 | Cipolle......................... | *idem* | 1 | 86 | 0 | — | 16 | 0 |
| | — ungheresi .................... | *idem* | 1 | 47 | 0 | — | 16 | 0 |
| | — per l' Ungheria .. .......... | *idem* | — | — | - | — | 16 | 0 |
| 68 | Legumi e qualunque erbaggio, qualora non siano già compresi sotto l' articolo di granaglie, di legumi | | | | | | | |

(8) Le olive fresche saranno daziate secondo il peso netto; quelle nella salamoja o le disseccate secondo il peso sporco.

(9) Essendo le trifole fresche, si pagherà il dazio secondo il loro peso netto; essendo disseccate o nella salamoja, secondo il peso sporco.

## *Seguito della* TARIFFA.

| Numero. | INDICAZIONE dell' articolo. | | DAZIO per l' introduzione. L. | C. | M. | DAZIO per l' esportazione. L. | C. | M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e di frutta, o che non siano stati nominati particolarmente, *freschi* nello stato naturale, come carciofi, cavoli, pomi di terra, citriuoli, rape, ecc. .................... | per ogni lira di valore. | — | — | 8 | — | — | 4 |
| 69 | Simili acconciati col sale, aceto e cose simili, come citriuoli in concia, cavoli salati (*Sauerkraut*), rape salate, ecc. (10) ................ | *idem* | — | 05 | 0 | — | — | 4 |
| 70 | Anguille, salamoni, trote d' ogni specie, temoli, luccioperche e simili pesci fini di acqua dolce, siano vivi o morti, freschi o nella salamoja, oppure fumicati o marinati (11) .................... | per ogni quint. metr. sporco. | 37 | 14 | 0 | — | 77 | 0 |

(10) Qualora si presentassero ai dazj di confine de' cibi preparati, come gelatine, pasticci freddi, ecc., si pagheranno 20 centesimi di dazio per ogni lira di valore per l' introduzione, e 4 centesimi per l' esportazione. Per ogni specie di confettura, come frutta candite o in conserva, frutta, semenze e cortecce ossia scorze di frutta coperte di zucchero, non che pel cioccolato, continueranno pertanto ad esigersi i diritti di dazio attualmente vigenti in ciascuna provincia.

(11) Qualunque specie di pesci che dalle altre provincie austriache si condurrà nell' Ungheria è sottoposta al dazio suindicato. (Lo stoccofisso ascendendo sino alla quantità di cento libbre metriche può essere daziato in tutti gli uffici o posti daziarj di confine, e le aringhe si possono daziare fino alla quantità di 250 libbre metriche). Qualora passassero delle ostriche o conchiglie di mare cavate dal guscio, si pagheranno 93 centesimi alla libbra metrica per l' introduzione, e 2 centesimi per l' esportazione.

E permessa l' introduzione esente da ogni dazio tanto de' pesci freschi, quanto dei crostacei indigeni del mare Adriatico, e nominatamente del golfo di Venezia, quando gli uni e gli altri vengano introdotti da pescatori nazionali: tali pesci e crostacei sono nominatamente tutti quei descritti ai numeri 75 e 76, le sole sardelle fresche descritte al numero 77, e tutt' i crostacei di mare indicati al numero 82.

## *Seguito della* TARIFFA.

| Numero. | INDICAZIONE dell' articolo. | | DAZIO per l' introduzione. L. | C. | M. | DAZIO per l' esportazione. L. | C. | M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Usoni, usoni barbati e storioni di fiume freschi, fumicati o salati... | per ogni quint. metr. sporco. | 13 | 93 | 0 | — | 39 | 0 |
| 72 | Gobbi, capogrossi, carpioni, lucci, barbi, tinche, ghiozzi ed altri pesci simili comuni di acqua dolce, siano vivi o morti, freschi, fumicati, salati o marinati........... | *idem* | 3 | 48 | 0 | — | 29 | 0 |
| | Simili pesci vivi provenienti dall'Ungheria..................... | per ogni bestia attaccata al carro. | 2 | 92 | 5 | — | 23 | 8 |
| | — detti morti dall' Ungheria...... | *idem* | 5 | 85 | 0 | — | 47 | 7 |
| 73 | Gamberi comuni e rane........... | per ogni lira di valore. | — | 20 | 0 | — | — | 4 |
| 74 | Castori e lontre................. | per ogni lib. metr. | — | 70 | 0 | — | 02 | 0 |
| 75 | Branzini, boseghe, barboni, carpioni, dentali, corbelle, granchi, cinguattole ovvero sfoglie, lizze, orate, pesci spada, rombi, scarpini, sporcelle, storioni, fanioli, volpini ed altri pesci fini di mare vivi o morti, freschi, disseccati, salati, fumicati o marinati, non che tutte le specie di granchi di mare e gamberi di mare.............. | per ogni quint. metr. sporco. | 11 | 61 | 0 | — | 97 | 0 |
| 76 | Calamari, bissate, rase, sgomberi, sippe, tonnine ed altri pesci comuni di mare vivi o morti, freschi, salati, disseccati, fumicati e marinati. | *idem* | 3 | 72 | 0 | — | 31 | 0 |
| 77 | Sardelle e sardelloni freschi, salati o marinati...................... | *idem* | 5 | 80 | 0 | — | 48 | 0 |
| 78 | Salpe ossia stoccofissi, naselli (*gadus morruha*), passeri marini, soglie, aringhe, acciughe e spratti tanto nella salamoja, quanto fumicati... | *idem* | 9 | 29 | 0 | — | 39 | 0 |
| 79 | Lamprede.......................... | *idem* | 66 | 86 | 0 | 1 | 39 | 0 |
| 80 | Baccalà e merluzzo.............. | *idem* | 23 | 22 | 0 | — | 48 | 0 |
| 81 | Uova di storione, ovvero caviale.. | *idem* | 92 | 86 | 0 | 1 | 94 | 0 |
| 82 | Ostriche e conchiglie di mare..... | *idem* | 9 | 29 | 0 | — | 19 | 0 |
| 83 | Tartarughe, senza distinzione...... | *idem* | 13 | 93 | 0 | — | 29 | 0 |
| 84 | Lumache........................... | *idem* | 2 | 32 | 0 | — | 19 | 0 |

## Seguito della TARIFFA.

| Numero. | INDICAZIONE dell' articolo. | | DAZIO per l' introduzione. | | | DAZIO per l' esportazione. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L. | C. | M. | L. | C. | M. |
| 85 | Miele non purificato, sotto ciò si comprendono anche gli alveari riempiti di miele e cera ........ | per ogni quint metr, sporco. | 1 | 86 | 0 | 7 | 43 | 0 |
| | — ungherese .................... | idem | — | 54 | 0 | 7 | 43 | 0 |
| | — per l' Ungheria .............. | idem | — | — | - | — | 62 | 0 |
| 86 | Miele purificato ................ | idem | 11 | 14 | 0 | 2 | 79 | 0 |
| | — ungherese .................... | idem | 2 | 94 | 0 | 2 | 79 | 0 |
| | — per l' Ungheria .............. | idem | — | — | - | — | 47 | 0 |
| 87 | Panpepato denominato *Lebzelten* .... | idem | 46 | 43 | 0 | — | 97 | 0 |
| | — ungherese .................... | idem | 11 | 61 | 0 | — | 97 | 0 |
| 88 | Idromele ....................... | idem | 8 | 51 | 0 | — | 14 | 0 |
| | — ungherese .................... | idem | 4 | 26 | 0 | — | 14 | 0 |
| | — per l' Ungheria .............. | idem | — | — | - | — | 14 | 0 |
| 89 | Birra nelle botti (12) ............. | idem | 3 | 72 | 0 | — | 08 | 0 |
| 90 | — in fiaschi ..................... | per fiasco. | — | 78 | [illegible] | — | 01 | 1 |
| 91 | Sidro (13) ....................... | per ogni quint. metr. sporco. | 2 | 17 | 0 | — | 04 | 0 |
| | — per l' Ungheria .............. | idem | — | — | - | — | 04 | 0 |
| 92 | Aceto comune nelle botti ......... | idem | 1 | 70 | 0 | — | 08 | 0 |
| | — per l' Ungheria .............. | idem | — | — | - | — | 08 | 0 |
| 93 | — di lusso preparato con erbe, frutti, ecc. per servirsene ne'cibi (14) | per fiasco. | — | 26 | 0 | — | 01 | 1 |
| | — per l' Ungheria .............. | idem | — | — | - | - | 01 | 1 |
| | *APPENDICE.* | | | | | | | |
| 1 | Fieno e paglia (15) ............. | per ogni bestia attaccata al carro. | — | 10 | 8 | — | 04 | 3 |
| 2 | Sevo crudo e purificato .......... | per ogni quint. metr. sporco. | 1 | 74 | 0 | 6 | 97 | 0 |
| | — per l' Ungheria .............. | idem | — | — | - | — | 29 | 0 |
| 3 | Fondacci di sevo o il così detto *Krammel* | idem | 4 | 64 | 0 | 2 | 32 | 0 |
| 4 | Candele di sevo ................. | idem | 15 | 79 | 0 | 3 | 95 | 0 |
| | — per l' Ungheria .............. | idem | — | — | - | — | 66 | 0 |

(12) Ai marinai sui grandi bastimenti è permesso d' introdurre per proprio uso quattro *eimer* ossia some metriche 2 e un quarto di birra *senza pagare il dazio*, ed a quelli sui piccoli bastimenti due *eimer* ossia some 1 ed un ottavo.

(13) Pel mosto si pagherà il dazio stabilito pel vino stesso.

(14) L' aceto che non serve per condire i cibi, ma soltanto per odorarlo, non è compreso sotto il suindicato; di esso pagasi il dazio attualmente vigente a norma delle precedenti disposizioni.

(15) Pel fieno e la paglia condotti sopra navigli pagansi 4 centesimi per importazione, e 2 centesimi per l' esportazione sul centinajo metrico. Per la paglia che si conduce nell'Ungheria si paga la quarta parte del dazio fissato qui sopra.

( N.° 46. ) *Liquidazione delle pensioni e gratificazioni dovute agl' impiegati quiescenti, a favore dei quali cessa la decorrenza della metà soldo finora percetta.*

19 settembre 1819.

N.° 13781-4779 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

In adempimento delle prescrizioni dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale debbono essere liquidate senza ulteriore ritardo e colle norme che pei casi rispettivi furono stabilite dal cessato governo italiano nella legge 4 settembre 1802, e nei decreti 12 febbrajo 1806, 27 marzo 1807 e 6 agosto 1813 le pensioni o le gratificazioni cui potessero avere diritto gl' individui che essendo altre volte impiegati in pubblici uffici o stabilimenti di queste provincie, non centrali del disciolto regno d' Italia, per effetto delle varie riforme rese indispensabili dalla nuova organizzazione amministrativa e giudiziaria data alle provincie medesime dopo la loro restituzione al dominio di S. M. I. R. A,

hanno cessato dal loro impiego, ed a seconda delle benefiche sovrane disposizioni pubblicate colla notificazione 26 gennajo 1816 furono provvisoriamente ammessi, e sono tuttora all' interinale godimento della metà del loro rispettivo soldo.

Quelli dei suddetti individui che non avessero per anco insinuati alla commissione per le pensioni residente presso l' imperiale regio governo i documenti de' loro impieghi necessarj per le dette liquidazioni, siccome fu disposto coll' art. 4 della notificazione sovaccitata, o gli avessero prodotti non abbastanza completi e regolari, sono tenuti ad averne eseguita la presentazione in piena regola alla commissione suddetta, o ad aver supplito alle mancanze od irregolarità additate su quelli già presentati per la fine del prossimo venturo mese di ottobre.

Passato quest' ultimo termine perentorio, a tutti quelli che non avranno fatta l' insinuazione di sopra prescritta, o l'avranno eseguita talmente irregolare od incompleta da doversi loro restituire per ischiarimenti, aggiunte o rettificazioni, verrà fatta immantinente cessare la decorrenza del mezzo soldo che tuttavia provvisionalmente percepissero.

Nel rassegnare i documenti provanti la qualità e la durata dei rispettivi servizj do-

vranno i detti quiescenti usare la maggiore esattezza possibile, anco per evitare que' pregiudizj che dall'ommissione di qualche necessaria prova potrebbero loro avvenire nel calcolo del trattamento normale, e che a propria colpa soltanto dovrebbero eglino allora imputare.

Milano, il 19 settembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

TORDORÒ, *Consigliere.*

---

( N.° 47. ) *PROIBITA la vendita e l' uso delle carni di bestie morte od uccise per malattia.*

20 settembre 1819.

N.° 21259-1879 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

In adempimento delle risoluzioni superiori portate dai dispacci dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita 28 gennajo

e 29 luglio prossimi scorsi sotto i numeri 2458-239, 12936-2110, il governo ordina quanto segue:

1. È proibito di vendere, di somministrare e di fare qualsisia uso delle carni di bestie morte od uccise per malattia.

2. In ogni comune sarà destinato un pezzo di terra lontano dall'abitato e dalle strade principali pel seppellimento dei cavalli, dei muli, degli asini ed altri quadrupedi.

3. I proprietarj ed i custodi degli animali morti od uccisi per malattia dovranno immediatamente notificarli alla congregazione municipale od alla deputazione comunale del luogo in cui è avvenuta la morte o l'uccisione, non senza indicare la causa della morte e la qualità della malattia della quale fossero affetti essi animali, onde vengano date le disposizioni pel trasporto e pel seppellimento dei medesimi nel sito indicato al precedente articolo, con quelle cautele che saranno necessarie.

4. Il seppellimento potrà farsi anche nei fondi dei proprietarj degli animali, colla permissione però dell'amministrazione comunale, cui spetterà d'invigilare che venga eseguito nel tempo e ne' modi convenienti pei riguardi di sanità e per impedire le frodi che si potessero commettere.

5. Nei casi ove non siavi sospetto di malattie contagiose, l'amministrazione comunale potrà permettere lo scorticamento dei summentovati animali, e che si faccia uso della pelle, delle corna, delle unghie ed anche del grasso di essi, ma col divieto di servirsi di questo come commestibile, concedendone puramente l'uso per la fabbricazione del sapone, e per altri oggetti d'arti e di manifatture.

6. Lo scorticamento non si potrà eseguire che dalla persona all'uopo destinata dall'amministrazione comunale, e sotto la vigilanza di un delegato d'ufficio dell'amministrazione stessa.

7. I contravventori saranno puniti a termini del § 183 del codice delle gravi trasgressioni politiche.

Milano, il 20 settembre 1819.

**IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.**

**GUICCIARDI**, *Vicepresidente.*

KLUKY, *Consigliere Protomedico.*

( N.° 48. ) *Pubblicazione della sovrana patente 23 luglio sui giudizj risguardanti l'ammortizzazione delle obbligazioni dello stato.*

24 settembre 1819.

**Wir Franz der Erste,**
von Gottes Gnaden
**Kaiser von Oesterreich;**

König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombarden und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, &c. &c.

Durch Unsere Patente vom 28 März und 26 April 1803, dann vom 16 August 1817 haben Wir die Bestimmungen vorgezeichnet, welche bey Amortisirung solcher Staats-Obligationen, die auf Ueberbringer lauten, oder der dazu gehörigen Interesse-Coupons, zu beobachten sind.

**NOI FRANCESCO I.°**
*Per la grazia di Dio*
**IMPERATORE D'AUSTRIA,**

*Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.*

Colle nostre patenti del 28 marzo e 26 aprile 1803 e 16 agosto 1817 abbiamo stabilito le norme da osservarsi per l'ammortizzazione di alcune obbligazioni di stato rilasciate a favore del presentatore, e dei relativi residui interessi (*coupons*).

Um nunmehr auch in Ansehung aller derjenigen Gattungen von öffentlichen Credits-Papieren, die auf bestimmte Nahmen lauten, ein gleichartiges, dem Interesse des Staats-Credits und der Parteyen entsprechendes Verfahren festzusetzen, verorden Wir

Ora per provvedère in modo corrispondente e al credito dello stato ed all' interesse delle parti anche riguardo a tutte quelle specie di carte di credito pubblico che sono intestate a un nome determinato,

ORDINIAMO:

1. Die Amortisations-Erkenntnisse über die von den Ständen der Provinzen oder von Provinzial-Behörden ausgefertigten, auf besonderen Provinzen oder Provinzial-Theilen haftenden Obligationen, wenn solche auf bestimmte Nahmen lauten, stehen, ohne Unterschied ihrer Eigenschaft als Aerarial- oder Domestical-Obligationen, dem Landrechte jener Provinz zu, wo solche Obligationen ausgefertigt wurden und verzinset werden, oder in dessen Ermanglung dem in dem Hauptorte der Provinz befindlichen landesfürstlichen Gerichte erster Instanz.

1. I giudizj risguardanti l'ammortizzazione delle obbligazioni rilasciate a favore di un nome determinato dagli stati delle provincie, oppure dalle differenti autorità provinciali a carico di particolari provincie o di alcune parti delle medesime, senza riguardo alle qualità loro, se cioè *erariali* o *domesticali* (*Aerarial-oder Domestical-Obligationen*), sono di competenza del tribunale dei nobili di prima istanza residente in quella provincia dove furono emesse tali obbligazioni, o costituiti i relativi interessi legali, e dove questo non esiste, sono di competenza del regio tribunale ordinario di prima istanza residente nel capoluogo della provincia.

2. In Gemäßheit der vorstehenden Bestimmung sind insbesondere die Amortisations-Verhandlungen über die Oberkammeramts-Obligationen der Stadt

2. Conformemente a tale disposizione sono specialmente devolute al tribunale dei nobili della bassa Austria le operazioni d'ammortizzazione relative alle

Wien bey dem Nieder-Oesterreichischen Landrechte zu pflegen.

obbligazioni della città di Vienna, dette *Oberkammeramts-Obligationen.*

3. In Ansehung aller übrigen auf bestimmte Nahmen lautenden Gattungen von Staats-Obligationen, als: der Banco-, Hofkammer-, auswärtigen Anlehens-Obligationen u. s. w., sind die Amortisirungs-Bewerbungen ausschliessend bey dem Nieder-Oesterreichischen Landrechte zu verhandeln.

3. Allo stesso tribunale dei nobili della bassa Austria dovranno pure esclusivamente dirigersi pel relativo giudizio le domande concernenti tutte le altre specie di obbligazioni dello stato *in generale* intestate a un nome determinato, come sarebbero quelle di banco e della camera aulica, o quelle emesse a guarentia dei crediti aperti nell' estero.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien am drey und zwanzigsten Julius im eintausend achthundert neunzehnten, Unserer Reiche im acht und zwanzigsten Jahre.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il giorno 23 del mese di luglio del corrente anno mille ottocento diciannove, e ventesimottavo del nostro regno.

Franz.

( L. S. )

FRANCESCO.

( L. S. )

Franz Graf von Saurau, oberster Kanzler.

FRANCESCO C.te DI SAURAU, *Supremo Cancelliere.*

Procop Graf von Lazanzky.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.

Peter Graf von Goes.

PIETRO CONTE DI GOES.

Joh. N. Freyherr v. Geißlern.

GIO. NEP. B.ne DI GEISSLERN.

Nach Sr. k. k. Apost. Majest. höchst eigenem Befehle,
Ignaz Freyherr von Stuppan.

*Per espresso e supremo comando di S. M. I. R. A.,*
IGNAZIO BARONE DI STUPPAN.

( N.° 49. ) *PUBBLICAZIONE del proclama in data 21 settembre p.° p.° dei commissarj plenipotenziarj rappresentanti le alte potenze interessate nell' esecuzione dell' art. 97 dell' atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815 relativo alla consolidazione dei* boni *e delle* rescrizioni *del monte dello stato in Milano* ( *V. part.* 2, *pag.* 437 ).

4 ottobre 1819.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

I commissarj plenipotenziarj rappresentanti le alte potenze interessate nell' esecuzione dell' articolo 97 dell' atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815, riuniti in Milano; hanno combinate le disposizioni portate dal qui unito proclama del giorno 21 settembre p.° p.°, approvate anche dalle rispettive corti committenti, le quali si deducono a pubblica notizia per comune norma ed intelligenza e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 4 ottobre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

TORDORÒ, *Consigliere.*

*COMMISSIONE riunita in Milano per l' esecuzione dell' art. 97 dell' atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815.*

I commissarj plenipotenziarj delle sovranità interessate nell' esecuzione delle disposizioni contenute nell' art. 97 dell' atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815 hanno, colla stipulazione di apposite convenzioni ratificate dalle alte parti committenti, concertate le massime direttrici dell' assunzione e del riparto delle classi di debito pubblico del cessato regno d' Italia, che riferibili al monte già Napoleone di Milano devono, a termini dei trattati, ritenersi per vive e sussistenti a peso delle sovranità condividenti i territorj di esso cessato regno.

In esse convenzioni trovasi stabilito quanto è diretto a determinare sia il soddisfacimento e la futura sorte del debito liquido, certo ed iscritto nei registri del monte, siano i riguardi da accordarsi a quelle partite di debito illiquido ed incerto che si sono trovate degne di speciale considerazione.

Incaricati i medesimi commissarj dell' esecuzione delle accennate convenzioni, si sono tosto occupati della verificazione delle classi di debito liquido, certo e già iscritto a peso del monte, quali sono = per la cassa di garanzia, il consolidato e gli assegni sotto la rubrica *benemeriti militari italiani* = per la cassa pensioni, le pensioni civili, militari, venete e tirolesi, le ecclesiastiche, le rendite

vitalizie, gli assegni di culto temporarj = per la cassa d'ammortizzazione, le passività derivanti dai differenti rami di depositi e di cause di culto. Essendo di già verificato quanto riguarda le memorate classi di debito liquido e certo, si sta fin d'ora procedendo al relativo riparto e conseguenti assunzioni per l'effetto del soddisfacimento.

Essi commissarj plenipotenziarj stanno pure combinando i concerti tendenti a precisare que' crediti illiquidi ed incerti che a termini delle ratificate convenzioni potranno riconoscersi qualificati per una liquidazione addizionale. Essi concerti, combinati che siano, verranno dedotti a pubblica notizia, a direzione degl' interessati.

Intanto i commissarj medesimi desiderosi di mandare ad effetto le benefiche premure delle proprie corti rispettive, accelerando al più possibile il corso delle operazioni, delle quali sono incaricati, hanno osservato

Che i boni emessi dal monte e le rescrizioni, eccettuati quelli tra' essi pubblici effetti che sono dichiarati estinti nelle convenzioni, costituiscono classi di debito già riconosciuto per sussistente ed assunto dalle sovranità interessate;

Che la sorte degli effetti stessi è in modo positivo determinata nelle convenzioni: disponendo le stesse che i residui boni della creazione del decreto 29 marzo 1809 si realizzino al cento per cento del loro valor nominale, ed i boni di qualunque altra creazione si consolidino al cento per cento valor

nominale, accordando una rendita perpetua di cinque per ogni cento di cifra da consolidarsi; e per le rescrizioni prescrivendo che, in vista dello stato di totale disfavore nel quale si trovavano, siano consolidate, ridotto il loro valor nominale dal cento al dieci, colla costituzione della rendita perpetua del cinque per cento sul capitale ridotto;

Che, stante l'incertezza delle persone de'creditori, rendesi necessario per la verificazione di detti boni e rescrizioni, e per le consecutive operazioni l'ordinare l'insinuazione del credito e la presentazione de' titoli;

Che in fine il procedere sin d'ora al richiamo di detti titoli non porta ritardo al pronto perfezionamento del riparto del debito liquido e certo, e che anzi ha per iscopo di rendere più pronta l'esecuzione completa delle convenzioni.

I commissarj plenipotenziarj hanno quindi deliberato che verranno richiamati ad insinuazione i predetti boni e le rescrizioni, e dedotte a quest' oggetto a pubblica notizia le seguenti disposizioni:

1. Tutti i possessori e detentori di boni del monte già Napoleone di qualunque creazione e scadenza saranno tenuti, dentro il perentorio termine che resta fissato a tutto il mese di marzo dell'anno 1820, a presentare i boni originali muniti della propria firma se trattasi di privati, e di quella dei legittimi rappresentanti se trattasi di corpi morali, pubbliche casse od individui tutelati. Detti boni firmati saranno, mediante ricorso

in carta semplice e contro corrispondente ricevuta, insinuati alla commissione riunita, incaricata del riparto dell' asse del monte sedente in Milano, o direttamente o col mezzo di quelle autorità che piacesse a ciascun governo di delegare ne' proprj stati per ricevere le insinuazioni.

2. Tutti i possessori o detentori di rescrizioni procedenti dalla liquidazione del debito pubblico del già regno d' Italia saranno pure tenuti dentro il perentorio termine, che resta come sopra fissato a tutto il mese di marzo dell' anno 1820, a presentare le originali rescrizioni colle firme e modalità sopra indicate pei boni.

3. Trascorso il detto termine, utile per le insinuazioni, non ne saranno più ricevute, ed i boni e le rescrizioni non insinuati e non insinuate si avranno per estinti e per estinte.

4. Per que' boni e per quelle rescrizioni di ragione de' privati o dei corpi morali che si trovassero giacenti presso la prefettura del monte o presso casse od uffici pubblici di altro degli stati interessati, i proprietarj saranno tenuti ad insinuare l' esistenza, producendo altresì la ricevuta della cassa od ufficio detentore senz' obbligo di produrre il titolo che sarà rimesso dalla cassa od ufficio presso cui giace.

5. I boni nelle convenzioni dichiarati estinti, ai quali non sono applicabili le premesse disposizioni, e che non verranno ammessi ad insinuazione, sono quelli emessi a favore del tesoro del cessato impero francese in

forza della legge di finanza 11 marzo 1810, e tutti indistintamente quelli versati in tempo abile dai compratori di beni nazionali nelle pubbliche casse in causa di prezzo che era pagabile in detti effetti. Così pure sono da aversi per estinte e non ammissibili ad insinuazione le rescrizioni versate in tempo abile in conto di prezzo di beni nazionali come sopra, e tutte le giacenti di ragione pubblica in qualunque pubblica cassa od ufficio.

Milano, il 21 settembre 1819.

ALBORGHETTI<br>VERZAGLIA } *Commissarj della S. Sede.*

TARSIS<br>BONAMICO } *Commissarj di S. M. il Re di Sardegna.*

BERTANI } *Commissario di S. M. l'Arciduch. Duch. di Parma, ecc.*

POLI } *Commiss. di S. A. R. l'Arc. Duca di Mod.*

BAZETTA<br>QUIRINI STAMPALIA<br>DORDI<br>GIULINI } *Commissarj di S. M. I. R. A.*

( N.° 50. ) *Prescrizioni per l' esercizio del mestiere di pignoratario e rigattiere.*

18 ottobre 1819.

N.° 21700-2468 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di prevenire le frodi e le moltiplici quistioni che insorgono fra i pignoratarj e pignoranti sulla quantità degli effetti dati a pegno e sulla relativa sovvenzione, l' imperiale regio governo

DETERMINA:

I rigattieri e pignoratarj che a tenore della legge di polizia 20 agosto e del relativo decreto 27 ottobre 1802 devono pel rispettivo esercizio riportare un' espressa licenza dalla superiore autorità politica della provincia, saranno tenuti a rilasciare in ogni caso una ricevuta regolare, in cui sia espressa la qualità e il valore degli effetti ricevuti in pegno, la persona del pignorante, la di lui condizione ed abitazione, la somma precisa che si è sovvenuta, e le condizioni del contratto.

Le contravvenzioni a tale prescrizione saranno punite con una multa dalle 25 alle 50 lire, del doppio in caso di recidiva, e

coll' interdizione dall' esercizio per la terza contravvenzione; salvo quelle altre processure alle quali secondo le circostanze potesse farsi luogo a termini delle veglianti leggi.

La direzione generale di polizia in Milano e le delegazioni provinciali nelle altre provincie sono incaricate dell' esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 18 ottobre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, *Consigliere.*

---

( N.° 51. ) *PRESCRIZIONI sulla restituzione dei depositi fatti sul monte dai patrocinatori, cancellieri ed uscieri.*

22 ottobre 1819.

N.° 26845-3059 .P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

Essendosi S. M. degnata di ordinare la restituzione dei depositi fatti sul monte di Milano ai patrocinatori, cancellieri ed uscieri divenuti sudditi austriaci, e dovendo questa essere preceduta dalle cautele portate dai decreti 17 giugno e 14 dicembre 1806, l'imperiale

regio governo, in conformità alle disposizioni emanate di concerto dall' imperiale regia camera aulica e dal supremo tribunale di giustizia, porta a pubblica notizia le seguenti prescrizioni:

1. Quelli che si trovano nel caso di domandare la restituzione d' un deposito, devono presentare istanza per ottenere la pubblicazione d' un avviso, con cui si avverta il pubblico della restituzione da farsi del deposito, coll' assegnazione del termine di tre mesi a chiunque credesse di aver ragioni di essere reintegrato.

2. Non esistendo più le autorità giudiziarie, alle quali nel cessato sistema erano addetti i patrocinatori, cancellieri ed uscieri, l' istanza suddetta deve presentarsi al tribunale od alla pretura subentrata alla preesistente corte, tribunale o giudicatura di pace; o non essendo subentrato nello stesso luogo alcun tribunale od alcuna pretura, a quel tribunale od a quella pretura nel cui attuale distretto esisteva la cessata corte di giustizia, tribunale e giudicatura di pace a cui era ultimamente addetto il patrocinatore, cancelliere od usciere.

3. Il tribunale o la pretura a cui viene presentata l' istanza pubblica l' avviso nel modo prescritto, e ricerca un' eguale pubblicazione

ai tribunali ed alle preture di quei luoghi ove colla distinzione suddetta si trovava in ufficio il petente dopo l'epoca del fatto deposito, e che saranno però da indicarsi nell' istanza.

4. Nel termine di tre mesi almeno a datare dal giorno della pubblicazione, le prime istanze che la facessero eseguire rilasceranno, sopra richiesta, il solito certificato che nulla osti alla restituzione del deposito, facendo il loro rapporto al tribunale d'appello, onde ne possa essere ragguagliato il governo per le disposizioni della restituzione.

5. Quelli che avessero di già soddisfatto al prescritto dalla legge nelle forme sopra enunciate non sono in obbligo di fare una nuova istanza, purchè giustifichino al competente tribunale o pretura di averlo eseguito.

Milano, il 22 ottobre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, *Consigliere.*

---

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

# ATTI DEL GOVERNO.

## N.° 4.

( N.° 52. ) *Senza la superiore autorizzazione è vietato a chicchessia il tenere ogni sorta di torchi a stampa, sia di pietra ad uso litografico, sia di rame.*

23 ottobre 1819.

N.° 27017-4273 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

### NOTIFICAZIONE.

In forza di sovrana determinazione del giorno 7 settembre anno corrente è vietato a chicchessia il tenere in avvenire ogni sorta di torchi a stampa, sia di pietra ad uso litografico, sia di rame, senza averne ottenuta la superiore autorizzazione ne' modi regolari.

Ai contravventori sarà inflitta la pena prescritta dal paragrafo 69 della seconda parte

del codice penale contro coloro che illegittimamente conservano presso di sè od in altro luogo una stamperia clandestina od anche un torchio a mano con composizione di lettere da stampa.

Milano, il 23 ottobre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, *Consigliere.*

---

( N.° 53. ) *STABILITE le imposte dirette e le epoche di pagamento per l'anno camerale* 1820.

30 ottobre 1819.

N.° 27590-1783 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del 2 cadente mese ha determinato che le imposte dirette per l'anno camerale dal 1.° novembre 1819 a tutto ottobre 1820 sieno conservate e riscosse nell'eguale misura di quelle in corso per l'anno precedente.

In adempimento pertanto di questa sovrana determinazione e di conformità alla governativa notificazione 21 novembre 1818, i censiti nelle provincie di Brescia, Lodi e Como pagheranno centesimi 3. 9 sopra ogni scudo d'estimo nei giorni 20 novembre 1819 e 20 febbrajo 1820, e centesimi 3. 8 nei giorni 20 maggio e 20 agosto 1820.

Nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio si pagheranno dai censiti centesimi 3. 9 nei giorni 20 dicembre 1819 e 20 marzo 1820, e centesimi 3. 8 nei giorni 20 giugno e 20 settembre 1820.

Dai censiti nelle provincie di Milano e Mantova si pagheranno centesimi 3. 8 nei giorni 20 gennajo e 20 aprile 1820, e centesimi 3. 9 nei giorni 20 luglio e 20 ottobre 1820.

L'amministrazione generale del censo e le imperiali regie delegazioni sono incaricate, in ciò che le riguarda, dell'esecuzione della presente notificazione.

Milano, il 30 ottobre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Broglio, *Consigliere.*

( N.° 54. ) *Metodo pel concorso ai posti vacanti presso le autorità giudiziarie.*

5 novembre 1819.

N.° 28555-3256 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A fine di agevolare il concorso ai posti vacanti presso le autorità giudiziarie semplificando il metodo e minorando le spese, S. M. I. e R. A. con venerata risoluzione 10 agosto p.° p.° si è degnata di stabilire le norme seguenti:

1. Qualunque vacanza d'impiego presso le autorità giudiziarie in queste provincie derivante da morte o promozione verrà annunziata nella gazzetta per ordine del governo, a cui il rispettivo tribunale dovrà somministrare i dati occorrenti.

2. Quattro settimane dopo tale annunzio, l'autorità a cui spetta dovrà presentare le sue proposizioni.

3. Le istanze dei concorrenti dovranno essere prodotte

*a)* Ai tribunali d'appello per tutti i posti vacanti presso i medesimi e per le cariche di pretore;

*b*) Ai tribunali collegiali di prima istanza pei posti di consigliere od altri vacanti presso gli stessi;

*c*) Alle preture pei posti vacanti nelle medesime, eccettuati quelli di pretore.

4. Le suppliche mancanti di documenti d'appoggio non saranno prese in considerazione.

5. Gl'individui effettivamente impiegati dovranno presentare i loro ricorsi per aspirare ad altro impiego agl' immediati loro superiori, onde siano innoltrati alle autorità che devono fare le proposizioni.

L'imperiale regio governo, in esecuzione dei superiori comandi, rende pubbliche tali disposizioni per comune intelligenza e norma.

Milano, il 5 novembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente*.

BAZETTA, *Consigliere*.

( N.° 55. ) *Non può aver luogo la rinunzia al diritto di prevalersi dei rimedj legali innanzi ai tribunali di giustizia in qualunque contratto erariale.*

5 novembre 1819.

N.° 28335-3232 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 27 agosto p.° p.°, sopra rapporto dell' imperiale regia commissione aulica in oggetti di legislazione, si è degnata di determinare che non possa aver luogo in verun contratto erariale che risguardi la vendita e l' appalto di beni e proventi, ovvero le somministrazioni, la rinunzia al diritto di prevalersi dei rimedj legali innanzi ai rispettivi tribunali di giustizia.

L' imperiale regio governo rende pubblica tale sovrana risoluzione per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 5 novembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Bazetta, *Consigliere.*

( N.° 56. ) *Dazio di esportazione dei lini e della stoppa.*

26 novembre 1819.

N.° 17149-2166 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 3 novembre 1819, n.° 46660-1171, si è compiaciuta di disporre sino a nuovi ordini per le esportazioni dei lini e della stoppa quanto segue:

1. Resta abolito il divieto dell' uscita dal regno lombardo-veneto del lino greggio non pettinato e della stoppa prescritto colla notificazione 24 dicembre 1818.

2. Dal giorno della pubblicazione della presente per l' esportazione dei seguenti articoli pagansi:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lino greggio non pettinato, | *per quint.* | lir. | 9. 75 |
| Lino pettinato. . . . . . . . . . . | *idem* | » | 9. 15 |
| Stoppa indistintamente . . . . . | *idem* | » | 1. 86 |

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, il 26 novembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Redaelli, *Consigliere.*

( N.° 57. ) *I diritti di bollo sulle gazzette vigenti nelle altre provincie della monarchia saranno comuni dal 1.° gennajo 1820 in avanti anche al regno lombardo-veneto.*

26 novembre 1819.

N.° 17255-6070 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regia camera aulica generale volendo togliere gli ostacoli che hanno luogo per la spedizione delle gazzette del regno lombardo-veneto alle altre provincie dell' impero a motivo della differenza risultante nei rispettivi diritti di bollo, ha ordinato col suo dispaccio 9 settembre p.° p.°, n.° 2106, che dal 1.° gennajo 1820 in avanti i diritti di bollo vigenti nelle antiche provincie della monarchia siano attivati e resi comuni al regno lombardo-veneto.

VIENE IN CONSEGUENZA DETERMINATO:

Art. 1. Tutte le gazzette, o siano giornali e fogli periodici di notizie, sono soggette al diritto di bollo, eccettuate quelle che trattano soltanto oggetti letterarj.

2. Il diritto di bollo è stabilito in ragione

*a*) Di quattro centesimi per le gazzette che vengono stampate negli stati imperiali austriaci, le quali non occupino un foglio intiero;

*b*) Di nove centesimi per quelle che impresse nei predetti stati occupino o sorpassino un foglio intiero. A questo diritto sono pure sottoposte le gazzette stampate e procedenti dall' estero quando non occupino un foglio intiero;

*c*) Di tredici centesimi per quelle stampate come sopra all' estero, le quali occupino od oltrepassino il foglio intiero.

3. I supplimenti, i quali d' ordinario vengono dispensati colle gazzette, sono in parità delle medesime sottoposti al bollo, semprechè il loro contenuto possa considerarsi quali novità del giorno e proprie della gazzetta.

4. L'impressione del bollo si eseguisce sulla prima facciata del foglio.

5. Nel regno lombardo-veneto non possono stamparsi gazzette se non sopra carta precedentemente bollata; i distributori e stampatori delle gazzette sono pure risponsabili della tenuta del prescritto registro.

6. Le gazzette già munite di bollo in una delle provincie austriache sono esenti da tal obbligo in qualunque altra di dette provincie.

7. Le gazzette procedenti dall' estero debbono dagli uffici postali essere assoggettate al Bollo.

Ove poi vengano introdotte dai privati, o giungessero direttamente ai privati, incumbe loro di assoggettare dette gazzette al bollo all' atto stesso che le ricevono, e prima che se ne faccia alcun uso.

8. Sono dichiarati garanti della esecuzione delle premesse prescrizioni

*a*) I distributori e stampatori delle gazzette domiciliati nello stato;

*b*) Coloro che le vendono;

*c*) Gl' impiegati delle poste quando accettano gazzette nazionali non munite del bollo, o danno corso nel regno a gazzette estere non bollate;

*d*) Quelli che introducono nello stato una gazzetta non bollata, e quelli pure che la ricevono;

*e*) Chiunque presso il quale si rinverrà una gazzetta non bollata.

9. Ciascuna contravvenzione a quanto è prescritto da questo regolamento sarà punita per la prima volta colla multa di lire venticinque; per la seconda di lire cinquanta; e per ciascun' altra recidiva colla multa di lire cento, ritenuto fermo oltre ciò il pagamento dei diritti di bollo.

10. La presente determinazione dovendo essere in piena attività col 1.° gennajo 1820, cesseranno e s' intenderanno a quell' epoca abrogate le prescrizioni del decreto 21 maggio 1811 nella parte concernente il bollo delle gazzette.

Milano, il 26 novembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

TORDORÒ, *Consigliere.*

---

( N.° 58. ) *NON sono applicabili al regno lombardo-veneto le disposizioni del codice austriaco risguardanti la cura de' rustici e la successione nei beni medesimi, non che gl' imprestiti in carta monetata.*

29 novembre 1819.

N.° 29652-3392 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra rapporto dell' imperiale regia commissione aulica di legislazione, S. M. I. R. A.

con sovrana risoluzione 12 luglio p.° p.° si è degnata di dichiarare che i paragrafi del codice civile universale 284, che tratta della cura dei rustici, 433 e 761 concernenti la vendita dei beni rustici e la successione nei beni medesimi, e 986 relativo agl'imprestiti in carta monetata non sono applicabili nel regno lombardo-veneto.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza, in esecuzione degli ordini dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita recati dal dispaccio 2 settembre, n.° 26900-1616.

Milano, il 29 novembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

( N.° 59. ) *I tutori possono conchiudere anche senza l'autorizzazione della superiore autorità tutelare, ma sotto la loro risponsabilità dei contratti d'affitto in nome dei loro pupilli, ecc.*

29 novembre 1819.

N.° 29652-3392 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

Sopra rapporto dell' imperiale regia commissione aulica di legislazione, S. M. I. R. A., avuto riguardo alla circostanza che nel regno lombardo-veneto i contratti d' affitto dei poderi e di ogni cosa che produca attività stanno nelle ordinarie attribuzioni di chi è investito di un'amministrazione, e facendo in ciò eccezione rispetto ai sudditi del regno lombardo-veneto, si è degnata con sovrana risoluzione 12 luglio p.° p.° di determinare:

Che i tutori d' ora in avanti possano anche senza l' autorizzazione della superiore autorità tutelare, ma sotto la propria risponsabilità conchiudere dei contratti d' affitto in nome dei loro pupilli, e per quella durata di tempo che rispettivamente è in uso nei paesi dove un tale contratto viene stipulato,

restando ferme nel resto le disposizioni portate del § 233 del codice civile universale, e le relative prescrizioni riguardo ai tutori.

L' imperiale regio governo, in esecuzione degli ordini portati dal dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita 2 settembre p.° p.°, n.° 26900-1616, rende pubblica tale sovrana risoluzione per comune intelligenza e norma.

Milano, il 29 novembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

---

( N.° 60. ) *Atti da unirsi alla supplica d' un minorenne onde ottenere di essere messo a parte dei diritti e degli obblighi dell' età maggiore in forza di un possesso di un negozio o di un mestiere.*

29 dicembre 1819.

N.° 29652-3392 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

Sopra rapporto dell' imperiale regia commissione aulica di legislazione, S. M. I. R. A.

con sovrana risoluzione 12 luglio p.° p.° si è degnata di determinare:

1.° Che nel regno lombardo-veneto un minorenne, affinchè possa essere messo a parte dei diritti e degli obblighi dell' età maggiore in forza del possesso di un negozio o di un mestiere, debba avere ottenuto l' *atto* di consenso della rispettiva autorità tutoria, il quale sarà unito alla supplica diretta a conseguire la relativa patente;

2.° Che riguardo a quei minorenni il cui padre sia vivente si richiede altresì, di conformità al § 174 del codice civile universale, che l' assenso del padre sia unito alla supplica del figlio, e se questo non avesse ancora compiuto l' anno ventesimo di sua età, sia inoltre necessario che si provveda anche dell' atto di concessione del tribunale.

Tanto, in esecuzione degli ordini dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita, si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

Milano, il 29 novembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

( N.° 61. ) *Coll'attuazione degli studj nei ginnasj cessano di avere effetto le disposizioni transitorie dell'art. 38 del regolamento annesso alla notificazione 16 novembre 1818.*

16 dicembre 1819.

N.° 31435-4036 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

Essendo interamente attuato il sistema degli studj ne' ginnasj, cessano di aver effetto le disposizioni transitorie dell' art. 38 del regolamento annesso alla notificazione 16 novembre 1818, le cui norme e discipline debbono ritenersi senza eccezione in pieno vigore tanto pei maestri privati, quanto per gli scolari che ne frequentano le lezioni; e quindi senza che sì gli uni che gli altri si conformino perfettamente alle medesime, non potranno gli studj fatti privatamente essere valutati all' uopo di progredire o a scuole superiori ginnasiali o al corso filosofico.

Milano, il 16 dicembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Marchese D'Adda, *Consigliere.*

( N.° 62. ) *Nomina del gran maggiordomo, del gran ciambellano e del grande scudiere del regno lombardo-veneto.*

27 dicembre 1819.

N.° 32304-4775 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

## NOTIFICAZIONE.

Per graziosa risoluzione sovrana segnata di propria mano di S. M. I. R. A. in data 24 giugno scorso sono nominati

Gran maggiordomo maggiore del regno lombardo-veneto il sig. conte *Giberto Borromeo*, ciambellano, consigliere intimo attuale di stato, prima grande scudiere.

Gran ciambellano il sig. conte *Bartolomeo Gradenigo*, ciambellano, consigliere intimo attuale di stato.

Grande scudiere il sig. conte *Alfonso Castiglioni*, ciambellano, consigliere intimo attuale di stato.

Tali nomine, che la M. S. si è degnata di fare in contemplazione alle commendate qualità dei prefati soggetti, ai meriti che essi si sono acquistati, ed all' attaccamento che

hanno dimostrato all' augusta sua persona, vengono per cura del governo ed in esecuzione de' sovrani voleri dedotte a pubblica notizia.

Milano, il 27 dicembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

R. PARAVICINI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

# CIRCOLARI

DELL'I.R. TRIBUNALE D'APPELLO GENERALE

ED ALTRE

# DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

## PARTE SECONDA

DAL 1.° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1819.

N.° 4 al N.° 7.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

# TAVOLA
# CRONOLOGICA
## DEGLI ATTI
### CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

**Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1819.**

# CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

## N.° 4.

( N.° 100. ) *Prescrizioni per la visita da effettuarsi ne' mesi di giugno, luglio ed agosto degl'invalidi patentati che si trovano in Lombardia col soldo di ritiro.*

1.° luglio 1819.

N.° 15536-2328. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Conformemente ad una nota dell'imperiale regio comando generale 18 giugno p.° p.°, n.° 4400 R., deve effettuarsi come nell'anno scorso ne' mesi di giugno, luglio ed agosto la visita degl' invalidi patentati che si trovano in Lombardia col soldo di ritiro.

Affinchè i comandi di piazza possano eseguire le prescrizioni nel proposito emanate, s' incarica codesta imperiale regia delegazione di prestare dal canto suo tutta la cooperazione, onde dalle autorità militari sia

colla necessaria regolarità ed esattezza compiuta tale visita; ingiungendo ai comuni di avvertire gl' invalidi di presentarsi ai comandi militari rispettivi, mentre quelli che non si presenteranno per la fine d' agosto p.° v.°, o non avranno giustificato debitamente il ritardo a presentarsi, saranno irremissibilmente trattati come *emansores*, e tutte le successive domande per discolparsene saranno respinte senza remissione e senza avervi il minimo riguardo a carico di quel comune che non ha mai avvertito, o non lo avrà in tempo debito il rispettivo ricorrente.

Milano, il 1.° luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 101. ) *Norme pel pagamento degl' impiegati stabili nei ginnasj imperiali regj, non che dei provvisorj, spettante pei primi al tesoro dello stato, e pei secondi ai comuni ove è posto il ginnasio.*

1.° luglio 1819.

N.° 14977-1655. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Essendo stato, siccome è noto a codesta imperiale regia delegazione, dalla munificenza di S. M. determinato che incominciando dal 1.° giorno del corrente anno scolastico le spese pei ginnasj imperiali siano sostenute dal tesoro dello stato, e che i comuni siano rimborsati delle spese che durante il tempo trascorso dal 1.° giorno suddetto sino al dì d' oggi avranno anticipate per questo titolo, il governo crede opportuno di comunicare alcune dichiarazioni per la conveniente norma nell' adempimento delle indicate sovrane intenzioni.

1. Incominciando col 1.° di novembre l'anno scolastico ginnasiale, da quel giorno debbe incominciare la decorrenza dei relativi stipendj e dei compensi che in tale ragione debbono darsi ai comuni che ne hanno anticipato il pagamento.

2. Agl' impiegati provvisorj che quantunque non compresi nella pianta del personale portata dal nuovo piano, pure furono mantenuti nell' esercizio delle loro incumbenze, si riconosce dovuto per tutto l' anno scolastico lo stipendio, attesa la buona fede con cui hanno intrapreso il servigio. Siccome però per l' altra parte il governo non è autorizzato a mettere in corso se non se i soldi sistematici, così il comune ove è posto il ginnasio, cui appartengono siffatti impiegati provvisorj, sosterrà una tale spesa.

3. Pei titoli sopra dedotti, e perchè ad un professore competono per tutto l' anno scolastico le condizioni con cui lo ha incominciato, debbesi ai professori provvisorj che erano in possesso di uno stipendio maggiore del sistematico la continuazione dello stipendio stesso per tutto l'anno scolastico. Ma per la medesima ragione per cui il governo non è autorizzato a pagare gl' impiegati provvisorj non compresi nel nuovo piano, non lo è nemmeno a sostenere la spesa dell'eccesso sopra il soldo sistematico, la quale in conseguenza starà a carico dei comuni rispettivi.

Milano, il 1.° luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

( N.° 102. ) *Trasfuse alle imperiali regie delegazioni le attribuzioni delle cessate prefetture in punto di conoscere sulle contestazioni per parte degli esercenti dazj di consumo a tariffa ne' comuni aperti.*

2 luglio 1819.

N.° 9421-1153 C. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Nel caso di contestazioni per parte degli esercenti dazj di consumo a tariffa ne' comuni aperti sull' esecuzione dell' articolo 36 del decreto 11 agosto 1810 prescrivente l' otturamento delle aperture o comunicazioni con case e locali attigui ai rispettivi esercizj, fu nella istruzione 21 agosto 1810 approvata dal cessato ministero delle finanze stabilito che gl' intendenti di finanza provocassero l' autorità dei prefetti, e che questi avessero a deliberare.

Avvenne di recente che taluna delle imperiali regie delegazioni sopra un simile invito della intendenza locale non si è riputata competente a pronunciare in tali controversie, siccome non ispecialmente incaricatane da alcun regolamento.

Essendo sommamente importante che le prescrizioni del suddetto decreto, e quelle tutte che vi sono relative abbiano, infino a che esso vige, ad essere in ogni parte osservate, il governo raccomanda all' imperiale regia delegazione provinciale di . . . . di prestarsi in detti casi agl' inviti delle intendenze, o di ritenere in questa parte trasfuse in esse le attribuzioni delle cessate prefetture.

Milano, il 2 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

---

( N.° 103. ) *Riconosciuta punibile anche la complicità nelle gravi trasgressioni politiche.*

3 luglio 1819.

N.° 13279-1480. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Essendosi assoggettato all' imperiale regia cancelleria aulica riunita il dubbio, se anche nelle gravi trasgressioni politiche in generale

debba riguardarsi come punibile la complicità nella quale concorrono gli estremi precisati nel § 5 del codice penale, parte prima, la stessa cancelleria aulica mediante dispaccio 19 maggio p.° s.°, n.° 14788-891, si è degnata di rescrivere che la complicità in una azione espressamente vietata dal codice, essendo anch' essa una vera trasgressione, debba esser punita, ritenuto soltanto circa la misura della pena contro i medesimi quella proporzione che viene generalmente osservata nel codice tra il castigo pei delinquenti principali e quello fissato pei complici e coagenti.

Il governo comunica pertanto alle delegazioni tale superiore dichiarazione per loro opportuna intelligenza, e perchè sia fatta conoscere per norma alle istanze politiche della provincia.

Milano, il 3 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 104. ) *Dichiarato di color eguale all'uniforme tanto il collare che i paramani dell'uniforme per gl' impiegati delle congregazioni municipali.*

4 luglio 1819.

N.° 15755-2111. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Con venerata risoluzione 22 maggio prossimo scorso S. M. I. R. si è degnata di determinare che a parità di quanto è praticato in tutto il rimanente dell' impero austriaco per gl' impiegati dei municipj, tanto il collare, come i paramani dell' uniforme di quelli delle congregazioni municipali di queste provincie debbano essere di color eguale all' uniforme medesimo.

Ciò si partecipa a conveniente norma delle imperiali regie delegazioni, incaricandole non meno di disporre per l' esecuzione nei contingibili casi del premesso ordine sovrano.

Milano, il 4 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 105. ) *Patente d' invenzione accordata al cav.* de Billefort *per fabbricare e vendere i molini a vento coll' uso delle vele.*

4 luglio 1819.

N.° 15378-1549. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Con sovrana risoluzione in data 11 febbrajo p.° p.° S. M. I. R. A. si è degnata di accordare al cavaliere *de Billefort* una patente d' invenzione per fabbricare e vendere in tutta l' estensione della monarchia e durante lo spazio di otto anni consecutivi dei molini a vento coll' uso delle vele, dei quali egli si è dichiarato l' inventore.

Se ne rende di ciò consapevole cotesta imperiale regia delegazione provinciale, la quale viene incaricata di far registrare nei proprj uffici l' analogo avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, e ciò a termini del disposto dall' art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l' osservanza delle di cui prescrizioni e norma venne rilasciata la sovrindicata patente.

Milano, il 4 luglio 1819.

STRASSOLDO.

( N.° 106. ) *In tutti i casi in cui il condannato ricorre contro un giudicato nel prescritto termine, il di lui ricorso debb' essere accettato.*

5 luglio 1819.

N.° 15759-1760. CIRCOLARE.

*L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Le combinate disposizioni de' §§ 412, 414 e 418 del codice delle gravi trasgressioni politiche hanno dato luogo a differenti dubbj, sui quali si è invocata le decisione dell' aulico dicastero.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita con decreto 13 maggio p.° s.°, n.° 5687-542, si è compiaciuta di risolvere tali dubbj dichiarando

Che in tutti i casi in cui il condannato viene contro un giudicato il quale abbia prima dovuto assoggettarsi d'ufficio all'approvazione dell' autorità superiore, debba il suo ricorso, anche quando la sentenza sia stata effettivamente approvata, qualora sia presentato entro il preciso termine, accettarsi, debbano essergli comunicati i motivi del giudicato, e debba il ricorso essere innoltrato al governo, il quale dovrà riassumere nuovamente l' affare e devenire ad una decisione.

Il governo per intelligenza delle delegazioni e per norma delle prime istanze politiche trasmette alcuni esemplari stampati del succennato decreto aulico, incaricando le delegazioni medesime di vegliare per l'esatta osservanza del medesimo nell'intimazione ed esecuzione dei giudicati.

Milano, il 5 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

---

N.° 5687-542.

Il tenore dei §§ 412, 414 e 418 del codice delle gravi trasgressioni politiche ha promossi de' dubbj in varj incontri.

Il § 412 prescrive che potrà aver luogo il ricorso al governo contro quei giudicati dell'autorità politica, i quali da questa possono essere messi in esecuzione senza essere assoggettati all'approvazione del governo.

Dal tenore di questo paragrafo, come pure da quello del § 414 si potrebbe inferire non essere ammissibile il ricorso contro quei giudicati dell'autorità politica, i quali non hanno

effetto senza avere riportata la sanzione superiore; nei casi in cui questa non avendo trovato opportuno di modificarli secondo le norme additate dal § 413, gli ha confermati o mitigati.

Il § 418 però stabilisce che i ricorsi contro i giudicati, i quali devono essere sottoposti alla superiore approvazione, debbano aver luogo nel termiue di tre giorni.

A senso di quest' ultimo paragrafo quindi sarebbe ammissibile il ricorso contro quei giudicati dell' autorità politica, i quali furono da questa assoggettati al governo, e ne hanno riportata l' approvazione.

Essendo avvenuto che alcune autorità hanno talvolta licenziati de' condannati i quali ricorsero contro giudicati che riportarono la sanzione governativa, dichiarando non essere ammissibile il ricorso, atteso che si avevano due giudizj conformi, mentre alcune altre ammisero il ricorso di altri condannati che si trovavano in egual caso; quest' aulico dicastero, a fine di conseguire la necessaria uniformità in quest' argomento, ha trovato opportuno di stabilire una chiara e precisa norma in questo proposito.

Il beneficio del ricorso consiste principalmente nel diritto che si accorda al condannato di chiedere la comunicazione de' motivi

del giudicato della prima istanza, e di oppugnarli punto per punto, il che non può aver luogo ove il giudizio pronunciato dalla prima istanza venga d'ufficio assoggettato all'autorità superiore. Il condannato quindi si trova a molto miglior condizione nel primo caso che nel secondo.

Ma da ciò seguirebbe che il ricorso sarebbe concesso al condannato nei casi di minor entità, mentre nei più importanti il giudicato, a senso de' §§ 400, 402 e 407, deve essere sottoposto d'ufficio all'autorità superiore, la quale quindi non avrebbe in questi casi che la sola esposizione della prima istanza per base del proprio giudizio.

Così, per cagion d'esempio, sarebbe ammissibile il ricorso di quell'individuo che fu condannato dall'autorità politica di prima istanza a 10 colpi di bastone, cioè egli avrebbe diritto di presentare all'autorità superiore i suoi motivi d'opposizione al giudicato, poichè la prima istanza è autorizzata a far eseguire questa sua sentenza, mentre quello che fu condannato alla pena di 25 colpi di bastone non avrebbe diritto al ricorso.

È stato stabilito che i giudicati debbano essere sottoposti d'ufficio all'autorità superiore pel motivo che si vuole conseguire la maggior possibile certezza, che ne' casi di

maggior importanza le rispettive autorità abbiano proceduto colla dovuta regolarità, quand'anche il condannato non se ne dolesse.

Se però il condannato vuol ricorrere, non può per questo motivo essergli tolto il diritto al ricorso.

Finalmente convien riflettere che una sentenza, la quale per aver effetto deve riportare la sanzione dell'autorità superiore, non può ancora considerarsi qual giudicato, ma lo diviene allora soltanto quando essa ha effettivamente riportata l'approvazione superiore. Non si può quindi ritenere che quando l'autorità superiore ha accordata la sua sanzione al giudizio della prima istanza, vi siano due giudicati uniformi, il che sarebbe allora soltanto quando in seguito ad un ricorso del condannato la superiore autorità avesse confermato il giudizio pronunciato dalla prima istanza.

Per tutti questi motivi si determina che in tutti i casi in cui il condannato ricorre contro un giudicato il quale dovette d'ufficio essere assoggettato all'approvazione dell'autorità superiore, quand'anche l'abbia effettivamente riportata, il di lui ricorso, qualora sia presentato entro il prescritto termine, debba essere accettato, debbano essergli comunicati i motivi del giudicato, ed il ricorso

debba essere innoltrato al governo, il quale dovrà riassumere nuovamente l'affare, e devenire ad una decisione.

Questa determinazione viene comunicata al governo per futura sua norma, coll' incarico di dare le ulteriori opportune disposizioni per l' esatta osservanza delle medesime.

Vienna, il 13 maggio 1819.

*Firmat.* SAURAU.

---

( N.° 107. ) *Il ricavo delle merci vendute per effetto dell' art. 2 della notificazione 4 marzo quando debbasi rilasciare al proprietario, e quando rimanga di assoluta proprietà della finanza.*

7 luglio 1819.

N.° 9737-1193. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo all' imperiali regie delegazioni provinciali.*

Con venerato dispaccio 13 giugno passato, n.° 16965-429, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha disposto che il ricavo delle merci vendute per effetto dell' art. 2

della notificazione 4 marzo passato abbia a rilasciarsi al proprietario di esse merci ad ogni richiesta ch' egli ne faccia, ben inteso che non sia trascorso il tempo delle prescrizioni stabilite dal vigente codice civile austriaco; e spirato il qual termine il deposito di detto ricavo rimarrà irrevocabilmente di ragione della finanza, senza esser più convertito in premj d' industria nazionale, come dispone l' art. 19 della legge 22 dicembre 1803, che in tale guisa resta pienamente abrogato.

Di detta determinazione si dà parte a codesta imperiale regia delegazione per notizia e per l' opportuna comunicazione da farsene alla camera di commercio locale.

Milano, il 7 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 108. ) *Permessa l'introduzione delle matrici dei caratteri per uso di tipografia contro il pagamento del dazio anteriormente fissato.*

7 luglio 1819.

N.° 9800-1199. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Per recente determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale in data 9 giugno, n.° 22589-2537, è permessa per ora l'introduzione delle *matrici* dei caratteri per uso di tipografia contro il pagamento del dazio anteriormente fissato.

La disposizione quindi della notificazione 22 marzo 1819 alla nota 4 della partita 13, che ordina *di trattare i caratteri per istampare o ad uso di tipografia e le matrici dei medesimi come manifatture di quel metallo o di quelle composizioni di metallo di cui sono composte*, non s' intenderà aver effetto che *pei caratteri.*

L' imperiale regia delegazione così informata di questa superiore facilitazione potrà farne comunicazione alle camere di commercio per rispettiva intelligenza e per norma di quelli che fossero nel caso di approfittarne.

Milano, il 7 luglio 1819.

STRASSOLDO.

( N.° 109. ) *Autorizzate le singole direzioni di finanza ad ordinare il pagamento delle spese dipendenti da contratti sanzionati dal governo.*

8 luglio 1819.

N.° 9666-1186. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie direzioni delle dogane, del demanio, delle poste, della zecca e del lotto.*

All' effetto di prevenire ogni riclamo per parte dei somministratori dei generi alla finanza in causa di ritardo ai pagamenti indispensabile coll' attuale sistema di liquidazione, ha il governo determinato

« Che per le spese dipendenti da contratti
» già dal governo sanzionati siano le singole
» direzioni abilitate ad ordinarne il paga-
» mento senz' altra parziale autorizzazione
» governativa, previa però sempre la liqui-
» dazione del dipartimento di contabilità vi-
» dimata dall' imperiale regia direzione ge-
» nerale di contabilità. »

Si rende intesa di tale determinazione codesta imperiale regia direzione, che avrà cura di attenervisi rigorosamente, come di osservare nel resto in quanto non vi è derogato col presente, al dispaccio 19 scorso marzo, n.° 1676-447 e 2083-550.

Milano, 8 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 110. ) *DICHIARATO incompatibile che i condannati per gravi trasgressioni politiche abbiano ad espiare la pena in unione coi condannati criminali.*

8 luglio 1819.

N.° 16511-1112. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Venne a cognizione del governo che le giudicature politiche dirigono alle case di pena ed a quella di deposito in Milano i condannati per gravi trasgressioni politiche.

Non essendo compatibile colle disposizioni del vigente codice penale che tali condannati abbiano ad espiare la pena in luoghi ed in unione a condannati criminali, sarà cura dell' imperiale regia delegazione il disporre tostamente che non abbiano d' ora in avanti più luogo siffatti irregolari traduzioni, dovendo i condannati politici espiare la pena nelle carceri del luogo ove è stata pronunciata la loro sentenza.

Nell' ipotesi che le carceri di qualche pretura non bastino a custodire i proprj condannati, dovrà indilatamente informarsi il governo, indicando i locali ad uso di carceri

e loro capacità, il numero degl' inquisiti che in via ordinaria vi son rinchiusi, e quelli dei condannati pei quali si rendesse indispensabile una diversa destinazione.

Milano, 8 luglio 1819.

STRASSOLDO.

---

( N.° 111. ) *Contro quali condannati debitori per ispese e tasse processuali dovranno gli esattori e tassatori presso i tribunali criminali e le giudicature politiche intraprendere gli atti onde conseguirne il pagamento.*

9 luglio 1819.

N.° 7012-2288. Circolare.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Abbenchè si ritenga fermo in massima il prescritto nelle governative circolari 17 settembre 1818, n.° 13814-3473, e 27 gennajo p.° p.°, n.° 19881-6778, circa al modo regolare di esimere dal pagamento delle spese e tasse processuali i condannati tanto per delitti, che per gravi trasgressioni di polizia, a

termini degli articoli 537. parte prima, e 451, parte II del vegliante codice penale, il governo non ha potuto a meno di prendere in considerazione il grave dispendio e la defatigazione che inutilmente occorrerebbero agli esattori demaniali ed ai tassatori ove sopra tutti indistintamente i condannati suddetti dovessero intraprendere gli atti del loro istituto, senza eccettuarne per alcuna guisa que' molti che per la notoria mendicità loro o pel loro vagabondaggio, o per essere in estero stato domiciliati, sogliono pure troppo non lasciare evidentemente alcuna lusinga d' incasso.

Per riparare a questo inconveniente il governo ha trovato opportuno di stabilire che gli esattori e tassatori presso i tribunali criminali, e le giudicature politiche ne' capiluoghi di provincia debbano, prima d' intraprendere qualunque atto, rimettere le note de' debitori per condanna a pagamento di spese processuali alle imperiali regie delegazioni provinciali, le quali, assunte donde crederanno più opportuno le informazioni più scrupolose, ritorneranno poi le medesime note agli esattori e tassatori suddetti coll' indicazione di quelli fra gli accennati debitori che si avessero a ritenere per notoriamente insolvibili, in forza di che rimarranno abilitati gli

effetto senza avere riportata la sanzione superiore; nei casi in cui questa non avendo trovato opportuno di modificarli secondo le norme additate dal § 413, gli ha confermati o mitigati.

Il § 418 però stabilisce che i ricorsi contro i giudicati, i quali devono essere sottoposti alla superiore approvazione, debbano aver luogo nel termine di tre giorni.

A senso di quest' ultimo paragrafo quindi sarebbe ammissibile il ricorso contro quei giudicati dell' autorità politica, i quali furono da questa assoggettati al governo, e ne hanno riportata l' approvazione.

Essendo avvenuto che alcune autorità hanno talvolta licenziati de' condannati i quali ricorsero contro giudicati che riportarono la sanzione governativa, dichiarando non essere ammissibile il ricorso, atteso che si avevano due giudizj conformi, mentre alcune altre ammisero il ricorso di altri condannati che si trovavano in egual caso; quest' aulico dicastero, a fine di conseguire la necessaria uniformità in quest' argomento, ha trovato opportuno di stabilire una chiara e precisa norma in questo proposito.

Il beneficio del ricorso consiste principalmente nel diritto che si accorda al condannato di chiedere la comunicazione de' motivi

del giudicato della prima istanza, e di oppugnarli punto per punto, il che non può aver luogo ove il giudizio pronunciato dalla prima istanza venga d'ufficio assoggettato all'autorità superiore. Il condannato quindi si trova a molto miglior condizione nel primo caso che nel secondo.

Ma da ciò seguirebbe che il ricorso sarebbe concesso al condannato nei casi di minor entità, mentre nei più importanti il giudicato, a senso de' §§ 400, 402 e 407, deve essere sottoposto d'ufficio all'autorità superiore, la quale quindi non avrebbe in questi casi che la sola esposizione della prima istanza per base del proprio giudizio.

Così, per cagion d'esempio, sarebbe ammissibile il ricorso di quell'individuo che fu condannato dall'autorità politica di prima istanza a 10 colpi di bastone, cioè egli avrebbe diritto di presentare all'autorità superiore i suoi motivi d'opposizione al giudicato, poichè la prima istanza è autorizzata a far eseguire questa sua sentenza, mentre quello che fu condannato alla pena di 25 colpi di bastone non avrebbe diritto al ricorso.

È stato stabilito che i giudicati debbano essere sottoposti d'ufficio all'autorità superiore pel motivo che si vuole conseguire la maggior possibile certezza, che ne' casi di

maggior importanza le rispettive autorità abbiano proceduto colla dovuta regolarità, quand'anche il condannato non se ne dolesse.

Se però il condannato vuol ricorrere, non può per questo motivo essergli tolto il diritto al ricorso.

Finalmente convien riflettere che una sentenza, la quale per aver effetto deve riportare la sanzione dell' autorità superiore, non può ancora considerarsi qual giudicato, ma lo diviene allora soltanto quando essa ha effettivamente riportata l' approvazione superiore. Non si può quindi ritenere che quando l' autorità superiore ha accordata la sua sanzione al giudizio della prima istanza, vi siano due giudicati uniformi, il che sarebbe allora soltanto quando in seguito ad un ricorso del condannato la superiore autorità avesse confermato il giudizio pronunciato dalla prima istanza.

Per tutti questi motivi si determina che in tutti i casi in cui il condannato ricorre contro un giudicato il quale dovette d' ufficio essere assoggettato all' approvazione dell' autorità superiore, quand' anche l' abbia effettivamente riportata, il di lui ricorso, qualora sia presentato entro il prescritto termine, debba essere accettato, debbano essergli comunicati i motivi del giudicato, ed il ricorso

In tali casi possono le autorità competenti far uso dei mezzi che sono in facoltà della polizia.

Tosto però che venga contestato il possesso, e si tratti della legittimità o illegittimità del medesimo, la decisione relativa non è delle autorità politiche, ma delle autorità giudiziarie.

Tanto si comunica a codesta delegazione per sua norma.

Milano, il 12 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

della notificazione 4 marzo passato abbia a rilasciarsi al proprietario di esse merci ad ogni richiesta ch' egli ne faccia, ben inteso che non sia trascorso il tempo delle prescrizioni stabilite dal vigente codice civile austriaco; e spirato il qual termine il deposito di detto ricavo rimarrà irrevocabilmente di ragione della finanza, senza esser più convertito in premj d' industria nazionale, come dispone l' art. 19 della legge 22 dicembre 1803, che in tale guisa resta pienamente abrogato.

Di detta determinazione si dà parte a codesta imperiale regia delegazione per notizia e per l' opportuna comunicazione da farsene alla camera di commercio locale.

Milano, il 7 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 108. ) *Permessa l'introduzione delle matrici dei caratteri per uso di tipografia contro il pagamento del dazio anteriormente fissato.*

7 luglio 1819.

N.° 9800-1199. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Per recente determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale in data 9 giugno, n.° 22589-2537, è permessa per ora l'introduzione delle *matrici* dei caratteri per uso di tipografia contro il pagamento del dazio anteriormente fissato.

La disposizione quindi della notificazione 22 marzo 1819 alla nota 4 della partita 13, che ordina *di trattare i caratteri per istampare o ad uso di tipografia e le matrici dei medesimi come manifatture di quel metallo o di quelle composizioni di metallo di cui sono composte*, non s' intenderà aver effetto che *pei caratteri.*

L' imperiale regia delegazione così informata di questa superiore facilitazione potrà farne comunicazione alle camere di commercio per rispettiva intelligenza e per norma di quelli che fossero nel caso di approfittarne.

Milano, il 7 luglio 1819.

STRASSOLDO.

( N.° 109. ) *Autorizzate le singole direzioni di finanza ad ordinare il pagamento delle spese dipendenti da contratti sanzionati dal governo.*

8 luglio 1819.

N.° 9666-1186. Circolare.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie direzioni delle dogane, del demanio, delle poste, della zecca e del lotto.*

All' effetto di prevenire ogni riclamo per parte dei somministratori dei generi alla finanza in causa di ritardo ai pagamenti indispensabile coll' attuale sistema di liquidazione, ha il governo determinato

« Che per le spese dipendenti da contratti » già dal governo sanzionati siano le singole » direzioni abilitate ad ordinarne il paga- » mento senz' altra parziale autorizzazione » governativa, previa però sempre la liqui- » dazione del dipartimento di contabilità vi- » dimata dall' imperiale regia direzione ge- » nerale di contabilità. »

Si rende intesa di tale determinazione codesta imperiale regia direzione, che avrà cura di attenervisi rigorosamente, come di osservare nel resto in quanto non vi è derogato col presente, al dispaccio 19 scorso marzo, n.° 1676-447 e 2083-550.

Milano, 8 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 110. ) *DICHIARATO incompatibile che i condannati per gravi trasgressioni politiche abbiano ad espiare la pena in unione coi condannati criminali.*

8 luglio 1819.

N.° 16511-1112. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Venne a cognizione del governo che le giudicature politiche dirigono alle case di pena ed a quella di deposito in Milano i condannati per gravi trasgressioni politiche.

Non essendo compatibile colle disposizioni del vigente codice penale che tali condannati abbiano ad espiare la pena in luoghi ed in unione a condannati criminali, sarà cura dell' imperiale regia delegazione il disporre tostamente che non abbiano d' ora in avanti più luogo siffatti irregolari traduzioni, dovendo i condannati politici espiare la pena nelle carceri del luogo ove è stata pronunciata la loro sentenza.

Nell' ipotesi che le carceri di qualche pretura non bastino a custodire i proprj condannati, dovrà indilatamente informarsi il governo, indicando i locali ad uso di carceri

( N.° 116. ) *Demandate alle autorità giudiziarie le attribuzioni del soppresso ispettorato alle carceri in ciò che è relativo all'amministrazione delle carceri criminali, ed alla podestà politica quanto concerne le carceri politiche. Norme per regolare e distinguere le spese relative a quest' ultime.*

16 luglio 1819.

N.° 17124-2164. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Dappoichè colla soppressione dell' ispettorato alle carceri tutto ciò che è relativo all' amministrazione delle carceri criminali fu demandato interamente alle autorità giudiziarie, e non rimase alla podestà politica altra cura fuor di quella che concerne le carceri politiche, egli è di tutta importanza che le spese relative a queste ultime si tengano esattamente distinte secondo gli oggetti ai quali servono le carceri stesse. E poichè le carceri politiche altre servono alla custodia o punizione degl' imputati o condannati per titolo di gravi trasgressioni politiche, ed altre servono per gl' individui che la polizia amministratrice per viste d' ordine pubblico

o per altre ragioni dipendenti dal suo istituto trova opportuno di far custodire; così è necessario che ogni qual volta o si trasmettono conti, o si riferisce dalle imperiali regie delegazioni intorno a qualche occorrenza relativa alle carceri politiche o al personale addetto alle medesime, si abbia la massima attenzione nell' indicare se trattasi di cosa dipendente dalle giudicature politiche, ovvero dalla polizia amministrativa. Non constando poi con sufficiente precisione se in tutti i luoghi ove esistono carceri vi abbiano distinte prigioni pei detenuti dipendenti dalle giudicature politiche e per gli altri che dipendono dalla polizia amministrativa, restano incaricate le imperiali regie delegazioni di riferire al governo nello spazio di tre settimane, se ed in quali luoghi fra quelli che sono nella loro giurisdizione esistano carceri politiche e carceri di polizia; ed ove queste ultime mancassero, le regie delegazioni, prese all'uopo le opportune informazioni, proporranno al governo i loro divisamenti intorno al modo di provvedere a tale difetto. Frattanto, in pendenza delle risposte che le regie delegazioni saranno per dare, e de' progetti che si troveranno in grado di fare, si raccomanda loro di avvertire con premura a tener separata ogni loro proposizione per modo che si possa

conoscere senza dubbiezza a quale dei titoli di giudicatura politica o di polizia debbansi applicare le spese che saranno nel frattempo per occorrere, essendo diversi i fondi applicabili all'uno e all'altro titolo di spesa.

Milano, il 16 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

---

( N.° 117. ) *Determinato il numero degli alunni presso i tribunali e presso le preture. Requisiti per aspirare all' alunnato.*

16 luglio 1819.

N.° 6583-2144. CIRCOLARE.

*L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze.*

Con sovrana risoluzione 28 giugno a. c. si è degnata S. M. di approvare le norme già stabilite dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, che il numero degli alunni non debba eccedere in generale la metà degli scrittori presso ciascun tribunale; che presso le preture di prima classe

non debba essere maggiore di tre ; di seconda e di terza classe non maggiore di due, e di quarta classe non maggiore di uno; che la prima loro nomina sia provvisoria e da assumersi con semplice promessa di taciturnità, dovendo poi ciascun presidente e pretore dopo sei mesi informare della loro condotta, zelo e capacità per essere confermati quando siano meritevoli ed ammessi al regolare giuramento d' ufficio; che non basta il comprovarsi dall' individuo, il quale aspira all'alunnato, che abbia i necessarj mezzi di sussistenza, ma deve anche comprovare il possedimento delle cognizioni necessarie, ed una moralità e costumi irreprensibili; che approvati all' alunnato stabile, deve alla fine d' ogni anno ciascun presidente e pretore sottoporre rapporto intorno alla loro condotta, zelo e capacità, come si pratica rispetto agli ascoltanti, per essere ritenuti o congedati secondo le risultanze, di che gli alunni stessi dovranno essere diffidati all'atto della loro conferma.

La premessa sovrana risoluzione si comunica perciò alle imperiali regie prime istanze per loro norma, e perchè sappiano in ogni occasione prestarvi la dovuta osservanza.

Milano, il 16 luglio 1819.

PATRONI, Presidente.

( N.° 118. ) *Norme nel ricevere le offerte a voce nelle trattative di appalti militari per proviande.*

19 luglio 1819.

N.° 17243-2587. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Si comunica a codesta imperiale regia delegazione copia di nota del 26 giugno p.° p.°, n.° 1592 S. dell'imperiale regio comando generale militare, e dell'annessovi dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita riguardo alle offerte a voce che venissero fatte nelle trattative per appalti di sussistenze militari, acciò le serva di notizia.

Milano, il 19 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

---

N.° 1592.

Si comunica qui unito in copia all'imperiale regio governo, in seguito di un rescritto dell'imperiale regio aulico consiglio di guerra a questo general comando pervenuto, portante la data del 7 del corrente, lettera A,

n.° 3105, ciò che l'imperiale regia aulica cancelleria d'intelligenza coll'imperiale regio aulico consiglio di guerra ha trovato di ordinare riguardo, se ed in quanto si possano ricevere anche le offerte a voce nelle trattative d'appalti militari per proviande, pregandolo a volerne informare anche le regie delegazioni, mentre anche il generale comando ne renderà partecipi per loro norma tutti i magazzini di proviande.

Vienna, il 26 giugno 1819.

*Dispaccio in data* 16 *maggio* 1819 *rilasciato a tutti i governi, eccettuati quelli di Venezia, Zara, Milano e sopra l'Ens.*

La cancelleria aulica d'intelligenza coll'imperiale regio consiglio di guerra ha risoluto di non escludere totalmente le offerte a voce per le trattative delle sussistenze militari, pure di limitarle in modo che le commissioni locali prima ancora dell'apertura delle trattative possano tra i concorrenti presenti far la dimanda, se tra i presenti vi sieno dei possessori di fondi e degli artieri i quali non abbiano ancora presentata la loro offerta per iscritto. Allora gl'individui che si annunzieranno dovranno essere uno per volta chiamati prima che s'incomincino le trattative.

La commissione riceverà la loro offerta orale, e dovrà distribuirla nella classificazione delle altre offerte per la destinazione del giro delle trattative.

Ciò però non deve aver mai luogo che a favore de' contadini ed artieri illetterati, mentre gli abbozzi in iscritto servono sempre di un sicuro punto d' appiglio per incominciare le trattative medesime ed avere le offerte nel più breve tempo possibile, poichè altrimenti accorti negoziatori si darebbero ogni cura di aspettare a dar verso la fine le loro offerte a voce, onde potersi regolare a norma delle offerte, in qualche modo sperimentate, degli altri concorrenti.

Del rimanente non si può togliere, per de' singoli forti motivi già indicati, che anche altri individui presentino le loro offerte a voce anche duranti le trattative.

Quindi l' imperiale regio governo ( la reggenza ) avrà a renderne intese nel dovuto modo le commissioni per le trattative, indicando loro altresì che per le prossime trattative delle sussistenze per l' anno militare 1820 abbiano a contenersi a norma di questo regolamento.

( N.° 119. ) *PATENTE d' invenzione accordata ai fratelli* Galvani *di Pordenone per la macchina di purgare senza l'uso del sapone i materiali inservienti alla fabbricazione della carta.*

20 luglio 1819.

N.° 17421-1188 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Si è degnata S. M. I. R. A. di accordare ai fratelli *Galvani* di Pordenone una patente d' invenzione in data 24 gennajo 1818 portante privativa per far uso in tutto il regno lombardo-veneto per lo spazio di cinque anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, di una macchina da loro inventata ed eseguita, onde purgare senza l' uso del sapone i materiali inservienti alla fabbricazione della carta.

Nel rendere di ciò intesa codesta imperiale regia delegazione provinciale, resta incaricata di far registrare ne' proprj uffici l' analogo avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, e ciò a termini del disposto dall' articolo 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l' osservanza delle di cui prescrizioni e norme venne rilasciata la suindicata patente.

Milano, il 20 luglio 1819.

STRASSOLDO.

( N.° 120. ) *Metodo da osservarsi in via di massima nelle incertezze di competenza di giudizio tra l' autorità politico-amministrativa e la giudiziaria.*

21 luglio 1819.

N.° 16734-1877 = 17456-1965. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

La cancelleria aulica riunita ha comunicato al governo copia d' un decreto abbassato dal supremò tribunale di giustizia in Verona ai tribunali d' appello di Milano e di Venezia, in cui è indicato il metodo da osservarsi in via di massima nelle incertezze di competenza di giudizio tra l' autorità politico-amministrativa e la giudiziaria.

Si rimette una copia di tale decreto anche alle delegazioni provinciali per rispettiva loro notizia.

Milano, il 21 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 17592-1066.

*L'aulica cancelleria riunita all'imperiale regio governo di Milano.*

Quest' imperiale regia aulica cancelleria ha convenuto col voto dell' imperiale regio senato del supremo tribunale di giustizia in Verona, che in via di massima nelle incertezze di competenza di giudizio tra l' autorità politico-amministrativa e la giudiziaria si segua il metodo costì già usato più volte felicemente, il quale è indicato nella qui unita copia di decreto che il prefato inclito senato trasmette ai tribunali d' appello di Milano e Venezia, e a cui in conseguenza dovrà esattamente attenersi codesto imperiale regio governo all' evenienza dei casi.

Vienna, il 25 giugno 1819.

*Firmat.* SAURAU.

N.° 17592-1066.

Molte volte si è rilevato che o l' ignoranza delle parti, o la mira di allontanare la decisione delle cause portate alla cognizione dei tribunali giudiziarj ha elevato dei dubbj di competenza amministrativa politica, ove non si trattava che di oggetti d'interesse privato e di contestazioni di giurisdizione ordinaria.

Per togliere possibilmente questo abuso si prescrive all' imperiale regio tribunale d' appello che pervenendo al medesimo gli atti di una causa perchè sia opposta l' eccezione di incompetenza giudiziaria, in vece d' innoltrare immediatamente gli atti stessi a questo senato lombardo - veneto del supremo tribunale di giustizia a senso del § 33 del regolamento giudiziario civile, abbia a comunicare le carte all' imperiale regio governo per la sua dichiarazione. Se il governo riconosce che la causa non richiama le ispezioni politico-amministrative, rimanendo tolto il dubbio di competenza, il tribunale d' appello ritornerà senz'altro gli atti alla prima istanza per l' ulteriore corso della causa. Se poi il governo opina per l' incompetenza giudiziaria, in tale caso si dovrà innoltrare di volta in volta gli atti colla nota responsiva del governo a questo senato per l' ulteriore deliberazione. Nel mentre si comunica questa provvisoria direzione a cotesto imperiale regio tribunale d' appello per la corrispondente osservanza, si previene il medesimo che l' imperiale regio governo otterrà le opportune istruzioni corrispondenti dai superiori aulici dicasteri competenti coi quali la direzione fu in precedenza stabilita.

Vienna, il 25 giugno 1819.

( N.° 121. ) *Schiarimenti per l' osservanza della convenzione conchiusa colla corte di Berlino per la reciproca consegna dei disertori.*

22 luglio 1819.

N.° 17406-1959 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

All' oggetto di evitare i dubbj che potessero nascere sulla pratica intelligenza della convenzione conchiusa colla corte di Berlino per la reciproca consegna de' disertori, e comunicata alle delegazioni col dispaccio 11 maggio p.° p.°, n.° 7244-805, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita ha trovato opportuno di dare i seguenti schiarimenti:

Tutte le volte che nella convenzione suddetta si trova espressa la somma in talleri prussiani, si deve intendere per ogni tallero un fiorino e venticinque carantani di moneta di convenzione sul piede austriaco. Il tallero di Prussia si divide in 24 grossi fini, così che la bonificazione del mantenimento di un disertore stabilito a 3 grossi di Prussia importa carantani 10 $^5/_8$, e quella di un cavallo carantani 14 $^1/_6$, equivalenti a grossi 4. La taglia stabilita in 5 talleri per la consegna di un

disertore equivale a 7 fior. e 5 car., ed a 14 fior. e 10 car. quella di un disertore col cavallo.

Non viene affatto esclusa la corrispondenza tra le autorità alla frontiera della stipulazione dell'art. 9, che determina doversi addrizzare ai governi o ai comandi generali le richieste per la consegna dei disertori. Tutte le volte che un disertore si troverà ancora sotto la giurisdizione delle autorità della frontiera, potranno in vigore dell'art. 21 essere spediti con lettere requisitoriali alle autorità rispettive della frontiera degli accommessi, e potrà in questa via aver luogo la consegna del disertore. In tutti gli altri casi ove il disertore non si trovi più nella giurisdizione delle autorità alla frontiera, è inutile l'addrizzarsi ad essi, ed allora la corrispondenza dovrà esser tenuta secondo quanto è stabilito all'art. 9 della convenzione.

Si comunicano tali schiarimenti alle delegazioni medesime per opportuna norma all'evenienza dei casi.

Milano, il 22 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 122. ) *Comunicazione del rescritto 27 marzo della regia corte di Baviera a favore dei proprj sudditi emigrati avanti il 1.° gennajo anno corrente.*

22 luglio 1819.

N.° 17430-1961 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Con dispaccio 30 giugno ora scorso, n.° 19929-1976, l' aulica cancelleria riunita ha comunicato al governo copia del rescritto 27 marzo p.° p.° della regia corte di Baviera, in cui sono dimostrate le favorevoli disposizioni da essa compartite per quelli fra i suoi sudditi i quali emigrarono, passando negli stati austriaci anteriormente al 1.° gennajo 1819.

Si rimette una copia di tale rescritto alle delegazioni provinciali con incarico di renderne informate le autorità locali da esse dipendenti, affinchè queste trovandosi nei rispettivi circondarj dei sudditi bavari, ch' essendo prima di detta epoca emigrati riclamassero ora il conseguimento delle patrie loro sostanze, possano dar loro le convenienti istruzioni, come pure perchè nel caso prevengano i sudditi bavari che fossero emigrati dopo il 1.°

gennajo suddetto, e riclamassero per ottenere la cittadinanza austriaca, esser loro necessario di rivolgersi direttamente al proprio governo per conseguire il consenso dell' emigrazione, onde non abbiano a soffrire danno nel caso che possedessero sostanze in Baviera, o sperassero di colà ottenerne.

Milano, il 22 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

---

In occasione delle molte istanze che vengono presentate per ottenere suppletoriamente la concessione d'emigrazione o d'esportazione dei beni negl' imperiali regj stati austriaci, ci siamo convinti che queglino i quali emigrarono senza il sovrano permesso hanno dei motivi di scusa che non sarebbero applicabili nel caso di arbitraria emigrazione in altri stati. Per ciò, e in riguardo alle speciali ed amichevoli relazioni che sussistono coll' imperiale regia corte, ordiniamo quanto segue:

1.° A tutti i nostri sudditi, i quali sino al 1.° gennajo del corrente anno hanno emigrato senza nostro consenso, si accorda questo colle presenti suppletoriamente.

2.° Quindi verranno ad essi restituiti senza altra richiesta i loro beni, in quanto sieno stati sequestrati soltanto a titolo d'illecita emigrazione o traslocamento, tostochè verrà provata la loro ricezione alla sudditanza austriaca.

3.° Dai vantaggi di questa disposizione sono eccettuati i disertori e queglino i cui beni sieno già stati effettivamente demaniati; ai primi non potrà accordarsi mai la restituzione; ai secondi però soltanto in casi straordinarj, che dovranno a noi rappresentarsi con rapporto.

4.° Chi dopo il primo gennajo 1819 emigra o si stabilisce negl' imperiali regj stati austriaci senza averne prima ottenuto il sovrano consenso, sarà trattato senz' altri riguardi a norma delle vigenti leggi. Siccome col mezzo di questa nostra disposizione si supplisce soltanto al consenso d'emigrazione per que' sudditi i quali prima del 1.° gennajo 1819 sono arbitrariamente emigrati negl' imperiali regj stati austriaci, o vi sono stabiliti, così s' intende che colla presente non si porta verun cambiamento alle leggi vigenti sulla restituzione medesima dei beni, e sull' adempimento dei doveri dalle medesime prescritti per parte degli emigrati.

Baviera, il 27 marzo 1819.

(N.° 123.) *Risoluzione sulle competenze delle diete ai commissarj di circolo ed agli aggiunti di delegazione in occasione di viaggi relativi agli appalti delle sussistenze militari.*

24 luglio 1819.

N.° 17431-2627 P. CIRCOLARE.

*L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Per intelligenza e norma si comunica a codesta imperiale regia delegazione copia di aulico dispaccio dell' imperiale regia cancelleria riunita portante una determinazione sovrana sul quesito proposto a S. M., se competono le diete ai commissarj di circolo ed agli aggiunti di delegazione in occasione di viaggi relativi agli appalti delle sussistenze militari.

Milano, il 24 luglio 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 19610-660.

Sopra il quesito umiliato a S. M. da quest' aulica cancelleria, se competano le diete ai commissarj di circolo ed agli aggiunti di delegazione allorchè intraprendono dei viaggi in oggetti di subarrendamento, è piaciuto alla M. S. di prescrivere con sovrana risoluzione del 6 giugno da Roma quanto segue:

« Incumbendo per dovere d' ufficio ai ca-
» pitanati circolari la cura degli affari di sub-
» arrendamento, i commissarj di circolo e
» gli aggiunti di delegazione devono esser
» trattati dietro questo principio pei viaggi
» che fanno in oggetti di subarrendamento, e
» qualora non ispettasse loro in conseguenza
» l' assegno delle diete, io accordo che ove
» si tratti di distinto impegno dimostrato per
» la promozione dell' affare, o in altri casi
» straordinarj, vengano accordate loro caso
» per caso delle gratificazioni. »

Tale sovrana risoluzione dovrà servire all' imperiale regio governo di norma per l'avvenire.

Vienna, il 1.° luglio 1819.

*Firmat.* SAURAU.

( N.° 124. ) *I cursori già esistenti presso i cancellieri del censo trasmutati in iscrittori collo stipendio di fiorini 200, ed alla denominazione di* cancelliere del censo *sostituita quella di* commissario distrettuale.

24 luglio 1819.

N.° 17327-1182 P. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Con dispaccio del giorno 23 giugno p.° p.° l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita ha partecipato che S. M. con sovrana risoluzione dell' 8 detto mese si è degnata di determinare che i cursori già esistenti presso i cancellieri del censo sieno trasmutati in iscrittori coll' annuo stipendio di fiorini 200; che alla denominazione di *cancelliere del censo* sia sostituita quella di *commissario distrettuale*, e che in modo corrispondente allo scopo prefisso, e senza alcun nuovo peso a carico de' comuni sia applicato a tutte le delegazioni il metodo già in corso presso di alcuni della Lombardia di servirsi del pedone distrettuale per la diffusione delle lettere, onde ottenere la necessaria corrispondenza tra i comuni e il capoluogo del distretto.

Mentre il governo comunica a codesta imperiale regia delegazione la premessa sovrana risoluzione, la incarica di disporre acciocchè sia immediatamente sostituita la denominazione di *commissario distrettuale* a quella di *cancelliere del censo*, e di rassegnargli una tripla per ciascun distretto degl' individui che l' anzidetta delegazione crederà opportuni ad esser proposti come scrittori alla nomina di S. M., facendosi carico di quelli che servono attualmente presso le cancellerie distrettuali nella qualità di scrittori provvisorj o terzi individui, corredata della relativa tabella di qualificazione.

Per rispetto poi alla destinazione dei pedoni distrettuali, essendo una tale istituzione conosciuta già e praticata prima del 1796 in alcuni luoghi delle antiche provincie lombarde, fu anche in oggi riattivata con felice successo in varie provincie.

Il detto pedone distrettuale incaricato di diramare tutte le lettere della cancelleria dovrebbe stabilirsi nel comune ove la medesima risiede, ed essere stipendiato col fondo da formarsi mediante i risparmj su tutti gli stipendj dei cursori dei comuni esonerati per tal modo dall' obbligo di recarsi periodicamente presso le cancellerie per ritirare le

lettere dirette alle rispettive deputazioni amministrative, e le stampe da pubblicarsi ne' singoli comuni.

Dietro tali norme codesta imperiale regia delegazione si occuperà di una tale istituzione, e rassegnerà poi al governo un elenco nominativo dei pedoni distrettuali della sua provincia collo stipendio rispettivamente assegnato, e coll' epoca e durata del contratto coi medesimi stipulato, accennandosi in via d' asta o di trattativa.

Sarà egualmente cura della ripetuta delegazione, allorquando saranno attuati i detti pedoni, di procurare sullo stipendio de' cursori comunali, i quali vanno ad essere esonerati dal surriferito obbligo, quel risparmio che, avuto riguardo alle circostanze dei rispettivi comuni, potrà essere consentaneo.

Milano, il 24 luglio 1819.

STRASSOLDO.

( N.° 125. ) *Accordati all' uditorato dell' imperiale regio comando generale militare due praticanti coll' annua gratificazione di 200 fiorini oltre l' alloggio.*

27 luglio 1819.

N.° 6877-2224. CIRCOLARE.

*L' imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze.*

Sopra rapporto dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, S. M. I. R. con sovrana sua risoluzione 25 marzo anno corrente si è degnata di accordare all' uditorato dell' imperiale regio comando generale militare due praticanti coll' annua gratificazione di 200 fiorini, e col gratuito alloggio in qualche locale militare quando non ne fossero diversamente provveduti.

Devono questi comprovare la loro patria ed età, lo stato di possidenza, la buona condotta e quelle altre scientifiche cognizioni che possedessero, e di aver compito il corso regolare degli studj legali con ottenimento della prima classe. Egli è poi indispensabile che siano perfettamente istrutti della lingua italiana e tedesca, e sappiano scrivere e parlare l' una e l' altra lingua con eguale capacità.

Ciò si comunica alle imperiali regie prime istanze per norma specialmente degli ascoltanti ed alunni, loro significando che le petizioni devono essere presentate all' imperiale regio comando generale militare residente in questa città.

Il presente decreto sarà tenuto affisso per un congruo tempo nelle rispettive cancellerie.

Milano, il 27 luglio 1819.

PATRONI, Presidente.

---

( N.° 126. ) *Qualunque ufficiale nominato cavaliere dell' ordine militare di Maria Teresa dev' essere inscritto nella matricola dello stato equestre.*

6 agosto 1819.

N.° 18553-2788 P. Circolare.

*L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Con sovrano viglietto di gabinetto in data 19 giugno p.° p.°, partecipato a questo governo da aulico dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita dell' 8 luglio ora scaduto al n.° 21290-1364, S. M. I. R. si è degnata

di significare essere sovrano suo volere che ciascun ufficiale o generale nominato cavaliere dell' ordine militare di Maria Teresa, il quale non è già aggregato allo stato equestre o ad un altro ancora più elevato grado di nobiltà, venga inscritto nella matricola dello stato equestre, e ad ogni richiesta sua propria ovvero de' suoi successori, semprechè legittimino la loro discendenza col produrre il diploma dell' ordine e le altre regolari prove, venga spedito verso il semplice pagamento delle tasse di cancelleria il formale diploma di stato equestre.

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione per opportuna sua norma.

Milano, il 6 agosto 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 127. ) *Classificazione per l' applicazione delle tasse giudiziarie in oggetti di giurisdizione contenziosa portate dalla notificazione 5 gennajo 1816 e dal successivo regolamento 15 detto mese.*

6 agosto 1819.

N.° 11733. Circolare.

*L' imp. regia direzione del demanio, ecc. agl' imp. regj signori intendenti delle finanze, ai signori ufficiali tassatori presso gl' imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.*

Col regolamento provvisorio annesso alla governativa notificazione 5 gennajo 1816 vennero stabilite le diverse classi di tassa a seconda delle magistrature giudiziarie in quell'epoca esistenti. Essendosi poscia col nuovo ordine giudiziario portato dalla governativa notificazione 3 febbrajo 1818 variate le denominazioni e le attribuzioni delle dette magistrature, per togliere qualsisia dubbio che emerger potesse, e nella vista di conciliare l'applicazione delle tasse prescritte dal citato

regolamento coll'attuale organizzazione giudiziaria, l'imperiale regio governo con suo dispaccio 22 luglio p.° p.°, n.° 7231-2361 C., si è degnato di determinare che la classificazione delle tasse giudiziarie in oggetti di giurisdizione contenziosa portate dagli art. 4, 5, 6 e 7 della prelodata governativa notificazione 5 gennajo 1816 e successivo regolamento 15 detto venga per ora applicata in modo che le tasse della prima classe si ritengano stabilite pei tribunali di Milano, quelle della seconda per tutti gli altri tribunali provinciali, quelle della terza per le preture forensi, e quelle della quarta per le preture urbane.

Ciò le si comunica per di lei intelligenza e norma, e per la più sollecita esecuzione di tale governativa determinazione in quella parte che a lei s' aspetta, nell' atto che la direzione attende che a posta corrente le venga indicato il giorno preciso della ricevuta della presente.

Milano, il 6 agosto 1819.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

( N.° 128. ) *Il foro competente per conoscere delle contravvenzioni ai regolamenti di finanza e sulla caccia è quello nel cui circondario viene contestata la frode.*

6 agosto 1819.

N.° 7153-325. CIRCOLARE.

*L' imp. regio tribunale d'appello generale agl'imp. regj tribunali di prima istanza ed alle imp. regie preture delle provincie lombarde.*

Fattosi presente dall' imperiale regio governo che, malgrado le parziali dichiarazioni già emesse e la pratica in corso, alcune preture si credono tuttavia incompetenti a giudicare nelle contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia colle norme prescritte dal decreto 25 agosto 1809, il tribunale d'appello a risparmio d' inutili ripetizioni trova di richiamare a tale riguardo le prime istanze al chiaro testo della circolare governativa 28 agosto 1818, n.° 19356-2119, impressa nella raccolta degli atti ufficiali.

All' effetto poi di togliere altresì ogni pregiudicevole incertezza su l' adequata intelligenza e congrua applicazione delle circolari

28 marzo 1818, n.° 3011, e 19 giugno successivo, n.° 6573, si rende noto a tutte le imperiali regie prime istanze:

1.° Che in pendenza di un regolamento stabile sulle trasgressioni delle leggi di finanza il foro competente per conoscere di simili contravvenzioni in via civile è quello nel cui circondario viene contestata la frode o sia formato il processo verbale o la bolletta d' invenzione;

2.° Che le imperiali regie preture urbane, la cui giurisdizione trovasi per ora limitata alle cause indicate nell' art. 11 della notificazione 3 febbrajo 1818, non possono riputarsi competenti a conoscere e pronunciare sulle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di finanza, benchè la multa incorsa e di cui si domanda il pagamento non eccedesse il limite di lire 150.

Milano, il 6 agosto 1819.

PATRONI, Presidente.

GARLI, Consigliere.

( N.° 129. ) *Ritenuto in vigore il decreto 6 giugno 1806 riguardo ai corpi municipali, ed applicato anche alle congregazioni centrale e provinciali, ed alle deputazioni comunali, in forza del quale contemporaneamente non possono appartenere negl' indicati gradi i parenti ed i collaterali.*

7 agosto 1819.

N.° 18554-2496. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Con venerata risoluzione 28 giugno p.° p.° partecipata all' imperiale regio governo col dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita 14 dello scaduto mese di luglio, n.° 22049-1332, S.M. si è degnata di dichiarare che dee ritenersi in pieno vigore il decreto 6 giugno 1806, cui non fu per anco derogato, e in forza del quale contemporaneamente non potevano appartenere al medesimo corpo municipale gli ascendenti e discendenti di qualsisia grado, gli affini sino al secondo inclusivamente, ed i collaterali entro il quarto grado civile, e di prescrivere che tale decreto sia applicato anche alle congregazioni centrale e provinciali, ed esteso pure alle deputazioni comunali.

L'imperiale regia delegazione provinciale avvertirà di dare esecuzione alla premessa sovrana deliberazione nella parte che la concerne, e farà che sia pure eseguita dalla congregazione provinciale, dalle congregazioni municipali e dalle deputazioni comunali, ai quali corpi dovrà essere partecipata.

Milano, il 7 agosto 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

---

( N.° 130. ) *Escluse dal prenotamento delle tasse per gli atti di volontaria giurisdizione le spese forzose e la mercede dell'opera dei subalterni impiegati.*

10 agosto 1819.

N.° 10500. CIRCOLARE.

*L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.*

Mentre coll'art. 3 della governativa notificazione 5 gennajo 1816 si accordò per gli

atti di volontaria giurisdizione provvisoriamente il prenotamento delle tasse, non essendo ai medesimi applicabili le precedenti tariffe, venne ivi ordinato che le competenze di viaggi, intimazioni di atti, assistenze ad inventarj o stime, stesa ed affissioni di editti, note, requisitorie e responsive si dovessero esigere nella misura prescritta dalla tariffa per gli atti di giurisdizione contenziosa. Chiaro quindi scorgendosi che lo spirito della legge è quello di tenere in sospeso il pagamento del solo premio dell' opera nobile del giudice, e non già quello delle spese forzose e della mercede dell' opera dei subalterni impiegati, la direzione la previene che fra le tasse da esigersi vi è pure quella delle copie di atti in oggetti di volontaria giurisdizione che si domandano dalle parti, le quali dovranno riscuotersi a norma della classificazione portata dalla settima rubrica del regolamento provvisorio annesso alla succitata governativa notificazione 5 gennajo 1816.

Tanto le si partecipa per norma e per la corrispondente esecuzione in attenzione di un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 10 agosto 1819.

PSALIDI,

NARDUCCI, Segretario.

( N.° 131. ) *Ingiunto alle amministrazioni de' luoghi pii di presentare immancabilmente entro il mese di febbrajo di ciascun anno i conti consuntivi dell' anno precedente alle rispettive imperiali regie delegazioni.*

11 agosto 1819.

N.° 19943-1794 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Mentre S. M. I. R. rivolge le paterne sue sollecitudini agli stabilimenti di beneficenza pubblica esistenti nel territorio lombardo, onde sollevarli da quello stato di decadimento in cui una gran parte di essi si trova a cagione delle passate vicende, il governo non può in verun modo tollerare il ritardo che si frappone da alcune congregazioni di carità alla presentazione de' conti consuntivi concernenti la loro amministrazione, e meno ogni negligenza e trascuratezza relativamente all' esame ed all' approvazione di essi conti.

Le imperiali regie delegazioni provinciali daranno pertanto i più energici eccitamenti alle congregazioni di carità, ed ove queste non esistano, alle singole amministrazioni

de' luoghi pii, acciocchè abbiano a presentare immancabilmente nei modi regolari, al tempo prescritto dal decreto 5 settembre 1807 all'art. 23, vale a dire entro il mese di febbrajo di ciascun anno i conti consuntivi dell'anno precedente.

Pervenuti tali conti alle delegazioni provinciali, esse invieranno con tutta la sollecitudine all'imperiale regia direzione generale di contabilità, a termini della circolare 10 settembre 1818, n.° 22809-1155, quelli pei quali è riservata al governo l'approvazione giusta l'art. 26 del decreto 25 novembre 1808, e gli altri, cioè i conti delle congregazioni di carità, le di cui rendite non oltrepassino l'annua somma di lire 10000, si dovranno senza indugio esaminare, conformemente alle istruzioni diramate dalla direzione generale di contabilità ed enunciate nella circolare governativa 26 ottobre 1817, n.° 28691-2937, dalle congregazioni provinciali; e se saranno riconosciuti regolari, si approveranno dalle delegazioni provinciali, a senso del sopraccitato art. 26 del decreto 25 novembre 1808.

Ogni semestre poi ossia alla fine dei mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno le delegazioni provinciali trasmetteranno al governo una nota simile al qui acchiuso modello *A*, ed un'altra conforme al modello *B*,

onde possa vedere dalla prima in quale tempo sieno stati presentati dalle congregazioni di carità i conti da approvarsi dal governo stesso, e quando furono inviati alla direzione generale di contabilità, e dalla seconda quando furono presentati quelli da approvarsi da esse delegazioni, e se e quando vennero dalle medesime approvati.

Le note riferibili al primo semestre del corrente anno si rassegneranno dalle delegazioni al governo non più tardi della fine del p.° v.° mese di settembre, ed a quelle uniranno due altre note simili pei conti consuntivi degli anni precedenti al 1818, che non fossero per anco stati approvati definitivamente.

Milano, 11 agosto 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

*NOTA dei conti consuntivi per l'anno 1818 delle congregaz*
*sentati all' imperiale regia delegazione provinciale di. .*
*regia direzione generale di contabilità per l' approvazion*

| Comuni ove sono situate le congregazioni di carità. | Indicazione degli stabilimenti pii da esse amministrati. | Data e numero della presentazione del conto consuntivo. | Data e numero del rapporto della delegazione con cui fu spedito il conto alla imperiale regia direzione di contabilità. | Motiv della non avve o della rita presentaz del con alla imperiale delegazio |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

*nti una rendita maggiore di annue lire 10000 stati pre-semestre dell' anno 1819, e da essa inviati all' imperiale regio governo.*

| ivi la ettuata tione onto a generale abilità. | Data e numero del decreto del governo portante l' approvazione del conto. | *OSSERVAZIONI.* |
|---|---|---|
| | | *NB.* Quando l' approvazione del governo non è definitiva, e che la congregazione di carità deve somministrare degli schiarimenti sopra alcune partite analogamente ai rilievi della direzione generale di contabilità, se ne dovrà far cenno in questa colonna, e s' indicheranno nella medesima i motivi pei quali non abbia essa congregazione ancora somministrati gli schiarimenti. |

*NOTA dei conti consuntivi per l'anno 1818 delle congregaz*
*presentati all' imperiale regia delegazione provinciale di*
*delegazione approvati.*

| Comuni ove sono situate le congregazioni di carità. | Indicazione degli stabilimenti pii da esse amministrati. | Data e numero della presentazione del conto consuntivo. | Data e num della approvaz del co consunt |
|---|---|---|---|
| | | | |

*nti una rendita non maggiore di annue lire 10000 stati*
*. . . . . nel . . . semestre dell' anno 1817, e da essa*

| ...ì a ...enuta ...ardata ...izione ...nto. | Motivi della non seguita approvazione. | OSSERVAZIONI. |
| --- | --- | --- |
| | | *NB.* Nella nota del 1.° semestre si descriveranno tutte le congregazioni di carità con tutti gli stabilimenti da esse amministrati, cioè anche quelle da cui non fossero stati presentati i conti, della quale mancanza dovrà rendersi ragione nella colonna 5.ª della nota stessa.<br>In quella poi del 2.° semestre si ommetteranno soltanto le congregazioni per le quali saranno stati approvati definitivamente i conti nel 1.° semestre. |

(N.° 132.) *Le dimande per l'arresto e la consegna dei coscritti rifugiati nei limitrofi comuni sardi debbono essere dirette all' imperiale regio governo, a senso dell' art. 4 della convenzione seguita fra i due governi.*

11 agosto 1819.

N.° 18994-2848 P. CIRCOLARE.

*L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Il console generale di S. M. sarda residente in Milano rappresenta al governo che vengono fatte tanto dai particolari, quanto dalle amministrazioni comunali molte domande ai signori sindaci dei comuni limitrofi sardi per l' arresto e la consegna de' coscritti che ivi s' introducono per sottrarsi dal servizio militare, e richiamando all'attenzione l'art. 4 della convenzione seguita fra i due governi, prescrivente che la remissione de' coscritti debba farsi dietro domanda del governo o del comandante della provincia, prega a dare le disposizioni di conformità onde sia eseguito l' articolo in modo che le autorità locali sarde non abbiano ad essere indotte in errore dalle domande di semplici particolari od amministrazioni comunali.

Per assecondare quindi la giusta domanda del signor console generale codesta regia delegazione metterà in avvertenza i suoi amministrati ed i communi che in caso di far ricerca di coscritti in estero stato, dovranno a lei dirigersi, affinchè la domanda venga fatta a termini dell' art. 4 della suddetta convenzione.

Milano, 11 agosto 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

---

( N.° 133. ) *NORME per far comprovare l' estimo parziale dei proposti alla carica di deputati alla congregazione centrale o provinciali quando abbiano possidenza comune con altri individui.*

16 agosto 1819.

N.° 19838-2663 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Sulla difficoltà, riferita dall'imperiale regio governo di Venezia all' imperiale regia cancelleria aulica riunita, di far comprovare

l' estimo parziale degl' individui proposti alla carica di deputati alla congregazione centrale o provinciali quando abbiano possidenza comune con altri individui di loro famiglia, il prefato aulico dicastero si è ora compiaciuto di dichiarare che riguardo alle provincie lombarde, nelle quali il censimento è già regolato in modo stabile, sta fermo il disposto dalla sovrana patente 24 aprile 1815, e rispetto alle provincie venete, per le quali non si verificano le stesse circostanze, dovrà determinarsi il suddetto caso della promiscuità d' estimo fra i membri d' una sola famiglia con una dichiarazione giurata per parte dei medesimi.

Tanto le imperiali regie delegazioni avranno cura di partecipare alle rispettive congregazioni provinciali per loro norma.

Milano, il 16 agosto 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 134.) *Incaricate le imperiali regie delegazioni di partecipare all' imperiale regio governo e di far inserire nella gazzetta di Milano le donazioni ed i legati a favore degli istituti di beneficenza.*

16 agosto 1819.

N.° 19224-1739 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Tutte le volte che le imperiali regie delegazioni provinciali, valendosi della facoltà che era accordata dal decreto 5 novembre 1807 ai prefetti del cessato regno d' Italia, autorizzeranno le congregazioni di carità ad accettare le donazioni ed i legati non eccedenti il valore di trecento lire italiane a favore degl' istituti di beneficenza, dovranno immancabilmente informare il governo; e perchè simili benefiche disposizioni possano servire di utile esempio, si commette alle delegazioni medesime di farle note al pubblico con appositi articoli da inserirsi nella gazzetta di Milano.

Milano, il 16 agosto 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

( N.° 135. ) *Esclusa l'anticipazione sul fondo delle tasse delle spese occorrenti per l'inserzione nelle gazzette degli editti giudiziarj.*

19 agosto 1819.

N.° 11731. CIRCOLARE.

*L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.*

Avendo l'imperiale regio tribunale d'appello consultato il senato lombardo-veneto sul punto di procurare degli accordi fra i diversi governi della monarchia relativamente alla spesa dell'inserzione di editti giudiziarj nelle gazzette delle altre provincie della stessa monarchia austriaca tanto per cause di miserabili, quanto per concorso di creditori, il prelodato senato lombardo-veneto ha dichiarato di non trovare sufficienti motivi per provocare dei particolari provvedimenti sul punto suddetto dell'inserzione degli editti nelle gazzette delle dette altre provincie della monarchia, neppure ove si tratti di editti per l'aprimento del concorso de' creditori.

A tenore pertanto delle succennate dichiarazioni che dall'imperiale regio governo vennero comunicate a questa direzione con dispaccio 30 luglio p.° p.°, n.° 11243-3867 C., non si devono quind'innanzi neppure nel caso di aperto concorso di creditori anticipare sul fondo delle tasse le spese occorrenti per l'inserzione nelle gazzette de' menzionati editti.

Nel renderla di ciò intesa per la corrispondente esecuzione, la direzione attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 19 agosto 1819.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

---

( N.° 136. ) *Determinazione sovrana sul voto da emettersi dai due assessori comunali addetti al giudice competente nelle cause di gravi trasgressioni di polizia.*

21 agosto 1819.

N.° 20139-2304 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

In seguito alla consulta umiliata a S. M. dall'imperiale regia cancelleria aulica riunita

sul punto « se i due assessori comunali ad-
» detti al giudice competente, allorchè è a
» trattarsi di gravi trasgressioni di polizia,
» debbano aver diritto a dare il loro voto,
» ed in tal caso di qual peso abbia esso a
» valutarsi », S. M. con venerata risoluzione
del 3 luglio prossimo scorso si è degnata di
ordinare « che abbia di diritto in ogni modo
» a spettare ai due assessori aggiunti al giu-
» dizio sulle gravi trasgressioni di polizia, e
» tratti dal comune del luogo ove s'istituisce
» il processo d'inquisizione l'emettere un voto
» decisivo in conformità del § 380 del codice
» penale, parte II, essendo nei susseguenti
» paragrafi stabilito il modo che debb' es-
» sere in proposito tenuto; cosicchè non ren-
» desi necessaria una ulteriore sovrana dichia-
» razione su questo argomento, intorno a cui
» sono da osservarsi esattamente le già ve-
» glianti disposizioni. »

Si comunica tale sovrana decisione a codesta delegazione provinciale per opportuna intelligenza della medesima e delle dipendenti istanze politiche.

Milano, il 21 agosto 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 137. ) *Decreto promulgato dal governo del cantone Ticino, che assicura l'esecuzione delle sentenze civili pronunziate nel regno lombardo-veneto.*

21 agosto 1819.

N.° 20510-2354 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Per intelligenza di codesta imperiale regia delegazione provinciale si comunica copia del decreto 9 luglio p.° p.° promulgato dal governo del cantone Ticino, che assicura nel territorio di quel cantone l' esecuzione delle sentenze civili pronunziate nel regno lombardo-veneto.

Milano, il 21 agosto 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

---

*Noi Landamano e Consiglio di Stato della repubblica e cantone del Ticino.*

Essendoci stata ufficialmente comunicata una notificazione dell' imperiale regio governo

di Milano del giorno 26 gennajo 1819 concernente una sovrana risoluzione, colla quale sono stabilite pel regno lombardo-veneto alcune norme rispetto all' esecuzione di sentenze pronunciate in estero stato;

Riconosciuto consentaneo alle relazioni di buon vicinato che sussistono tra i due stati, che sia reciprocamente data esecuzione alle rispettive sentenze, ritenuti gli stessi principj, colle sole accidentali variazioni della diversa organizzazione giudiziaria;

Vista la speciale facoltà accordataci dal gran consiglio con messaggio apposito,

DECRETIAMO:

Art. 1. Le sentenze civili pronunciate nel regno lombardo-veneto saranno eseguite dai tribunali del cantone Ticino, quando ne venga loro fatta direttamente la domanda dai creditori, concorrendovi però le seguenti condizioni:

*a.* Che il giudice, il quale pronunciò la sentenza, sia stato competente (in forza dei principj legali generalmente adottati) rapporto al reo convenuto. Nascendo dubbj, e non potendosi appieno sciogliere dalla parte, il tribunale ne domanderà (per l' organo del consiglio di stato) le convenienti dilucidazioni;

*b.* Che la sentenza venga prodotta in originale col certificato d' ufficio che sia passata in cosa giudicata.

2. I tribunali del cantone non procedono mai d' ufficio per l'esecuzione delle sentenze

di cui sopra, ma solamente a richiesta del creditore. È a carico di questi il sollecitare i singoli gradi dell' esecuzione, di specificarne esattamente l' oggetto, di procurarsi ciò che sarà stato riscosso pel suo credito, e di costituire nel luogo del giudizio un procuratore pel caso di assenza.

3. L' esecuzione delle sentenze potrà chiedersi anche per lettere requisitoriali dirette al consiglio di stato, il quale le abbasserà al tribunale competente del cantone, ritenuto tutto quanto è disposto negli articoli precedenti.

4. I cittadini del cantone che non troveranno opportuno di chiedere direttamente dall' imperiale regio giudice lombardo-veneto l' esecuzione di una sentenza, potranno farlo pel canale del consiglio di stato, ritenute le discipline sovr' espresse.

5. Il presente decreto sarà pubblicato per comune intelligenza, e perchè quelli cui compete vi si uniformino.

Bellinzona, il 9 luglio 1819.

Pel Consiglio di Stato,
*Il Landamano*
*Firmat.* G. B. QUADRI.

*Il Segretario di Stato*
*Sott.* V. DALBERTI.

( N.° 138. ) *Ricapiti con cui devono essere accompagnate le merci tanto* indigene, *quanto* estere *che vengono trasportate dalle provincie antiche in quelle di nuovo acquisto, e viceversa.*

26 agosto 1819.

N.° 12619-1582. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Per rendere più difficile la trasgressione delle leggi proibitive, ed impedire la circolazione delle rimanenze delle merci daziate a norma delle cessate tariffe, l'imperiale regia camera aulica generale con suo dispaccio 5 corrente, n.° 33092-820, ha determinato:

1.° Che fino a tanto non sarà introdotto un sistema daziario uniforme in tutte le provincie della monarchia, e levate le linee doganali intermedie, debba restar ferma la prescrizione che tutte le merci *indigene* che vengono trasportate dalle provincie antiche in quelle di nuovo acquisto, e viceversa, abbiano ad essere accompagnate da certificati comprovanti la loro nazionalità, e ciò senza riguardo se sieno o no della qualità delle proibite.

2.° Che per le merci *estere* di permessa importazione debbano essere munite nella loro

circolazione fra le antiche e le nuove provincie dei ricapiti comprovanti il dazio pagato *secondo le nuove tariffe daziarie.*

Di ciò l'imperiale regia delegazione renderà informati i negozianti di codesta provincia.

Milano, il 26 agosto 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

---

( N.° 139. ) *Nell' ammissione di sequestri o di assegni giudiziali sopra salarj di pubblici impiegati si dovrà indicare l'epoca cui si riferisce il debito contratto dall' impiegato.*

27 agosto 1819.

N.° 7756 e 7022.

*L' imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie.*

Secondando quest' imperiale regio tribunale d' appello generale la ricerca fattagli dall' imperiale regio governo con nota 30 marzo anno corrente, ingiunge a tutte le autorità

giudiziarie da esso dipendenti d'indicare sempre nel caso di ammissione di sequestri o di assegni giudiziali sopra salarj di pubblici impiegati nelle relative notificazioni, da farsi a termini dei §§ 370 e 401 al dicastero dal quale la rispettiva cassa è dipendente, a qual epoca si riferisca il debito contratto dall' impiegato.

Milano, il 27 agosto 1819.

PATRONI, Presidente.

RAICICH, Consigliere.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

# CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

## N.° 5.

( N.° 140. ) *Rinnovata la proibizione di ricorrere in revisione contro due conformi sentenze.*

27 agosto 1819.

N.° 7764-2519. CIRCOLARE.

*L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie.*

Dalle frequenti insinuazioni di revisione, che nelle civili cause s' interpongono contro due conformi sentenze, ha dovuto con dispiacere conoscere il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia che molte parti od i loro avvocati erroneamente interpretando la notificazione 12 marzo p.° p.°, si danno a credere che siasi con quella derogato al § 330 del regolamento giudiziario, che non ammette revisione contro due conformi sentenze.

In esecuzione perciò di quanto ha espressamente disposto il sullodato supremo senato con suo aulico decreto 20 corrente mese, n.° 2253-314, si mettono nella debita avvertenza le prime istanze giudiziarie, e si diffidano gli avvocati e le parti che saranno anzi puniti secondo le circostanze coloro i quali si faranno lecito d' insinuare contro due conformi sentenze revisioni illegali.

La presente circolare verrà affissa nelle cancellerie e nelle aule ove si tengono le verbali attitazioni, perchè nessuno possa allegarne ignoranza.

Milano, il 27 agosto 1819.

PATRONI, Presidente.

SILVA, Consigliere.

( N.° 141. ) *Ingiunto alle amministrazioni comunali di non rilasciare, nè vidimare i certificati in carta non bollata.*

4 settembre 1819.

N.° 12536-4350 = 12981-4477. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Assai frequentemente si è dovuto rimarcare che i deputati all' amministrazione comunale ed i loro sostituti in onta al disposto dal decreto 21 maggio 1811 rilasciano a particolari non dichiarati miserabili de' certificati in carta non bollata, ovvero si prestano ad apporre a certificati stesi in tal carta la loro vidimazione.

S' incarica cotesta imperiale regia delegazione di porre in avvertenza le deputazioni all' amministrazione comunale, onde i loro membri si guardino d' ora in poi da questo abuso, ed esigano dai particolari cui possono occorrere i detti certificati la presentazione della carta bollata su cui debbono essere estesi, mentre il governo non sarà più per avere alcun riguardo alla spesso da loro allegata buona fede nell' emissione de' ridetti certificati, ma lascerà libero il corso agli atti e pratiche di regola per l' incasso a carico de' rispettivi contravventori delle intiere multe comminate dal sullodato decreto 21 maggio 1811.

Milano, il 4 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

( N.° 142. ) *Prescrizioni relativamente alle professioni religiose.*

5 settembre 1819.

N.° 20970-3463. CIRCOLARE.

*L'imperiale regio governo agli ordinarj ed agl'imperiali regj delegati provinciali.*

L' eccelsa cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 6 scaduto agosto ha comunicato al governo le seguenti prescrizioni sanzionate da S. M. I. R. relativamente al modo col quale debba permettersi la vestizione e professione degl' individui d' ambi i sessi che cerchino di essere aggregati a corporazioni religiose.

1. La licenza di entrare in una corporazione e di vestirvi l' abito religioso dovrà domandarsi al governo, ed il regio placito, che verrà a tal fine conceduto, autorizzerà non solo la vestizione, ma anche la professione, se per questa saranno adempiute le necessarie condizioni.

2. La supplica per la vestizione dovrà inoltrarsi al governo dal superiore o dalla superiora del monastero o convento per mezzo del rispettivo ordinario.

Alle suppliche dovranno unirsi,

*a.* L' informazione ed i motivi pei quali la corporazione desideri l'ammissione del postulante o della postulante, sempre che a tempo opportuno giustifichi le qualità necessarie per la professione;

*b.* L' informazione sui mezzi economici del postulante o della postulante come sopra, e particolarmente, quando si tratti di ammissione in monastero di femmine, se la

postulante sia provveduta della prescritta dote, o se concorrano a suo favore bastanti motivi per invocarne l'ammissione con dote minore della prescritta, od anche con dispensa totale. A questa informazione dovrà unirsi la proposizione del modo d'assicurare legalmente la dote a beneficio dello stabilimento;

*c.* La fede di battesimo, onde il governo possa conoscere che la persona proposta sia suddita di S. M., e rilevare l'età determinata per la professione;

*d.* Gli attestati comprovanti le fisiche e morali qualità, senza le quali il candidato o sarebbe generalmente incapace per lo stato ecclesiastico, ovvero non sarebbe adattato per lo stabilimento in cui si proporrebbe d'entrare, a norma delle circostanze e delle particolari prescrizioni, ciò che si richiede espressamente per le femmine;

*e.* La formale dichiarazione d'assenso del padre, del tutore o del competente tribunale quando si tratti di persona in età minore;

*f.* La dichiarazione d'accettazione per parte della corporazione nella quale il postulante o la postulante si proporrebbe d'entrare.

3. È riservato al governo di conoscere della dote da recarsi allo stabilimento, ed è prescritto che non potrà effettuarsi la professione se prima la dote nella misura dal governo approvata non sarà stata pagata ed investita a favore della rispettiva corporazione.

4. Si ritengono ferme le prescrizioni voglianti relativamente all'età necessaria per la professione generalmente stabilita agli anni 24 compiuti.

Si comunicano le premesse sovrane determinazioni agli ordinarj ed ai regj delegati, affinchè occorrendo che debbano inoltrarsi al governo domande per aggregazioni d' individui a corporazioni religiose, vengano esattamente osservate le determinazioni medesime.

Sarà poi speciale cura degli ordinarj di assicurarsi o personalmente o per mezzo di esperta persona delegata della libera volontà di quelle fanciulle che chiedessero di monacarsi.

Si avverte finalmente che le suppliche per vestizione non dovranno essere di soverchio anticipate prima del tempo necessario per l' esperimento del noviziato.

Milano, il 5 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 143. ) *Patente d' invenzione accordata a* Carlo Giudici *per la macchina di cavar l'acqua da un pozzo di qualunque siasi profondità.*

5 settembre 1819.

N.° 21387 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Si è graziosamente degnata la M. S. di accordare a *Carlo Giudici* una patente d' invenzione in data 27 ottobre 1818 portante privativa per far uso in tutta l' estensione del regno lombardo-veneto per lo spazio di cinque anni consecutivi, decorribili dalla data

medesima, di una macchina per cavar l' acqua da un pozzo di qualunque siasi profondità, essendosi lo stesso dichiarato l' inventore.

Nel render di ciò consapevole codesta imperiale regia delegazione provinciale, è la stessa incaricata di far registrare ne' proprj uffici l'analogo avviso che si vedrà inserto nella gazzetta di Milano, e ciò a termini del disposto dall' art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l'osservanza delle di cui prescrizioni venne rilasciata la patente in discorso.

Milano, il 5 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 144. ) *Tavola delle stazioni militari nelle provincie della Lombardia.*

10 settembre 1819.

N.° 16119-2412 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Con aulico dispaccio 12 giugno p.° p.°, n.° 18371-522, l' imperiale regia cancelleria riunita partecipò di avere, prevj gli opportuni concerti coll' aulico consiglio di guerra, approvato la tavola delle stazioni militari in Lombardia statagli inoltrata con consulta 28 scorso aprile.

Nel trasmettere a codesta imperiale regia delegazione il solito numero di esemplari di detta tavola, s' incarica di dare tutte le occorrenti disposizioni, prese le opportune intelligenze coll' autorità militare, onde sia pienamente eseguito tutto ciò che viene espresso nella tavola medesima.

Milano, il 10 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

# IMPERO AUSTRIACO.

## *REGNO LOMBARDO-VENETO.*

## PAESE DI LOMBARDIA.

*TAVOLA delle stazioni militari nelle provincie della Lombardia coll' indicazione delle rispettive distanze tanto in miglia geografiche che in leghe tedesche, e delle somme da pagarsi per ciaschedDuna stazione dai signori ufficiali e bassufficiali primiplanisti in fiorini (moneta di convenzione), coll' equivalente in lire italiane, pei mezzi di trasporto che loro vengono somministrati dai rispettivi comuni in forza del* § 9 *dell' ordine del giorno* 20 *luglio* 1814.

| INDICAZIONE degli stradali e delle singole stazioni. | | DISTANZE in | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stradali. | Stazioni comprese in ogni stradale. | miglia da 60 al grado. | | leghe tedesche da 15 al grado. | |
| Da Milano a Verona. | da Milano a Gorgonzola. | 10 | — | 2 | 5/10 |
| | da Gorgonzola a Caravaggio | 11 | 50/100 | 2 | 9 |
| | da Caravaggio a Chiari. | 14 | 90 | 3 | 7 |
| | da Chiari a Brescia | 13 | 17 | 3 | 3 |
| | da Brescia a Lonato | 13 | 50 | 3 | 4 |
| | da Lonato a Castelnuovo (*c*) | 13 | 56 | 3 | 4 |
| | da Castelnuovo a Verona (*c*) | 9 | 89 | 2 | 5 |
| Da Milano a Nogara. | da Milano a Melegnano. | 8 | — | 2 | — |
| | da Melegnano a Lodi | 8 | 70 | 2 | 2 |
| | da Lodi a Codogno | 13 | 40 | 3 | 3 |
| | da Codogno a Cremona. | 15 | 50 | 3 | 9 |
| | da Cremona a Piadena. | 16 | — | 4 | — |
| | da Piadena a Marcaria. | 8 | 75 | 2 | 2 |
| | da Marcaria a Mantova. | 11 | 85 | 3 | — |
| | da Mantova a Nogara (*c*). | 12 | 72 | 3 | 2 |
| Da Milano a Piacenza. | da Milano a Melegnano. | 8 | — | 2 | — |
| | da Melegnano a Lodi | 8 | 70 | 2 | 2 |
| | da Lodi a Casal Pusterlengo | 10 | 30 | 2 | 6 |
| | da Casal Pusterlengo a Piacenza (*c*) | 8 | 10 | 2 | — |
| Da Milano a Voghera. | da Milano a Binasco | 8 | 5 | 2 | — |
| | da Binasco a Pavia. | 9 | 10 | 2 | 3 |
| | da Pavia a Voghera (*c*). | 16 | — | 4 | — |
| Da Milano a Vigevano. | da Milano ad Abbiategrasso | 12 | 50 | 3 | 1 |
| | da Abbiategrasso a Vigevano (*c*) | 6 | 70 | 1 | 7 |
| Da Milano a Novara. | da Milano a Magenta | 13 | — | 3 | 2 |
| | da Magenta a Novara (*c*). | 11 | 50 | 2 | 9 |

Somme da pagarsi dal militare per ogni stazione giusta il § 9 dell' ordine del giorno 20 luglio 1814.

| Dagli ufficiali in ragione di 15 carantani per ogni lega ted. e per ogni cavallo. | | | | Dai bassufficiali e primiplanisti in ragione di 10 carantani per ogni lega ted. e per ogni cavallo. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | | Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | |
| *Fior.* | *Carant.* | *Lire.* | *Cent.* | *Fior.* | *Carant.* | *Lire.* | *Cent.* |
| — | 37 1/2 | 1 | 62 1/2 | — | 25 | 1 | 8 1/3 |
| — | 43 1/2 | 1 | 88 1/2 | — | 29 | 1 | 25 2/3 |
| — | 55 1/2 | 2 | 40 1/2 | — | 37 | 1 | 60 1/3 |
| — | 49 1/2 | 2 | 14 1/2 | — | 33 | 1 | 43 |
| — | 51 | 2 | 21 | — | 34 | 1 | 47 1/3 |
| — | 51 | 2 | 21 | — | 34 | 1 | 47 1/3 |
| — | 37 1/2 | 1 | 62 1/2 | — | 25 | 1 | 8 1/3 |
| — | 30 | 1 | 30 | — | 20 | - | 86 2/3 |
| — | 33 | 1 | 43 | — | 22 | - | 95 1/3 |
| — | 49 1/2 | 2 | 14 1/2 | — | 33 | 1 | 43 |
| — | 58 1/2 | 2 | 53 1/2 | — | 39 | 1 | 69 |
| 1 | — | 2 | 60 | — | 40 | 1 | 73 1/3 |
| — | 33 | 1 | 43 | — | 22 | - | 95 1/3 |
| — | 45 | 1 | 95 | — | 30 | 1 | 30 |
| — | 48 | 2 | 8 | — | 32 | 1 | 38 2/3 |
| — | 30 | 1 | 30 | — | 20 | - | 86 2/3 |
| — | 33 | 1 | 43 | — | 22 | - | 95 1/3 |
| — | 39 | 1 | 69 | — | 26 | 1 | 12 2/3 |
| — | 30 | 1 | 30 | — | 20 | - | 86 2/3 |
| — | 30 | 1 | 30 | — | 20 | - | 86 2/3 |
| — | 34 1/2 | 1 | 49 1/2 | — | 23 | - | 99 2/3 |
| 1 | — | 2 | 60 | — | 40 | 1 | 73 1/3 |
| — | 46 1/2 | 2 | 1 1/2 | — | 31 | 1 | 34 1/3 |
| — | 25 1/2 | 1 | 10 1/2 | — | 17 | - | 73 2/3 |
| — | 48 | 2 | 8 | — | 32 | 1 | 38 2/3 |
| — | 43 1/2 | 1 | 88 1/2 | — | 29 | 1 | 25 2/3 |

| INDICAZIONE degli stradali e delle singole stazioni. | | DISTANZE in | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stradali. | Stazioni comprese in ogni stradale. | miglia da 60 al grado. | | leghe tedesche da 15 al grado. | |
| Da Milano ad Arona. | da Milano a Legnano . . | 15 | — | 3 | 7 |
| | da Legnano a Sesto Calende . . . . . . . . . . | 16 | — | 4 | - |
| | da Sesto Calende ad Arona (c) . . . . . . . . . | 5 | 30 | 1 | 3 |
| Da Milano a Lugano. . | da Milano a Saronno . . | 11 | 50 | 2 | 9 |
| | da Saronno a Varese . . | 13 | 27 | 3 | 3 |
| | da Varese a Lugano (1) (c) | 17 | 60 | 4 | 4 |
| Da Milano a Livigno. . | da Milano a Barlassina. . | 11 | 8 | 2 | 8 |
| | da Barlassina a Como . . | 10 | 89 | 2 | 7 |
| | da Como a Menaggio (a). | 20 | — | 5 | - |
| | da Menaggio a Colico (a) . | 14 | — | 3 | 5 |
| | da Colico a Morbegno . . | 8 | 5 | 2 | - |
| | da Morbegno a Sondrio . | 13 | 38 | 3 | 3 |
| | da Sondrio a Tirano . . . | 15 | 20 | 3 | 8 |
| | da Tirano a Bolladore . . | 10 | 25 | 2 | 6 |
| | da Bolladore a Bormio. . | 10 | 11 | 2 | 5 |
| | da Bormio a Livigno (b) (2) | 21 | 60 | 5 | 4 |
| Da Milano a Lecco . . | da Milano a Monza . . . | 7 | 19 | 1 | 8 |
| | da Monza a Carsaniga . . | 9 | 40 | 2 | 3 |
| | da Carsaniga a Lecco . . | 12 | 92 | 3 | 2 |
| Da Milano a Bergamo . | da Milano a Vaprio . . . | 16 | 30 | 4 | 1 |
| | da Vaprio a Bergamo . . | 10 | 10 | 2 | 5 |
| Da Bergamo a Tirano . | da Bergamo a Borgo Terzo | 7 | 3 | 1 | 8 |
| | da Borgo Terzo a Lovere (1) . . . . . . . . . | 12 | 98 | 3 | 2 |
| | da Lovere a Breno (1). . | 16 | 16 | 4 | - |
| | da Breno a Edolo (1) . . | 18 | 15 | 4 | 5 |
| | da Edolo a Tirano (2) (b) . | 19 | 20 | 4 | 8 |
| Da Bergamo a Brescia . | da Bergamo a Palazzuolo . | 13 | 50 | 3 | 4 |
| | da Palazzuolo a Brescia . | 15 | — | 3 | 7 |

Somme da pagarsi dal militare per ogni stazione giusta il § 9 dell' ordine del giorno 20 luglio 1814.

| Dagli ufficiali in ragione di 15 carantani per ogni lega ted. e per ogni cavallo. | | | | Dai bassufficiali e primiplanisti in ragione di 10 carantani per ogni lega ted. e per ogni cavallo. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | | Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | |
| *Fior.* | *Carant.* | *Lire.* | *Cent.* | *Fior.* | *Carant.* | *Lire.* | *Cent.* |
| — | 55 1/2 | 2 | 40 1/2 | — | 37 | 1 | 60 1/3 |
| 1 | — | 2 | 60 | — | 40 | 1 | 73 1/3 |
| — | 19 1/2 | - | 84 1/2 | — | 13 | - | 56 1/3 |
| — | 43 1/2 | 1 | 88 1/2 | — | 29 | 1 | 25 2/3 |
| — | 49 1/2 | 2 | 14 1/2 | — | 33 | 1 | 43 |
| 1 | 6 | 2 | 86 | — | 44 | 1 | 90 2/3 |
| — | 42 | 1 | 82 | — | 28 | 1 | 21 1/3 |
| — | 40 1/2 | 1 | 75 1/2 | — | 27 | 1 | 17 |
| 1 | 15 | 3 | 25 | — | 50 | 2 | 16 2/3 |
| — | 52 1/2 | 2 | 27 1/2 | — | 35 | 1 | 51 2/3 |
| — | 30 | 1 | 30 | — | 20 | - | 86 2/3 |
| — | 49 1/2 | 2 | 14 1/2 | — | 33 | 1 | 43 |
| — | 57 | 2 | 47 | — | 38 | 1 | 64 2/3 |
| — | 39 | 1 | 69 | — | 26 | 1 | 12 2/3 |
| — | 37 1/2 | 1 | 62 1/2 | — | 25 | 1 | 8 1/3 |
| 1 | 21 | 3 | 51 | — | 54 | 2 | 34 |
| — | 27 | 1 | 17 | — | 18 | - | 78 |
| — | 34 1/2 | 1 | 49 1/2 | — | 23 | — | 99 2/3 |
| — | 48 | 2 | 8 | — | 32 | 1 | 38 2/3 |
| 1 | 1 1/2 | 2 | 66 1/2 | — | 41 | 1 | 77 2/3 |
| — | 37 1/2 | 1 | 62 1/2 | — | 25 | 1 | 8 1/3 |
| — | 27 | 1 | 17 | — | 18 | — | 78 |
| — | 48 | 2 | 8 | — | 32 | 1 | 38 2/3 |
| 1 | — | 2 | 60 | — | 40 | 1 | 73 1/3 |
| 1 | 7 1/2 | 2 | 92 1/2 | — | 45 | 1 | 95 |
| 1 | 12 | 3 | 12 | — | 48 | 2 | 8 |
| — | 51 | 2 | 21 | — | 34 | 1 | 47 1/3 |
| — | 55 1/2 | 2 | 40 1/2 | — | 37 | 1 | 60 1/3 |

| INDICAZIONE degli stradali e delle singole stazioni. | | DISTANZE in | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stradali. | Stazioni comprese in ogni stradale. | miglia da 60 al grado. | | leghe tedesche da 15 al grado | |
| Da Bergamo a Lecco . . | da Bergamo a Cisano . . | 10 | 10 | 2 | 5 |
| | da Cisano a Lecco (1) . . | 9 | 35 | 2 | 3 |
| Da Bergamo a Treviglio | . . . . . . . . . . . . . . | 11 | — | 2 | 7 |
| Da Bergamo a Morbegno | da Bergamo a S. Gio. Bianco (1) (*b*). . . . . | 18 | 70 | 4 | 7 |
| | da S. Gio. Bianco a Olmo (*b*) (2). . . . . . . . | 14 | 40 | 3 | 6 |
| | da Olmo a Morbegno (*b*) (2) | 20 | 40 | 5 | 1 |
| Da Brescia a Rocca d' Anfo . . . . . . . . | da Brescia a Salò. . . . . | 16 | — | 4 | - |
| | da Salò a Barghe. . . . . | 10 | — | 2 | 5 |
| | da Barghe a Rocca d'Anfo (1) (*b*) . . . . . . . . | 10 | 50 | 2 | 6 |
| Da Brescia a Rocca d'Anfo . . . . . . . . | da Brescia a Odolo (1) (*b*) | 13 | 64 | 3 | 4 |
| | da Odolo a Rocca d'Anfo (1) (*b*) . . . . . . . . | 15 | 95 | 4 | - |
| Da Brescia a Castiglione . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 15 | 50 | 3 | 9 |
| Da Brescia a Manerbio | . . . . . . . . . . . . . . | 12 | 50 | 3 | 1 |
| Da Brescia a Borgo Terzo . . . . . . . . | da Brescia a Palazzuolo . | 15 | — | 3 | 7 |
| | da Palazzuolo a Borgo Terzo . . . . . . . . . . | 15 | 80 | 3 | 9 |
| Da Brescia a Lodi . . | da Brescia a Orzinovi . . | 16 | — | 4 | - |
| | da Orzinovi a Crema . . | 11 | — | 2 | 7 |
| | da Crema a Lodi . . . . | 9 | — | 2 | 2 |
| Da Brescia a Piadena | da Brescia a Calvisano. . | 14 | 50 | 3 | 6 |
| | da Calvisano a Piadena . | 15 | — | 3 | 7 |
| Da Casalmaggiore a Piadena . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 9 | 50 | 2 | 4 |
| Da Chiavenna a Morbegno (1) (*b*) . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 21 | 45 | 5 | 4 |

Somme da pagarsi dal militare per ogni stazione giusta il § 9 dell' ordine del giorno 20 luglio 1814.

| Dagli ufficiali in ragione di 15 carantani per ogni lega ted. e per ogni cavallo. | | | | Dai bassufficiali e primiplanisti in ragione di 10 carantani per ogni lega ted. e per ogni cavallo. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | | Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | |
| *Fior.* | *Carant.* | *Lire.* | *Cent.* | *Fior.* | *Carant.* | *Lire.* | *Cent.* |
| — | 37 1/2 | 1 | 62 1/2 | — | 25 | 1 | 8 1/3 |
| — | 34 1/2 | 1 | 49 1/2 | — | 23 | — | 99 2/3 |
| — | 40 1/2 | 1 | 75 1/2 | — | 27 | 1 | 17 |
| 1 | 10 1/2 | 3 | 5 1/2 | — | 47 | 2 | 3 2/3 |
| — | 54 | 2 | 34 | — | 36 | 1 | 56 |
| 1 | 16 1/2 | 3 | 31 1/2 | — | 51 | 2 | 21 |
| 1 | — | 2 | 60 | — | 40 | 1 | 73 1/3 |
| — | 37 1/2 | 1 | 62 1/2 | — | 25 | 1 | 8 1/3 |
| — | 39 | 1 | 69 | — | 26 | 1 | 12 2/3 |
| — | 51 | 2 | 21 | — | 34 | 1 | 47 1/3 |
| 1 | — | 2 | 60 | — | 40 | 1 | 73 1/3 |
| — | 58 1/2 | 2 | 53 1/2 | — | 39 | 1 | 69 |
| — | 46 1/2 | 2 | 1 1/2 | — | 31 | 1 | 34 1/3 |
| — | 55 1/2 | 2 | 40 1/2 | — | 37 | 1 | 60 1/3 |
| — | 58 1/2 | 2 | 53 1/2 | — | 39 | 1 | 69 |
| 1 | — | 2 | 60 | — | 40 | 1 | 73 1/3 |
| — | 40 1/2 | 1 | 75 1/2 | — | 27 | 1 | 17 |
| — | 33 | 1 | 43 | — | 22 | — | 95 1/3 |
| — | 54 | 2 | 34 | — | 36 | 1 | 56 |
| — | 55 1/2 | 2 | 40 1/2 | — | 37 | 1 | 60 1/3 |
| — | 36 | 1 | 56 | — | 24 | 1 | 4 |
| 1 | 21 | 3 | 51 | — | 54 | 2 | 34 |

| INDICAZIONE degli stradali e delle singole stazioni. | | DISTANZE in | | |
|---|---|---|---|---|
| Stradali. | Stazioni comprese in ogni stradale. | miglia da 60 al grado. | | le... tede... al g... |
| Da Chiavenna a Riva di Chiavenna | | 6 | — | 1 |
| Da Chignolo a Pizzighettone | | 14 | 50 | 3 |
| Da Como a Lecco | | 18 | 50 | 4 |
| Da Como a Monza | da Como a Mariano | 10 | 10 | 2 |
| | da Mariano a Monza | 8 | 70 | 2 |
| Da Como a Varese | | 15 | 50 | 3 |
| Da Crema a Treviglio | | 11 | 50 | 2 |
| Da Crema a Soresina | | 10 | — | 2 |
| Da Crema a Pizzighettone | | 15 | 50 | 3 |
| Da Cremona a Volta | da Cremona a Isola Dovarese | 13 | 40 | 3 |
| | da Isola Dovarese ad Asola | 5 | 80 | 1 |
| | da Asola a Volta | 16 | 26 | 4 |
| Da Cremona a Guastalla | da Cremona a Piadena | 16 | — | 4 |
| | da Piadena a Casalmagg. | 8 | 80 | 2 |
| | da Casalmaggiore a Guastalla (c) | 13 | 50 | 3 |
| Da Cremona a Piacenza (c) | | 17 | 50 | 4 |
| Da Cremona a Pizzighettone | | 11 | — | 2 |
| Da Cremona a Soresina | | 14 | — | 3 |
| Da Cremona a Manerbio | | 15 | — | 3 |
| Da Desenzano a Goito | | 12 | 20 | 3 |

mma da pagarsi dal militare per ogni stazione giusta il § 9 dell' ordine del giorno 20 luglio 1814.

| Dagli ufficiali ragione di 15 carantani lega ted. e per ogni cavallo. | | | | Dai bassufficiali e primiplanisti in ragione di 10 carantani per ogni lega ted. e per ogni cavallo. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | | Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | |
| *r.* | *Carant.* | *Lire.* | *Cent.* | *Fior.* | *Carant.* | *Lire.* | *Cent.* |
| | 22 1/2 | – | 97 1/2 | — | 15 | – | 65 |
| | 54 | 2 | 34 | — | 36 | 1 | 56 |
| | 9 | 2 | 99 | — | 46 | 1 | 99 1/3 |
| | 37 1/2 | 1 | 62 1/2 | — | 25 | 1 | 8 1/3 |
| | 33 | 1 | 43 | — | 22 | – | 95 1/3 |
| | 58 1/2 | 2 | 53 1/2 | — | 39 | 1 | 69 |
| | 43 1/2 | 1 | 88 1/2 | — | 29 | 1 | 25 2/3 |
| | 37 1/2 | 1 | 62 1/2 | — | 25 | 1 | 8 1/3 |
| | 58 1/2 | 2 | 53 1/2 | — | 39 | 1 | 69 |
| | 49 1/2 | 2 | 14 1/2 | — | 33 | 1 | 43 |
| | 21 | – | 91 | — | 14 | – | 60 2/3 |
| | 1 1/2 | 2 | 66 1/2 | — | 41 | 1 | 77 2/3 |
| | — | 2 | 60 | — | 40 | 1 | 73 1/3 |
| | 33 | 1 | 43 | — | 22 | – | 95 1/3 |
| | 51 | 2 | 21 | — | 34 | 1 | 47 1/3 |
| | 6 | 2 | 86 | — | 44 | 1 | 90 2/3 |
| | 40 1/2 | 1 | 75 1/2 | — | 27 | 1 | 17 |
| | 52 1/2 | 2 | 27 1/2 | — | 35 | 1 | 51 2/3 |
| | 55 1/2 | 2 | 40 1/2 | — | 37 | 1 | 60 1/3 |
| | 45 | 1 | 95 | — | 36 | 1 | 30 |

| INDICAZIONE degli stradali e delle singole stazioni. | | DISTANZ[E] in | | |
|---|---|---|---|---|
| Stradali. | Stazioni comprese in ogni stradale. | miglia da 60 al grado. | | |
| Da Desenzano a Brescia | . . . . . . . . . . . . . . | 16 | 6 | 4 |
| Da Edolo a Ponte di Legno (*b*) (1) . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 11 | — | 2 |
| Da Gallarate a Sesto Calende . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 8 | 20 | 2 |
| Da Lecco a Morbegno | da Lecco a Bellano (2) (*b*) | 18 | — | 4 |
| | da Bellano a Morbegno (*b*) | 16 | 5 | 4 |
| Da Lodi a Pizzighett. | . . . . . . . . . . . . . . | 18 | — | 4 |
| Da Mantova a Comacchio . . . . . . . . . | da Mantova a Governolo . | 11 | 90 | 3 |
| | da Governolo a Ostiglia . | 9 | 30 | 2 |
| | da Ostiglia a Sermide . . | 11 | 70 | 2 |
| | da Sermide a Ficarolo (*c*) | 7 | 50 | 1 |
| | da Ficarolo a Ferrara (*c*) | 15 | 50 | 3 |
| | da Ferrara a Medelana (*c*) | 11 | 50 | 2 |
| | da Medelana a Comacch. (*c*) | 16 | 45 | 4 |
| Da Mantova a Castiglione . . . . . . . | da Mantova a Goito . . . | 8 | 70 | 2 |
| | da Goito a Castiglione . . | 12 | 30 | 3 |
| Da Mantova a S. Benedetto . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 11 | 12 | 2 |
| Da Mantova a Guastalla (*c*) . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 18 | — | 4 |
| Da Mantova a Valeggio (*c*) . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 13 | 82 | 3 |
| Da Mantova a Isola della Scala (*c*) . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 14 | — | 3 |
| Da Mantova a Verona | da Mantova a Villafranca (*c*) . . . . . . . . . | 14 | 29 | 3 |
| | da Villafranca a Verona (*c*) | 9 | 3 | 2 |

Somme da pagarsi dal militare per ogni stazione giusta il § 9 dell' ordine del giorno 20 luglio 1814.

| Dagli ufficiali in ragione di 15 carantani per lega ted. e per ogni cavallo. | | | | Dai bassufficiali e primiplanisti in ragione di 10 carantani per ogni lega ted. e per ogni cavallo. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | | Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | |
| r. | Carant. | Lire. | Cent. | Fior. | Carant. | Lire. | Cent. |
| | — | 2 | 60 | — | 40 | 1 | 73 1/3 |
| | 40 1/2 | 1 | 75 1/2 | — | 27 | 1 | 17 |
| | 30 | 1 | 30 | — | 20 | — | 86 2/3 |
| | 7 1/2 | 2 | 92 1/2 | — | 45 | 1 | 95 |
| | — | 2 | 60 | — | 40 | 1 | 73 1/3 |
| | 7 1/2 | 2 | 92 1/2 | — | 45 | 1 | 95 |
| | 45 | 1 | 95 | — | 30 | 1 | 30 |
| | 34 1/2 | 1 | 49 1/2 | — | 23 | — | 99 2/3 |
| | 43 1/2 | 1 | 88 1/2 | — | 29 | 1 | 25 2/3 |
| | 28 1/2 | 1 | 23 1/2 | — | 19 | — | 82 1/3 |
| | 58 1/2 | 2 | 53 1/2 | — | 39 | 1 | 69 |
| | 43 1/2 | 1 | 88 1/2 | — | 29 | 1 | 25 2/3 |
| | 1 1/2 | 2 | 66 1/2 | — | 41 | 1 | 77 2/3 |
| | 33 | 1 | 43 | — | 22 | — | 95 1/3 |
| | 46 1/2 | 2 | 1 1/2 | — | 31 | 1 | 34 1/3 |
| | 42 | 1 | 82 | — | 28 | 1 | 21 1/3 |
| | 7 1/2 | 2 | 92 1/2 | — | 45 | 1 | 95 |
| | 52 1/2 | 2 | 27 1/2 | — | 35 | 1 | 51 2/3 |
| | 52 1/2 | 2 | 27 1/2 | — | 35 | 1 | 51 2/3 |
| | 54 | 2 | 34 | — | 36 | 1 | 56 |
| | 34 1/2 | 1 | 49 1/2 | — | 23 | — | 99 2/3 |

| INDICAZIONE degli stradali e delle singole stazioni. | | DISTANZE in | | |
|---|---|---|---|---|
| Stradali. | Stazioni comprese in ogni stradale. | miglia da 60 al grado. | | [illegible] |
| Da PAVIA a LODI . . . | da Pavia a S. Angelo . . | 12 | 30 | 3 |
| | da S. Angelo a Lodi. . . | 6 | 50 | 1 |
| Da PAVIA a CODOGNO . | da Pavia a Chignolo . . . | 16 | 50 | 4 |
| | da Chignolo a Codogno . | 10 | — | 2 |
| Da PESCHIERA a VALEGGIO (c) . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 6 | 80 | 1 |
| Da PESCHIERA a DOLCÈ (c) | . . . . . . . . . . . . . . | 15 | 19 | 3 |
| Da PESCHIERA a VERONA (c). . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 13 | 39 | 3 |
| Da PESCHIERA a SALÒ . | da Peschiera a Desenzano. | 7 | 50 | 1 |
| | da Desenzano a Salò. . . | 10 | — | 2 |
| Da VARESE a LAVENO . | . . . . . . . . . . . . . . | 13 | — | 3 |
| Da VARESE a LUINO (1) . | . . . . . . . . . . . . . . | 16 | 50 | 4 |
| Da VARESE a LEGNANO . | da Varese a Gallarate . . | 11 | — | 2 |
| | da Gallarate a Legnano . | 7 | 10 | 1 |
| Da VARESE a SESTO CALENDE . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . | 12 | 40 | 3 |
| Da VOLTA a VERONA (c) | . . . . . . . . . . . . . . | 17 | 31 | 4 |

**Somme da pagarsi dal militare per ogni stazione giusta il § 9 dell' ordine del giorno 20 luglio 1814.**

| Dagli ufficiali in ragione di 15 carantani ogni lega ted. e per ogni cavallo. | | | | Dai bassufficiali e primiplanisti in ragione di 10 carantani per ogni lega ted. e per ogni cavallo. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | | Fiorini. | | Corrispondenza in lire italiane. | |
| *r.* | *Carant.* | *Lire.* | *Cent.* | *Fior.* | *Carant.* | *Lire.* | *Cent.* |
| . | 46 1/2 | 2 | 1 1/2 | — | 31 | 1 | 34 1/3 |
| . | 24 | 1 | 4 | — | 16 | – | 69 1/3 |
| . | 1 1/2 | 2 | 66 1/2 | — | 41 | 1 | 77 2/3 |
| . | 37 1/2 | 1 | 62 1/2 | — | 25 | 1 | 8 1/3 |
| . | 25 1/2 | 1 | 10 1/2 | — | 17 | – | 73 2/3 |
| . | 57 | 2 | 47 | — | 38 | 1 | 64 2/3 |
| . | 49 1/2 | 2 | 14 1/2 | — | 33 | 1 | 43 |
| . | 28 1/2 | 1 | 23 1/2 | — | 19 | – | 82 1/3 |
| . | 37 1/2 | 1 | 62 1/2 | — | 25 | 1 | 8 1/3 |
| . | 48 | 2 | 8 | — | 32 | 1 | 38 2/3 |
| . | 1 1/2 | 2 | 66 1/2 | — | 41 | 1 | 77 2/3 |
| . | 40 1/2 | 1 | 75 1/2 | — | 27 | 1 | 17 |
| . | 27 | 1 | 17 | — | 18 | – | 78 |
| . | 46 1/2 | 2 | 1 1/2 | — | 31 | 1 | 34 1/3 |
| | 4 1/2 | 2 | 79 1/2 | — | 43 | 1 | 86 1/3 |

## ANNOTAZIONI.

*In questa tavola si sono posti prima gli stradali principali che partono da Milano verso i differenti punti del confine della Lombardia, e di contro a ciascheduno stradale le singole stazioni in esso comprese. Indi gli altri stradali o le altre semplici stazioni intermedie si sono disposte per ordine alfabetico di uno dei due comuni che le circoscrivono.*

*Per non rendere oltremodo voluminosa senza alcun bisogno la presente tavola, e per evitare le ripetizioni, non si sono riportate tra le stazioni disposte per ordine alfabetico quelle che sono già comprese in uno degli stradali principali o intermedj. Per ritrovare quindi tali stazioni non si ha che a ricorrere sulla presente tavola agli stradali dei quali fanno parte.*

*Quindi s' intende da sè che qualora occorresse di percorrere degli stradali che non si trovano appositamente descritti su questa tavola, sarà facile il determinarli coll' unione delle stazioni che vi si trovano descritte isolatamente o comprese in altri stradali; per esempio lo stradale da* Crema *a* Cremona *si determinerà coll' unione delle stazioni isolate di* Crema *a* Soresina, *e di* Cremona *a* Soresina. *Inoltre per lo stradale da* Pizzighettone *a* Casalmaggiore *si unirà la stazione isolata di* Cremona *a* Pizzighettone *alle due stazioni di* Cremona *a* Piadena, *e di* Piadena *a* Casalmaggiore, *che si trovano sulla tavola nello stradale di Cremona a Guastalla, e così per le altre.*

---

I segni (1), (2), (*a*), (*b*), (*c*), che nella presente tavola si trovano apposti al fianco di alcune stazioni, significano,

(1) (2) Che alla vera distanza itineraria dei due luoghi è stato aggiunto $^1/_{10}$ ovvero $^2/_{10}$ in considerazione della minore o maggiore montuosità della strada a norma dei casi.

(*a*) Che il viaggio da un luogo all' altro si fa per acqua. In questo caso si avverte che le competenze stabilite nella presente tavola per la somministrazione di un cavallo nei viaggi per terra si pagheranno per la somministrazione di un uomo nei viaggi per acqua.

(*b*) Che la strada non è carreggiabile.

(*c*) Che il comune è situato fuori del circondario delle provincie della Lombardia.

( N.° 145. ) *Autorizzato l'imperiale regio governo ad accordare ai fabbricatori di filo di ferro e d'altri simili articoli delle licenze annuali per l'importazione del ferro vecchio e dei rottami contro il pagamento del dazio.*

10 settembre 1819.

N.° 13236-1685. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Il governo è stato autorizzato ad accordare ai fabbricatori di filo di ferro e d'altri simili articoli delle licenze annuali per l'importazione del ferro vecchio e de' rottami *in quantità però corrispondenti al puro bisogno di detti fabbricatori*, e contro il pagamento a titolo di dazio del cinque per cento sul valore della merce stato calcolato dietro le stime normali in ragione di quattro fiorini al centinajo di Vienna, dal che viene a risultare il dazio a peso e moneta italiana di centesimi 93 al quintale metrico.

La delegazione ne renderà informati i rispettivi fabbricatori, onde in caso di bisogno possano per mezzo della delegazione ricorrere al governo per l'occorrente permesso.

Milano, il 10 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 146. ) *Disposizioni per sollecitare le insinuazioni dei crediti della finanza per meno scossi e carichi penali verso de' commercianti in caso di concorso sui loro beni.*

11 settembre 1819.

N.° 13054-1635. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

A prevenire ogni danno derivante dal ritardo delle insinuazioni de' crediti della finanza massimamente per meno scossi e carichi penali verso de' commercianti in caso di concorso sui loro beni, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con suo venerato dispaccio del 4 agosto pross. pass., n.° 31743-3572, ha disposto che all' evenienza d' aprimento di tali concorsi ne sia data comunicazione dall' imperiale regia direzione delle dogane a quella di contabilità, onde, effettuata tosto la revisione de' libri daziarj, notifichi il credito alla stessa direzione delle dogane, la quale con pari sollecitudine deve rivolgersi all' imperiale regio ufficio fiscale, affinchè possa detto credito venire insinuato nella via ordinaria e nel termine stabilito pel concorso.

All' effetto però di poter conseguire tutto l' intento sperabile da detta superiore disposizione, si rende indispensabile che la predetta direzione delle dogane venga il più sollecitamente possibile prevenuta dell'aprimento di detti concorsi, stanti le operazioni che devono precedere l' insinuazione dei crediti ai tribunali.

S' incarica pertanto codesta imperiale regia delegazione provinciale d' interessare la camera di commercio a partecipare direttamente alla sunnominata direzione detti avvenimenti, onde possa la medesima procedere agl' incumbenti che le spettano.

Milano, 11 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 147.) *Istruzioni generali ai subeconomi de' beneficj vacanti con annotazioni ed avvertenze.*

14 settembre 1819.

N.° 22862-3720 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed agli ordinarj diocesani.*

Avendo il governo procurato di stendere e migliorare le discipline del sistema amministrativo provvisorio de' beneficj vacanti con diversi regolamenti interinali, e singolarmente colla norma 31 maggio 1816 e coll'appendice alla norma del 4 agosto 1818, ha giudicato opportuno di procurare per comodo non solo degli agenti della tutela amministrativa, ma ben anco di tutti quelli che vi hanno interesse una nuova edizione delle antiche *istruzioni generali* de' subeconomi, alle quali si riferiscono i regolamenti aggiunti poscia in via interinale, con quelle annotazioni ed avvertenze che servono a dimostrare l' armonia e la consistenza di tutto il provvisorio sistema.

Se ne trasmettono quindi alcuni esemplari agli ordinarj per opportuna intelligenza e direzione.

Milano, il 14 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Al N.° 11278.

# ISTRUZIONI

## AI SUBECONOMI DE' BENEFICJ VACANTI

*Emanate dietro approvazione governativa 6 gennajo 1783, richiamate dal decreto governativo 23 settembre 1803, e mantenute interinalmente in vigore dall' imp. regio governo colla norma provvisoria 31 maggio 1816 e relativa appendice 4 agosto 1818.*

*Con annotazioni ed avvertenze derivate dagli atti governativi suddetti e da analoghe disposizioni espresse in diverse circolari governative.*

I subeconomi sono incaricati delle seguenti operazioni:

1. Formano un elenco di tutte le chiese e di tutti gli oratorj esistenti ne' distretti rispettivamente loro assegnati, come pure delle cappellanie e de' beneficj parrocchiali e semplici tanto di juspatronato de' terzi, quanto di quelli di libera collazione. Quest' elenco comprende altresì la rendita relativa col possibile dettaglio degli oggetti che la costituiscono.

2. Altro elenco formano pure di tutti i legati coll' indicazione della rispettiva dote, e tanto dell' uno, che dell' altro rimettono una copia da essi firmata all' imperiale regio governo col mezzo delle imperiali regie delegazioni (*a*).

(*a*) Gli elenchi de' quali si parla ai primi due articoli sono stati già compilati con diverse operazioni generali commesse dal governo, onde conoscere lo stato de' beneficj semplici e delle chiese e legati rispettivi. Quindi i suddetti articoli non inducono attualmente nuova obbligazione ai subeconomi, quando non ne vengano straordinariamente richiesti.

3. Si fanno render conto dai cessati subeconomi dello scosso e pagato dipendentemente dall'avuta amministrazione delle rendite de' beneficj vacanti; si fanno consegnare i rispettivi stati attivi e passivi colle carte che vi hanno relazione, e sono autorizzati a farsi consegnare le rimanenze sia in danaro, sia in generi, rilasciando la corrispondente quietanza onde proseguire essi nell'amministrazione in modo di poterne rendere conto nelle vie regolari (*b*).

(*b*) Ciò si applica al caso di sostituzione di un subeconomo ad un altro, e ciò che si dice della sostituzione si applica al caso di morte, dovendo gli eredi del subeconomo defunto rispondere per esso.

4. Partecipano al governo col mezzo delle imperiali regie delegazioni le vacanze dei beneficj coll'indicazione della causa, cioè se per morte del beneficiato, se per promozione o rinuncia, *indicando il giorno preciso della morte, promozione o rinuncia*, e prendono sull'istante il possesso di vacanza in nome del governo, mediante processo secondo i modelli *A* o *B*, siccome convengono al diverso caratteristico delle fondazioni, e sempre col mezzo delle imperiali regie delegazioni ne rimettono copia autentica al governo.

Vedi *norma provvisoria*, art. 21.

5. All'atto del possesso prendono sotto sequestro i frutti, mobili e scorte, ancorchè fossero di ragione dell'erede del defunto beneficiato, per servirsene in tempo di vacanza e *per averne guarentigia al debito* delle riparazioni e del risarcimento de' danni, se ne fossero derivati dalla trascuratezza del defunto beneficiato, a meno che gli eredi non producano idonea sicurtà.

Vedi abbasso all' articolo 9.

Vedi in appendice le circolari governative 2 e 4 settembre 1817 quanto alle pratiche da farsi nel caso che le rendite siano costituite in assegni sullo stato.

Vedi ivi la circolare 27 dicembre 1817 per norma delle operazioni amministrative commesse ai subeconomi durante il periodo della vacanza.

6. Di concerto cogli eredi si fa la separazione delle scritture e di tutti i mobili e le scorte di ragione del beneficiato. I subeconomi conservano in loro custodia i libri parrocchiali e le carte spettanti ai rispettivi beneficj, e formano l'inventario di tali scritture e de' mobili, e lo stato attivo e passivo di ciascun beneficio.

Vedi *norma*, art. 1 e 2, avvertendo però che quanto alla compilazione dello stato attivo e passivo si dovranno attenere i subeconomi al modello unito all'*appendice* della detta *norma*.

7. Coll'opera di perito agrimensore *avvertito della particolare tariffa stabilita per queste operazioni* e coll'intervento degli eredi a tal effetto avvisati ( conservandosi negli atti una prova legale di tale avviso ) si rilevano le occorrenti riparazioni e deterioramenti arrecati alla dote del beneficio.

Vedi *norma*, art. 3 e 22.

8. La perizia suddetta si conserva presso i subeconomi, e si stabilisce un termine agli eredi per l'effettuazione di tutto ciò che è prescritto nella perizia, colla riserva della revisione e collaudazione dello stesso perito. Se gli eredi non si prestano e sono messi in mora legale, le riparazioni suddette si fanno eseguire d'ufficio dai subeconomi coi fondi sequestrati come all'art. 5.

9. Eseguite le riparazioni e risarciti i danni, o data dagli eredi idonea sicurtà, si rilasciano

agli stessi eredi i frutti, i mobili e tutto ciò che è di loro ragione (*c*).

(*c*) Pel compenso delle sementi vedi la circolare 12 dicembre 1812, dove è stabilito doversi queste compensare *colla misura del prezzo in corso all'epoca della semina*, salvo i casi dove le sementi siano state ricevute dall'antecessore senza essersi da lui fatto compenso, considerandosi come dote del beneficio.

10. Qualora fosse breve la vacanza del beneficio, non si ritarda il possesso al nuovo beneficiato a causa delle riparazioni da farsi, e si concerta esso stesso cogli eredi per l'esecuzione di quanto è portato dalla perizia d'ufficio, la quale nelle future vacanze serve a riconoscere se il beneficio sia stato a suo tempo risarcito.

11. Se si tratta di beneficio parrocchiale, è obbligo de' subeconomi di corrispondere *sopra le rendite del beneficio* il consueto onorario mensuale al vicario spirituale nominato dall'ordinario.

Vedi *norma*, articolo 13, e per le altre spese permesse vedi art. 7 di detta norma.

Ivi circolare 11 marzo 1803.

Vedi in appendice la circolare 1° luglio 1817 e l'art. 1.° della circolare 18 aprile 1818.

12. Provvisto che sia il beneficio, si rassegnano i conti dell'interinale amministrazione.

Vedi *norma*, art. 11, 12, 14, 15 e 16.

Vedi in appendice la circolare 29 marzo 1817.

Vedi inoltre l'*appendice* alla *norma provvisoria* e l'unito modello che prescrive il modo e la forma del conto da rendersi, e che per mezzo delle imperiali regie delegazioni si deve rassegnare all'imperiale regia direzione generale di contabilità. E si avverte che per abbreviare il corso delle operazioni gioverà che i subeconomi, rassegnando gli elementi necessarj alla liquidazione delle rendite e dei pesi per la ripartizione da formarsi

a termini delle sovrane disposizioni comunicate nella citata circolare 29 marzo 1817, soggiungano eziandio la particolare loro proposizione per l'applicazione della quota parte che nel riparto verrà deciso appartenere al vacante. Ciò s'intende quando le circostanze conosciute del beneficio permettano di fare la detta proposizione. Altrimenti potrà la proposizione riservarsi in appresso, premettendosi però i motivi pei quali non si crede di poterla anticipare.

13. Il possesso ai nuovi provvisti si dà all'istante che essi si presentano al subeconomo muniti della placitazione governativa e *dell'ordine relativo dell'imperiale regia delegazione provinciale*, indi si celebra il relativo atto d'investimento secondo i modelli *C* o *D*, siccome convenga al diverso caratteristico delle fondazioni.

Vedi *norma*, art. 6, 23, 24, 25 e 31.

14. Gli allegati del detto atto, che servir debbono di consegna ai nuovi provvisti, sono: 1.° l'inventario delle scritture; 2.° *lo stato attivo e passivo del beneficio siccome fu compilato nell'atto e nel corso della vacanza*; 3.° l'inventario specifico di tutta la sostanza mobile ed immobile del beneficio *colla descrizione dei beni e delle case del beneficio stesso, che sarà formata dal perito ne' modi regolari e con tutte le necessarie indicazioni di pratica*; 4.° la perizia delle riparazioni fatte o da farsi nel modo di sopra espresso.

15. Per l'esecuzione de' sopraccennati atti di possesso in vacanza e d'installamento de' nuovi provvisti, non che per le spese de' notaj e periti si assegnano gli onorarj determinati con tariffa apposita.

Vedi *norma*, art. 32, e tariffe annesse.

16. Per l'amministrazione de' vacanti beneficj di *qualunque natura* è assegnato ai subeconomi l'8 per 100 dell'effettivo introito di *rendite correnti* a titolo d'onorario non solo per la suddetta amministrazione, ma ben anche per la custodia delle rendite stesse, registro dei conti e spese analoghe.

Vedi *norma*, art. 28, 29 e 30, dove l'onorario è circoscritto al 5 per 100 se l'amministrazione continui oltre un anno.

17. Non è ammessa ne' conti dei subeconomi alcuna spesa straordinaria non giustificata dalla superiore approvazione, ed ugualmente è proibito ogni compenso o bonifico alle partite dei fittabili se non è previamente approvato dalla superiore autorità (*d*).

Vedi *norma*, art. 7.
Vedi in appendice le circolari 1.° luglio 1817 e 13 gennajo 1818.

(*d*) Se mai avvenisse che la vacanza del beneficio fosse protratta per circostanze particolari oltre l'epoca in cui il subeconomo dee rendere i conti, e che al notaro, al perito od allo stesso subeconomo fosse grave l'attendere la nuova provvista per ottenere la parte del proprio onorario posta a carico del successore, è permesso al subeconomo per la circolare 12 dicembre 1809, dopo di avere provveduto alle spese necessarie e legittime le più urgenti, il prenderne la piccola somma occorrente sopra gl'introiti fatti in vacanza, dandosene credito ne' conti da presentarsi; essendo poi dovere del medesimo di esigerne a suo tempo il compenso dal nuovo provvisto, al quale non sarà dato l'investimento delle temporalità beneficiarie se prima non ha risarcito il vacante dell'anticipazione fatta per conto di lui.

Ad eccezione del succennato caso, i subeconomi non potranno mai comprendere ne' conti d'amministrazione

alcuna spesa di possesso, nè qualunque altra che stia direttamente a carico del nuovo provvisto.

Per nessun titolo poi saranno ammesse ne' conti le spese di simile natura che si devono compensare direttamente dall'antecessore o dagli eredi del defunto beneficiato.

18. È specialmente affidata ai subeconomi la cura d'invigilare sulle amministrazioni delle chiese e delle pie istituzioni *annesse alle medesime*, onde non accadano irregolarità o malversazioni, e siano osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti veglianti.

19. Venendo eccitati i subeconomi *dalle competenti autorità superiori* a somministrare notizie, debbono prestarsi colla possibile sollecitudine ed accuratezza, come debbono prestarsi al disimpegno di tutte le incumbenze che verranno loro addossate relativamente ad oggetti di culto.

---

NB. *Seguono in appendice la* norma provvisoria 31 *maggio* 1816 ( *V.* Atti di governo 1816, vol. I, part. 2, pag. 83 a 114 ), *la relativa* appendice 4 *agosto* 1818 ( *V.* Atti ecc. 1818, vol. II, part. 2, pag. 410 a 451 ), *e le circolari governative citate nelle annotazioni ai diversi articoli.*

N.° 3803-1369.

**Circolare governativa 29 marzo 1817 sulle rendite delle prebende vacanti** ( V. *Raccolta degli atti di governo* 1817, *vol. I*, *part.* 2, *pag.* 132).

N.° 16829-2951.

**Circolare governativa 1.° luglio 1817 relativa alla celebrazione delle messe e delle funzioni sacre** ( V. *Raccolta degli atti di governo* 1817, *vol. II*, *part.* 2, *pag.* 253 ).

N.° 23107-4001. CIRCOLARE

*Agl' imperiali regj delegati.*

Per massima generale i subeconomi aventi in amministrazione beneficj, legati ed altre cause pie che possedano cartelle iscritte sul regio monte sono autorizzati ad esigere i relativi mandati semestrali.

A fine però di ovviare qualunque contingibile abuso od equivoco nell' applicazione d'una tale massima, è necessario che i subeconomi, occorrendo qualche vacanza d' istituzioni pie aventi rendite sul monte, ne facciano senza ritardo officiale notificazione con lettera alla regia prefettura dello stesso monte, ond'essa sia in grado di ordinare alla propria contabilità le annotazioni ai registri del pagamento da farsi al subeconomo rispettivo sinchè durerà la vacanza.

Ella è invitata a far conoscere ai subeconomi la premessa disposizione, affinchè possa conformarvisi all' evenienza dei casi.

Milano, il 2 settembre 1817.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Cav. Ab. GIUDICI, CONSIGLIERE.

---

N.° 23201-4014. CIRCOLARE

*Agl' imperiali regj delegati.*

A prevenire qualunque ritardo nel pagamento delle rendite o degli assegni dall' imperiale regio monte a favore de' beneficiati, è d' uopo ch' ella

avverta i subeconomi, che allorquandò occorrerà di conferire il possesso o cedere l'amministrazione d'un beneficio ó legato qualunque avente rendita iscritta sulla cassa di garanzia, od assegno su quella d'ammortizzazione (compresi in quest'ultima categoria i sussidj conceduti dalla sovrana munificenza in supplimento alle parrocchie mancanti della congrua normale), dovranno farsi un dovere d'informare direttamente la prefettura del regio monte, indicando il nome e cognome dell'investito, e l'epoca nella quale esso entrò al godimento delle rendite.

Mediante una tale comunicazione sarà la prefettura stessa abilitata a farne le opportune iscrizioni, o ad ordinare il pagamento alla persona stessa del beneficiato o a chi lo rappresenta anche nel caso che il beneficiato medesimo avesse trascurato d'insinuare il documento di nomina alla prefettura, siccome è prescritto all'art. 31 della norma provvisoria 31 maggio 1816.

Si avverte che il primo pagamento della rendita o dell'assegno che dovrà farsi direttamente al beneficiato sarà quello del semestre successivo all'epoca dell'investimento, giacchè pel semestre già incominciato sarà continuata la pratica in corso di pagarne l'importare nelle mani del rispettivo subeconomo.

Milano, il 4 settembre 1817.

*In assenza del Governatore*

CONTE DI SAURAU,

IL VICEPRESIDENTE CONTE MELLERIO.

Cav. Ab. GIUDICI, CONSIGLIERE.

N.° 33978-5921.

Circolare governativa 27 dicembre 1817 sull'amministrazione de' beneficj vacanti ( V. *Raccolta degli atti di governo* 1817, *vol. II*, *part.* 2, *pag.* 458 ).

---

N.° 32060-5557.

Circolare governativa 13 gennajo 1818 sul caso d' impossibilità di esigere nella vacanza dei beneficj l'integrità dei fitti maturati ( V. *Raccolta degli atti di governo* 1818, *vol. I*, *part.* 2, *pag.* 49 ).

---

N.° 8029-1361.

Circolare governativa 18 aprile 1818 sul trattamento ai coadjutori in cura vacante ( V. *Raccolta degli atti di governo* 1818, *vol. I*, *part.* 2, *pag.* 247 ).

---

Al n.° 11278. **A.**

# MODELLO

*Di processo verbale nel caso di vacanza di un beneficio parrocchiale o semplice, o di cappellania manuale avente sostanze stabili, rendite, ecc.*

L' anno . . . . .
Regnando . . . . . . .

Pervenuta a notizia dell' infrascritto subeconomo la vacanza del beneficio ( o cappellania ) per la morte seguita il giorno . . . . . . ( o per promozione ) del sacerdote ( o del chierico ) N. N., mi sono portato la mattina di questo giorno in questo luogo di . . . . . . . . . . . . . . ove sono situati i beni del detto beneficio, per prendere in custodia sotto la mano regia le sostanze e rendite appartenenti al detto beneficio, ed assumerne l' amministrazione secondo i veglianti regolamenti, avendo assunto a questo effetto gl' infrascritti due testimonj.

Dietro le cognizioni risultanti dagli stati precedenti avendo riconosciuto che la dote del suddetto beneficio consiste in tutto ( od in parte ) in beni stabili, ne ho fatto perciò chiamare ( od equivalentemente avvertire in iscritto ) i rispettivi coloni ed affittuarj dei beni e delle case ecc., e ho fatta loro diffidazione di dover da oggi in avanti riconoscere questa amministrazione fino a nuova provvista.

NB. *Se vi saranno livellarj o debitori di censi, legati e tutt' altre prestazioni, s' esprimerà d' essersi data o trasmessa la opportuna diffidazione ai medesimi. Nello stesso modo quando vi siano beni affittati in tutt' altro territorio, bastando di diffidarne gli affituarj e di enunciarne la diffidazione.*

*Se si tratta di beneficio parrocchiale o tutt' altro beneficio fornito di casa abitata dall' antecessore, si rileverà pure essersi eseguito il prescritto sequestro dei mobili, e se vi abbiano generi e scorte a norma delle istruzioni per l' assicurazione dei diritti del beneficio e del successore, finchè non vengano adempite dall' antecessore o dai di lui eredi le obbligazioni loro incumbenti, accennandosi pure l' elezione del depositario dei mobili ed effetti suddetti, che dovrà firmarsi al processo verbale.*

*Quando dagli eredi o dal vivente antecessore si presti idonea sicurtà in luogo del sequestro dei mobili, se ne farà l' opportuno rilievo nel processo verbale, a cui si unirà l' atto di sicurtà.*

*Si esprimerà poi che l' antecessore beneficiato ( nel caso di rinuncia o promozione ) o gli eredi del defunto beneficiato ( nel*

*caso di morte ) si obbligano di fornire tutte le notizie degl' introiti e dei pagamenti fatti rispettivamente nell' anno in cui si è reso vacante il beneficio.*

*Si riserverà in fine il subeconomo di formare successivamente lo stato attivo e passivo, e la nota delle scritture quando non possa ciò eseguire all' atto stesso, come pure di far eseguire la perizia delle riparazioni.*

---

Al n.° 11278. *B.*

## MODELLO

*Di processo verbale nel caso di vacanza di un beneficio o di cappellania manuale che non abbia dotazione in beni stabili. Si potrà formare il processo verbale ad un dipresso nel modo seguente:*

L' anno . . . . . .

Regnando . . . . . . . . . . .

Essendo pervenuto a notizia dell' infrascritto subeconomo la vacanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ed avendo rilevato dagli stati antecedenti ( o da informazioni ) che la dote del suddetto beneficio ( o cappellania ) non ha alcuna sostanza stabile, ma consiste unicamente in livelli ( censi o rendite di monte ), mi sono perciò fatto dovere di diffidare senza verun ritardo, come feci con lettera del giorno . . . . . . . . . . . . . . . . il debitore ( o i debitori ) dei livelli, censi, ecc., ovvero di darne notizia della vacanza all' imperiale regio monte, affinchè mi siano corrisposte le rendite appartenenti al detto beneficio ( o cappellania ) fino a nuova provvista.

NB. *Si accennerà di essersi richiamate dagli eredi del defunto o dal rinunciante le carte, scritture, cartelle e tutt' altro di pertinenza del beneficio ( o cappellania ), che si descriveranno nel processo verbale quando si ritrovino già presso il subeconomo.*

*Quando occorresse per assicurazione delle carte e ricognizione dei diritti del beneficio ( o cappellania ) di portarsi in luogo, ossia alla casa del defunto, se ne farà cenno nel processo verbale.*

*Quando si tratta di vacanza di una coadjutoria d' ufficio costituita con assegno sul monte dello stato, non occorre di fare alcun atto di apprensione in vacanza, e se vi abbia annessa abitazione, la cura ne rimane alla fabbriceria ( vedi norma provvisoria all' articolo 5 ).*

Al n.° 11278. C.

# MODELLO

*Per l' istromento di possesso da conferirsi.*

L' anno mille ottocento . . . . . . . giorno di . . . . . del mese di . . . . .

Regnando . . . . . . . . . .

Avanti il reverendo sacerdote . . . . . . . . . . . . . subeconomo dei beneficj vacanti nel distretto . . . . . . e di me pubblico notajo residente . . . . . . . . . . . . . non che alla presenza de' testimonj abbasso nominati si è presentato il reverendo sacerdote N. N., nuovo provvisto del beneficio sotto il titolo . . . . . . . . . . . . . ( o sia parrocchiale ), avendo esibita la bolla di canonica istituzione al suddetto beneficio coll' attergata placitazione governativa per ottenere a suo favore il possesso della temporalità annessa al detto beneficio ( nel caso di vacanza di beneficio residenziale avvenuta per la promozione del beneficiato si aggiungerà ), ed avendo pure esibita la dichiarazione prescritta all' art. 6 della norma provvisoria ( se si tratta di beneficio parrocchiale, si aggiungerà pure quanto segue ), è quindi invitato il medesimo a prestare il giuramento prescritto dagli ordini vigenti, ed ammonito della di lui importanza ha previamente giurato e giura alla presenza come sopra, e di parola in parola come segue = Giuro e prometto sopra i santi Evangeli ubbidienza alle leggi, e fedeltà a S. M. imperatore e re; similmente prometto che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun consiglio, e non prenderò parte in alcuna unione sospetta dentro o fuori del regno che sia pregiudizievole alla pubblica tranquillità, e manifesterò al governo ciò che io sappia trattarsi nella mia parrocchia o altrove a pregiudizio dello stato. =

In seguito a che il prefato subeconomo vista la suddetta bolla di canonica istituzione coll' attergata governativa placitazione, che resterà annessa in fine del presente sotto il n.° 1 ( se si tratta di vacanza avvenuta per promozione, si aggiungerà ), e vista pure la dichiarazione prescritta all' art. 6 della norma provvisoria, che s' inserirà in fine sotto il n.° 2, inerendo anche agli ordini ricevuti da questa imperiale regia delegazione provinciale, ha conferito e conferisce al predetto reverendo sacerdote N. N. il vero e reale possesso e godimento delle temporalità annesse al suddetto beneficio, e di tutt' i beni e ragioni al medesimo appartenenti.

In conseguenza del quale rilascio di possesso il predetto reverendo sacerdote N. N. dichiara e confessa primieramente di avere avuto e ricevuto dal suddetto signor subeconomo tutte le scritture attenenti al suddetto beneficio, come dalla nota da inserirsi in fine sotto il n.° 3 unitamente allo stato attivo e passivo del suddetto beneficio da inserirsi pure in fine sotto il n.° 4.

NB. *Se vi avessero effetti mobiliari o scorte vive o morte di ragione del beneficio, si accennerà che si consegnano a termini dell' inventario che verrà inserito colla perizia del valore attribuita ai singoli articoli nello stato attuale.*

Dichiara pure il medesimo di attenersi al conto di liquidazione e di riparto delle rendite e dei pesi e delle spese che sarà formato dall' imperiale regia direzione generale di contabilità, al qual effetto promette di fornire a suo tempo al subeconomo tutte le notizie relative agl' introiti e ai pagamenti che verranno da esso fatti in causa delle rendite e dei pesi dell' anno corrente economico.

Quanto alle riparazioni fatte o da farsi, ed ai deterioramenti arrecati alla dote del beneficio risultano dalla perizia da inserirsi in fine sotto il n.° 5.

Finalmente il predetto reverendo sacerdote N. N. sott' obbligo di sè e suoi beni tutti ha promesso e promette per sè e suoi eredi che saranno nella successiva vacanza di questo beneficio restituite tutte le suddette scritture e qualunque altra di pertinenza del beneficio suddetto che sarà a lui per pervenire durante il proprio godimento; così pure ( qualora ve ne fossero ) che saranno restituiti i mobili e le scorte vive e morte di ragione del beneficio, promettendo inoltre di mantenere, conservare e difendere i beni tutti e le ragioni dello stesso beneficio, e che saranno le case e i beni riconsegnati lodevolmente riparati e non deteriorati, giusta gli obblighi incumbenti ai possessori de' beni ecclesiastici, dovendo perciò ritenersi lo stato de' beni rilevato dal pubblico perito N. N. da inserirsi in fine del presente sotto il n.° 6.

Sarà poi tenuto il suddetto nuovo provvisto di far trasportare i beni del beneficio ( quando vi siano beni stabili ) in propria testa, secondo i vigenti regolamenti, sottoponendosi a tutte le spese di ragione.

È inoltre avvertito il suddetto nuovo provvisto che in qualsivoglia contratto d' affitto è al medesimo vietato ogni patto di anticipazione o di riserva per compenso di miglioramento sopra il fitto dell' ultimo anno, diffidandolo perciò che qualora convenisse con simuli patti, egli solo od i suoi

eredi avranno l'obbligo di mantenerli, ma il beneficio ed il beneficiato successore non mai.

Le spese del presente con tutte le tasse dipendenti saranno a carico del suddetto reverendo sacerdote N. N., con obbligo di levarne copie due in forma autentica, una delle quali debba consegnarsi alla parte (*e se il beneficio sia curato o coadjutorale, depositarsi dall'investito nell'archivio parrocchiale*), e l'altra consegnarsi al subeconomo, onde sia rimessa agli atti governativi.

E di tutto quanto sopra lo stesso subeconomo ha ingiunto a me notajo di farne pubblico atto.

Fatto ecc. . . . . . . presenti ecc.

---

Al n.° 11278. **D.**

## MODELLO

*Di processo verbale pel rilascio delle rendite di parrocchie, o vicarie, o coadjutorie di semplice ufficio, o di cappellanie manuali, o di equivalenti legati da farsi, esclusa la formalità di possesso.*

L'anno . . . . .

Regnando . . . . . .,

Essendo stata comunicata all'infrascritto subeconomo l'approvazione governativa alla patente dell'ordinario (od equivalente nomina di aventi diritto), e ritenuta l'abilitazione concessa allo stesso nominato di ottenere il rilascio senza formalità di possesso delle rendite e sostanze di detta parrocchia (o vicaria o cappellania), come dal governativo decreto del giorno . . . . . che resterà annesso al presente. (*Quando l'approvazione governativa venisse comunicata per mezzo dell'imperiale regia delegazione provinciale, si accennerà la lettera della stessa delegazione*)

Si è presentato a me infrascritto il sacerdote (o chierico) N. N. (ovvero il signor N. N. di lui padre o procuratore), avendomi richiesto il rilascio delle rendite e sostanze di detto beneficio (o cappellania), in vista di che ho dichiarato di rilasciare, come rilascio, al medesimo tutte le temporalità appartenenti al detto beneficio (o cappellania), che consistono come segue:

*Quando la dote del beneficio ( o cappellania ) consista in beni stabili, si unirà lo stato attivo e passivo, e poi lo stato di consegna eseguito d' ordine del subeconomo, che resterà unito al processo verbale, con facoltà all' investito di averne copia a sue spese.*

*Si proseguirà quindi il processo verbale come segue:*

Quindi l' investito ed accettante come sopra si obbliga di conservare i beni del beneficio ( o cappellania ) e di restituirli in istato lodevole nel caso di futura vacanza o rinuncia, e generalmente di adempire tutti gli obblighi incumbenti ai possessori de' beni ecclesiastici.

Si riserva al medesimo il diritto alla sua quota di rendita dal giorno dell' approvazione o del relativo assunto esercizio, quando ne sarà realizzata la rendita dell' anno, e ne sarà comunicata la ripartizione secondo il metodo in corso.

*Qualora le rendite consistessero in cartelle di monte, in tal caso per non scindere il mandato semestrale il subeconomo ne curerà la riscossione dell' intero semestre in corso, e quindi ne formerà il riparto delle rispettive competenze.*

*In questo caso il subeconomo, dopo il rilascio, ne darà avviso alla prefettura del monte, rassegnando anche la cartella o cartelle pel relativo annotamento.*

( N.° 148. ) *Metodo per le intimazioni delle condanne per contravvenzioni al decreto sulla conservazione dei boschi.*

17 settembre 1819.

N.° $\frac{20493}{2347} = \frac{20752}{2374} = \frac{20777}{2376}$ P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

All' oggetto di ridurre ad un metodo regolare ed uniforme l' intimazione delle condanne per contravvenzioni al decreto sulla

conservazione de' boschi 27 maggio 1811, e di assicurarne l'esecuzione, il governo è venuto nella determinazione di dichiarare e prescrivere quanto segue:

1.° Tutte le condanne per contravvenzioni al detto decreto che importino multe maggiori di 10 e di 50 fiorini, secondo i casi precisati nel § 402 del codice delle gravi trasgressioni politiche, debbono prima della pubblicazione assoggettarsi all'approvazione del governo.

2.° Le sentenze che di conformità al su citato § 402 del codice delle gravi trasgressioni avrebbero dovuto assoggettarsi al governo, e che in vece si fossero già irregolarmente intimate, se non sieno state reclamate dalla parte, o se non abbiano avuto esecuzione effettiva, saranno immediatamente dalle istanze politiche rassegnate al governo, onde possano in seguito essere intimate e farsi legalmente eseguire.

3.° Le giudicature politiche e le preture foresi, tosto che sia passato in giudicato una sentenza per contravvenzione al citato decreto che importi una multa, dovranno comunicarla per estratto all'agente boschivo del circondario per l'esecuzione, ed al comune o stabilimento a danno di cui si fosse verificata la contravvenzione.

4.° Gli agenti boschivi autorizzati dalla direzione del demanio dovranno prefiggere senza ritardo al condannato il termine di quattordici giorni pel pagamento della multa, sotto la comminatoria dell'escussione forzata,

e contemporaneamente inviteranno l' autorità comunale rispettiva ad informare sullo stato di fortuna del condannato medesimo.

5.° Se nel termine prefisso non siasi pagata la multa, l' agente boschivo procede all' escussione sui beni del condannato, osservate le norme stabilite per l' esazione delle multe in via fiscale.

6.° Quando il condannato o per l'escussione inutilmente praticata, o per le informazioni avute risulti impotente al pagamento della multa, l' agente boschivo ne fa immediato rapporto all' istanza da cui emanò la sentenza, onde il condannato venga sottoposto alla pena sussidiaria del carcere a tenore della sentenza.

Le imperiali regie delegazioni provinciali e l' imperiale regia direzione del demanio veglieranno per l'esecuzione delle presenti disposizioni, che saranno comunicate alle istanze politiche ed agli agenti dell' amministrazione de' boschi per l' esatta e piena osservanza.

Milano, il 17 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 149. ) *Il giorno 20 luglio d'ogni anno da ritenersi escluso dalla proibizione della caccia.*

17 settembre 1819.

N.° 13403-3412. CIRCOLARE.

*L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Essendo stato proposto il dubbio, se nel termine della proibizione della caccia stabilito dall' articolo 8 della governativa notificazione 3 luglio 1816 sia compreso il giorno 20 luglio d'ogni anno, il governo ha trovato di dover dichiarare che il detto giorno 20 luglio d' ogni anno deve ritenersi escluso dalla proibizione della caccia.

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma.

Milano, il 17 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

( N.° 150. ) *Massime da osservarsi per la concessione e decorrenza dei sussidj alimentarj alle vedove ed agli orfani di ufficiali della già repubblica di Venezia.*

25 settembre 1819.

N.° 14027-4857. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Si trasmettono all' imperiale regia delegazione n.° . . esemplari delle massime sanzionate da S. M. che debbono osservarsi per la concessione e decorrenza dei sussidj alimentarj alle vedove ed agli orfani di ufficiali della già repubblica di Venezia.

L' imperiale regia delegazione nel farle conoscere a tutti i commissarj distrettuali ed agli altri uffici cui potessero giovare, li farà specialmente avvertiti che, avvenendo il caso di vedove od orfane sussidiate, le quali intendano di maritarsi, abbiano a rendersi in modo chiaro e conveniente avvisate che resta loro libero di avere una somma definitiva per una sola volta, perdendo il diritto ad ogni ulterior pensione nel caso di vedovanza, o di riservarsi il diritto ad essere riammesse a pensione sotto l'osservanza di quanto è prescritto nel § 18 del detto regolamento,

( N.° 149. ) *Il giorno 20 luglio d'ogni anno da ritenersi escluso dalla proibizione della caccia.*

17 settembre 1819.

N.° 13403-3412. CIRCOLARE.

*L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Essendo stato proposto il dubbio, se nel termine della proibizione della caccia stabilito dall'articolo 8 della governativa notificazione 3 luglio 1816 sia compreso il giorno 20 luglio d'ogni anno, il governo ha trovato di dover dichiarare che il detto giorno 20 luglio d'ogni anno deve ritenersi escluso dalla proibizione della caccia.

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma.

Milano, il 17 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

l'attività di servigio dell'officiale, ovvero in tempo ch' egli si trovasse già in istato di pensione;

*b*) Qualora essa vedova non sia mai stata separata dal medesimo in via giudiziaria, o venga almeno comprovato non averne essa avuto colpa;

*c*) Se il di lei consorte non siasi per nessun modo reso immeritevole de' riguardi della pubblica amministrazione per sè e per la sua famiglia;

*d*) Se la vedova sia di buoni costumi e di morale condotta;

*e*) Se la medesima non possieda alcun patrimonio proprio, o non ne abbia ereditato dal marito, o non goda di altra provvisione, di maniera che nè nell' uno, nè nell' altro de' suindicati tre modi, nè mercè il concorso di tutti tre sia sufficientemente assicurato il suo sostentamento;

*f*) Qualora essa in oltre per età, infermità od altri difetti fisici sia resa incapace a procacciarsi il proprio sostentamento, per cui risulti realmente bisognosa di soccorso.

§ 2. Nessuna differenza deriverà dall' essere il marito morto durante l'esistenza della repubblica, ovvero in qualsisia tempo posteriore alla sua dissoluzione.

§ 3. I figli hanno diritto al sussidio alimentario,

*a*) Qualora alla morte del padre non trovisi più vivente la madre, e si verifichino anche per loro i requisiti voluti per la pensione delle vedove nel § 1.° sotto *c*, *d*, *e* ed *f*;

*b*) Morendo la madre, a cui dopo la morte del rispettivo marito e padre fosse stato accordato un simile sussidio, semprechè però concorrano in essi i requisiti citati nel presente paragrafo subalterno *a*.

§ 4. L'età de' figli non costituisce differenza fra di loro, non essendo stata fissata sotto il governo della repubblica di Venezia alcuna età normale.

§ 5. I figli de' figli ed i parenti collaterali del defunto non possono giammai derivare dai diritti di esso alcun titolo in loro favore per pretendere un sussidio.

## Capitolo II.

### *Importo de' sussidj alimentarj.*

§ 6. I sussidj alimentarj sono stabiliti in somme mensuali nelle misure vigenti sotto il regime della repubblica di Venezia, e precisamente come segue:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla ved.ª d' un | generale . . . . . . | fior. | 16. | c. | — |
| *Idem* | colonnello . . . . . . . | » | 9. | » | 36 |
| *Idem* | tenente-colonnello. . | » | 8. | » | — |
| *Idem* | maggiore. . . . . . . . | » | 6. | » | 48 |
| *Idem* | capitano e 1.° tenente | » | 4. | » | 48 |
| *Idem* | sottotenente ed alfiere | » | 3. | » | 12 |

§ 7. I figli non altrimenti provveduti ed aventi i requisiti determinati nel precedente capitolo 1.°, quando alla morte del padre non esista la vedova, riceveranno complessivamente il sussidio che sarebbe spettato alla madre se fosse vivente, e ciò senza riguardo al numero de' figli stessi; in guisa che se dopo la morte, per esempio, di un primo tenente, che non lasciasse vedova, rimanessero tre o quattro figli ammissibili al sussidio predetto, percepiranno questi in complesso fiorini 4 e carantani 48; e nel caso che esistesse un solo figlio, riceverà questo parimente il medesimo importo di fiorini 4 e carantani 48 al mese.

Lo stesso avrà luogo nel caso in cui, venendo a morire una vedova che godesse d' un sussidio alimentario, dovessero subentrare in tale godimento i suoi figli aventi i requisiti per ciò necessarj.

§ 8. Se colla madre vivente esisteranno quattro o più figli o figliastri dell' officiale non in altro modo provveduti, riceveranno essi in complesso un sussidio d' importo eguale a quello della madre. Quindi se la madre percepisce mensualmente fior. 4 e car. 48, sarà complessivamente assegnata l' istessa somma di fior. 4 e car. 48 ai quattro figli; e nel caso che uno di questi ultimi venisse a morire durante la vita della madre, o ad ottenere altro provvedimento, sarà diminuita sull' assegno totale la quota di sua porzione.

§ 9. Morendo la madre, cessa intieramente il soccorso assegnato ai figli, e succedono questi nel sussidio goduto dalla madre.

§ 10. I figli di diverso letto di padre comune non altrimenti provveduti, ed aventi i requisiti necessarj per ottenere un sussidio in caso che il defunto loro genitore non avesse lasciata una vedova, riceveranno parimente in complesso soltanto quel sussidio che ottenuto avrebbe la vedova qualora avesse esistito.

## Capitolo III.

### *Liquidazione de' sussidj alimentarj, e principio della loro decorrenza.*

§ 11. Le domande per la concessione di sussidj alimentarj, ed i documenti comprovanti i titoli che si hanno per aspirare a tal favore debbono in massima sottoporsi al consiglio aulico di guerra pel mezzo de' comandi generali militari.

§ 12. Dovranno in ciò procedere i comandi generali con tutte quelle precauzioni ed a senso di quelle medesime norme che prescritte sono ne' casi in cui trattasi di domande per pensioni, soldi di grazia, provvigioni, ecc.

Essi dovranno quindi giudicare dell'attendibilità delle relative suppliche, previo il più minuto e diligente esame di tutti i documenti, e dopo essersi procurate le notizie possibilmente più convincenti intorno alla verità delle asserzioni in essi contenute; in seguito di che dovranno o respingere immediatamente le domande riconosciute inammissibili, oppure trasmettere al consiglio aulico di guerra per ulteriore decisione e per maggiore chiarezza, col corredo della consueta tabella di pensione, quelle fra le dimande ad essi pervenute che corrispondono alle massime stabilite, e riputate vengono pienamente meritevoli di contemplazione.

§ 13. Presso il consiglio aulico di guerra viene l'affare nuovamente sottoposto al più scrupoloso esame, e si provvede al completamento, allo schiarimento od alla rettificazione delle rinvenute mancanze; in seguito di che, ed a seconda delle risultanze, o si fa luogo alla risposta negativa motivandone la ragione, oppure all'uopo di potere stabilire il sussidio strettamente necessario si trasmettono i documenti alla contabilità aulica di guerra, affinchè fattane da essa l'annotazione ed iscrizione nella consueta tabella per la concessione di pensioni, sia il consiglio aulico di guerra in grado di dirigere l'affare alla camera aulica generale, da cui viene disposto l'occorrente assegno presso la cassa camerale più vicina al luogo di domicilio dell'individuo.

§ 14. L'aggiudicazione di un sussidio di alimento ha luogo quindi per parte del consiglio aulico di guerra, ed avrà il suo effetto quando la contabilità e la camera aulica la trovano conforme alle norme vigenti, e non hanno alcun fondato ostacolo ad opporvi.

*Quando la dote del beneficio ( o cappellania ) consista in beni stabili, si unirà lo stato attivo e passivo, e poi lo stato di consegna eseguito d' ordine del subeconomo, che resterà unito al processo verbale, con facoltà all' investito di averne copia a sue spese.*

*Si proseguirà quindi il processo verbale come segue:*

Quindi l' investito ed accettante come sopra si obbliga di conservare i beni del beneficio ( o cappellania ) e di restituirli in istato lodevole nel caso di futura vacanza o rinuncia, e generalmente di adempire tutti gli obblighi incumbenti ai possessori de' beni ecclesiastici.

Si riserva al medesimo il diritto alla sua quota di rendita dal giorno dell' approvazione o del relativo assunto esercizio, quando ne sarà realizzata la rendita dell' anno, e ne sarà comunicata la ripartizione secondo il metodo in corso.

*Qualora le rendite consistessero in cartelle di monte, in tal caso per non scindere il mandato semestrale il subeconomo ne curerà la riscossione dell' intero semestre in corso, e quindi ne formerà il riparto delle rispettive competenze.*

*In questo caso il subeconomo, dopo il rilascio, ne darà avviso alla prefettura del monte, rassegnando anche la cartella o cartelle pel relativo annotamento.*

## ( N.° 148. ) *Metodo per le intimazioni delle condanne per contravvenzioni al decreto sulla conservazione dei boschi.*

17 settembre 1819.

N.° $\frac{20493}{2347} = \frac{20752}{2374} = \frac{20777}{2376}$ P. CIRCOLARE.

### *L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

All' oggetto di ridurre ad un metodo regolare ed uniforme l' intimazione delle condanne per contravvenzioni al decreto sulla

conservazione de' boschi 27 maggio 1811, e di assicurarne l'esecuzione, il governo è venuto nella determinazione di dichiarare e prescrivere quanto segue:

1.° Tutte le condanne per contravvenzioni al detto decreto che importino multe maggiori di 10 e di 50 fiorini, secondo i casi precisati nel § 402 del codice delle gravi trasgressioni politiche, debbono prima della pubblicazione assoggettarsi all' approvazione del governo.

2.° Le sentenze che di conformità al su citato § 402 del codice delle gravi trasgressioni avrebbero dovuto assoggettarsi al governo, e che in vece si fossero già irregolarmente intimate, se non sieno state reclamate dalla parte, o se non abbiano avuto esecuzione effettiva, saranno immediatamente dalle istanze politiche rassegnate al governo, onde possano in seguito essere intimate e farsi legalmente eseguire.

3.° Le giudicature politiche e le preture foresi, tosto che sia passato in giudicato una sentenza per contravvenzione al citato decreto che importi una multa, dovranno comunicarla per estratto all' agente boschivo del circondario per l' esecuzione, ed al comune o stabilimento a danno di cui si fosse verificata la contravvenzione.

4.° Gli agenti boschivi autorizzati dalla direzione del demanio dovranno prefiggere senza ritardo al condannato il termine di quattordici giorni pel pagamento della multa, sotto la comminatoria dell'escussione forzata,

e contemporaneamente inviteranno l' autorità comunale rispettiva ad informare sullo stato di fortuna del condannato medesimo.

5.° Se nel termine prefisso non siasi pagata la multa, l' agente boschivo procede all' escussione sui beni del condannato, osservate le norme stabilite per l' esazione delle multe in via fiscale.

6.° Quando il condannato o per l'escussione inutilmente praticata, o per le informazioni avute risulti impotente al pagamento della multa, l' agente boschivo ne fa immediato rapporto all' istanza da cui emanò la sentenza, onde il condannato venga sottoposto alla pena sussidiaria del carcere a tenore della sentenza.

Le imperiali regie delegazioni provinciali e l' imperiale regia direzione del demanio veglieranno per l'esecuzione delle presenti disposizioni, che saranno comunicate alle istanze politiche ed agli agenti dell' amministrazione de' boschi per l' esatta e piena osservanza.

Milano, il 17 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 149. ) *Il giorno 20 luglio d'ogni anno da ritenersi escluso dalla proibizione della caccia.*

17 settembre 1819.

N.° 13403-3412. CIRCOLARE.

*L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Essendo stato proposto il dubbio, se nel termine della proibizione della caccia stabilito dall' articolo 8 della governativa notificazione 3 luglio 1816 sia compreso il giorno 20 luglio d'ogni anno, il governo ha trovato di dover dichiarare che il detto giorno 20 luglio d' ogni anno deve ritenersi escluso dalla proibizione della caccia.

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma.

Milano, il 17 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 150. ) *Massime da osservarsi per la concessione e decorrenza dei sussidj alimentarj alle vedove ed agli orfani di ufficiali della già repubblica di Venezia.*

25 settembre 1819.

N.° 14027-4857. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Si trasmettono all' imperiale regia delegazione n.° . . esemplari delle massime sanzionate da S. M. che debbono osservarsi per la concessione e decorrenza dei sussidj alimentarj alle vedove ed agli orfani di ufficiali della già repubblica di Venezia.

L' imperiale regia delegazione nel farle conoscere a tutti i commissarj distrettuali ed agli altri uffici cui potessero giovare, li farà specialmente avvertiti che, avvenendo il caso di vedove od orfane sussidiate, le quali intendano di maritarsi, abbiano a rendersi in modo chiaro e conveniente avvisate che resta loro libero di avere una somma definitiva per una sola volta, perdendo il diritto ad ogni ulterior pensione nel caso di vedovanza, o di riservarsi il diritto ad essere riammesse a pensione sotto l'osservanza di quanto è prescritto nel § 18 del detto regolamento,

coerentemente al quale nel caso di tale riservato diritto di riammissione a pensione nel relativo documento dovrà dichiarare *Che la riammissione riservatasi alla pensione potrà aver luogo nel caso soltanto che dall' ultimo matrimonio non sia pervenuto alla vedova una sostanza, il cui usufrutto sorpassi l' intiero portare del sussidio.*

Milano, il 25 settembre 1819.

STRASSOLDO.

---

Al n.° 14027-4857 C.

## MASSIME

*Da osservarsi per la concessione e decorrenza dei sussidj alimentarj alle vedove ed agli orfani di officiali della cessata repubblica di Venezia.*

---

### Capitolo primo.

*Requisiti per essere ammessi a godere sussidio alimentario.*

§ 1. Ogni vedova di un officiale della cessata repubblica veneta può ottenere il sussidio alimentario,

*a*) Quando abbia contratto legale matrimonio coll' officiale suddetto anteriormente alla prima attivazione del governo austriaco nelle provincie venete, sia che ciò abbia avuto luogo durante

l'attività di servigio dell'officiale, ovvero in tempo ch' egli si trovasse già in istato di pensione;

*b*) Qualora essa vedova non sia mai stata separata dal medesimo in via giudiziaria, o venga almeno comprovato non averne essa avuto colpa;

*c*) Se il di lei consorte non siasi per nessun modo reso immeritevole de' riguardi della pubblica amministrazione per sè e per la sua famiglia;

*d*) Se la vedova sia di buoni costumi e di morale condotta;

*e*) Se la medesima non possieda alcun patrimonio proprio, o non ne abbia ereditato dal marito, o non goda di altra provvisione, di maniera che nè nell' uno, nè nell' altro de' suindicati tre modi, nè mercè il concorso di tutti tre sia sufficientemente assicurato il suo sostentamento;

*f*) Qualora essa in oltre per età, infermità od altri difetti fisici sia resa incapace a procacciarsi il proprio sostentamento, per cui risulti realmente bisognosa di soccorso.

§ 2. Nessuna differenza deriverà dall' essere il marito morto durante l'esistenza della repubblica, ovvero in qualsisia tempo posteriore alla sua dissoluzione.

§ 3. I figli hanno diritto al sussidio alimentario,

*a*) Qualora alla morte del padre non trovisi più vivente la madre, e si verifichino anche per loro i requisiti voluti per la pensione delle vedove nel § 1.° sotto *c*, *d*, *e* ed *f*;

*b*) Morendo la madre, a cui dopo la morte del rispettivo marito e padre fosse stato accordato un simile sussidio, semprechè però concorrano in essi i requisiti citati nel presente paragrafo subalterno *a*.

§ 4. L'età de' figli non costituisce differenza fra di loro, non essendo stata fissata sotto il governo della repubblica di Venezia alcuna età normale.

§ 5. I figli de' figli ed i parenti collaterali del defunto non possono giammai derivare dai diritti di esso alcun titolo in loro favore per pretendere un sussidio.

## Capitolo II.

### *Importo de' sussidj alimentarj.*

§ 6. I sussidj alimentarj sono stabiliti in somme mensuali nelle misure vigenti sotto il regime della repubblica di Venezia, e precisamente come segue:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alla ved.ª d'un | generale . . . . . .fior. | 16. | c. | — |
| *Idem* | colonnello . . . . . . » | 9. | » | 36 |
| *Idem* | tenente-colonnello. . » | 8. | » | — |
| *Idem* | maggiore. . . . . . . » | 6. | » | 48 |
| *Idem* | capitano e 1.° tenente » | 4. | » | 48 |
| *Idem* | sottotenente ed alfiere » | 3. | » | 12 |

§ 7. I figli non altrimenti provveduti ed aventi i requisiti determinati nel precedente capitolo 1.°, quando alla morte del padre non esista la vedova, riceveranno complessivamente il sussidio che sarebbe spettato alla madre se fosse vivente, e ciò senza riguardo al numero de' figli stessi; in guisa che se dopo la morte, per esempio, di un primo tenente, che non lasciasse vedova, rimanessero tre o quattro figli ammissibili al sussidio predetto, percepiranno questi in complesso fiorini 4 e carantani 48; e nel caso che esistesse un solo figlio, riceverà questo parimente il medesimo importo di fiorini 4 e carantani 48 al mese.

Lo stesso avrà luogo nel caso in cui, venendo a morire una vedova che godesse d'un sussidio alimentario, dovessero subentrare in tale godimento i suoi figli aventi i requisiti per ciò necessarj.

l'attività di servigio dell'officiale, ovvero in tempo ch' egli si trovasse già in istato di pensione;

*b*) Qualora essa vedova non sia mai stata separata dal medesimo in via giudiziaria, o venga almeno comprovato non averne essa avuto colpa;

*c*) Se il di lei consorte non siasi per nessun modo reso immeritevole de' riguardi della pubblica amministrazione per sè e per la sua famiglia;

*d*) Se la vedova sia di buoni costumi e di morale condotta;

*e*) Se la medesima non possieda alcun patrimonio proprio, o non ne abbia ereditato dal marito, o non goda di altra provvisione, di maniera che nè nell' uno, nè nell' altro de' suindicati tre modi, nè mercè il concorso di tutti tre sia sufficientemente assicurato il suo sostentamento;

*f*) Qualora essa in oltre per età, infermità od altri difetti fisici sia resa incapace a procacciarsi il proprio sostentamento, per cui risulti realmente bisognosa di soccorso.

§ 2. Nessuna differenza deriverà dall' essere il marito morto durante l'esistenza della repubblica, ovvero in qualsisia tempo posteriore alla sua dissoluzione.

§ 3. I figli hanno diritto al sussidio alimentario,

*a*) Qualora alla morte del padre non trovisi più vivente la madre, e si verifichino anche per loro i requisiti voluti per la pensione delle vedove nel § 1.° sotto *c*, *d*, *e* ed *f*;

*b*) Morendo la madre, a cui dopo la morte del rispettivo marito e padre fosse stato accordato un simile sussidio, semprechè però concorrano in essi i requisiti citati nel presente paragrafo subalterno *a*.

§ 4. L'età de' figli non costituisce differenza fra di loro, non essendo stata fissata sotto il governo della repubblica di Venezia alcuna età normale.

§ 5. I figli de' figli ed i parenti collaterali del defunto non possono giammai derivare dai diritti di esso alcun titolo in loro favore per pretendere un sussidio.

## Capitolo II.

### *Importo de' sussidj alimentarj.*

§ 6. I sussidj alimentarj sono stabiliti in somme mensuali nelle misure vigenti sotto il regime della repubblica di Venezia, e precisamente come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alla ved.ª d' un | generale . . . . . .fior. | 16. | c. — |
| *Idem* | colonnello . . . . . . » | 9. | » 36 |
| *Idem* | tenente-colonnello. . » | 8. | » — |
| *Idem* | maggiore. . . . . . . » | 6. | » 48 |
| *Idem* | capitano e 1.º tenente » | 4. | » 48 |
| *Idem* | sottotenente ed alfiere » | 3. | » 12 |

§ 7. I figli non altrimenti provveduti ed aventi i requisiti determinati nel precedente capitolo 1.º, quando alla morte del padre non esista la vedova, riceveranno complessivamente il sussidio che sarebbe spettato alla madre se fosse vivente, e ciò senza riguardo al numero de' figli stessi; in guisa che se dopo la morte, per esempio, di un primo tenente, che non lasciasse vedova, rimanessero tre o quattro figli ammissibili al sussidio predetto, percepiranno questi in complesso fiorini 4 e carantani 48; e nel caso che esistesse un solo figlio, riceverà questo parimente il medesimo importo di fiorini 4 e carantani 48 al mese.

Lo stesso avrà luogo nel caso in cui, venendo a morire una vedova che godesse d'un sussidio alimentario, dovessero subentrare in tale godimento i suoi figli aventi i requisiti per ciò necessarj.

§ 8. Se colla madre vivente esisteranno quattro o più figli o figliastri dell' officiale non in altro modo provveduti, riceveranno essi in complesso un sussidio d'importo eguale a quello della madre. Quindi se la madre percepisce mensualmente fior. 4 e car. 48, sarà complessivamente assegnata l'istessa somma di fior. 4 e car. 48 ai quattro figli; e nel caso che uno di questi ultimi venisse a morire durante la vita della madre, o ad ottenere altro provvedimento, sarà diminuita sull'assegno totale la quota di sua porzione.

§ 9. Morendo la madre, cessa intieramente il soccorso assegnato ai figli, e succedono questi nel sussidio goduto dalla madre.

§ 10. I figli di diverso letto di padre comune non altrimenti provveduti, ed aventi i requisiti necessarj per ottenere un sussidio in caso che il defunto loro genitore non avesse lasciata una vedova, riceveranno parimente in complesso soltanto quel sussidio che ottenuto avrebbe la vedova qualora avesse esistito.

## Capitolo III.

### *Liquidazione de' sussidj alimentarj, e principio della loro decorrenza.*

§ 11. Le domande per la concessione di sussidj alimentarj, ed i documenti comprovanti i titoli che si hanno per aspirare a tal favore debbono in massima sottoporsi al consiglio aulico di guerra pel mezzo de' comandi generali militari.

§ 12. Dovranno in ciò procedere i comandi generali con tutte quelle precauzioni ed a senso di quelle medesime norme che prescritte sono ne' casi in cui trattasi di domande per pensioni, soldi di grazia, provvigioni, ecc.

Essi dovranno quindi giudicare dell'attendibilità delle relative suppliche, previo il più minuto e diligente esame di tutti i documenti, e dopo essersi procurate le notizie possibilmente più convincenti intorno alla verità delle asserzioni in essi contenute; in seguito di che dovranno o respingere immediatamente le domande riconosciute inammissibili, oppure trasmettere al consiglio aulico di guerra per ulteriore decisione e per maggiore chiarezza, col corredo della consueta tabella di pensione, quelle fra le dimande ad essi pervenute che corrispondono alle massime stabilite, e riputate vengono pienamente meritevoli di contemplazione.

§ 13. Presso il consiglio aulico di guerra viene l'affare nuovamente sottoposto al più scrupoloso esame, e si provvede al completamento, allo schiarimento od alla rettificazione delle rinvenute mancanze; in seguito di che, ed a seconda delle risultanze, o si fa luogo alla risposta negativa motivandone la ragione, oppure all'uopo di potere stabilire il sussidio strettamente necessario si trasmettono i documenti alla contabilità aulica di guerra, affinchè fattane da essa l'annotazione ed iscrizione nella consueta tabella per la concessione di pensioni, sia il consiglio aulico di guerra in grado di dirigere l'affare alla camera aulica generale, da cui viene disposto l'occorrente assegno presso la cassa camerale più vicina al luogo di domicilio dell'individuo.

§ 14. L'aggiudicazione di un sussidio di alimento ha luogo quindi per parte del consiglio aulico di guerra, ed avrà il suo effetto quando la contabilità e la camera aulica la trovano conforme alle norme vigenti, e non hanno alcun fondato ostacolo ad opporvi.

*Quando la dote del beneficio ( o cappellania ) consista in beni stabili, si unirà lo stato attivo e passivo, e poi lo stato di consegna eseguito d'ordine del subeconomo, che resterà unito al processo verbale, con facoltà all' investito di averne copia a sue spese.*

*Si proseguirà quindi il processo verbale come segue:*

Quindi l' investito ed accettante come sopra si obbliga di conservare i beni del beneficio ( o cappellania ) e di restituirli in istato lodevole nel caso di futura vacanza o rinuncia, e generalmente di adempire tutti gli obblighi incumbenti ai possessori de' beni ecclesiastici.

Si riserva al medesimo il diritto alla sua quota di rendita dal giorno dell' approvazione e del relativo assunto esercizio, quando ne sarà realizzata la rendita dell' anno, e ne sarà comunicata la ripartizione secondo il metodo in corso.

*Qualora le rendite consistessero in cartelle di monte, in tal caso per non scindere il mandato semestrale il subeconomo ne curerà la riscossione dell' intero semestre in corso, e quindi ne formerà il riparto delle rispettive competenze.*

*In questo caso il subeconomo, dopo il rilascio, ne darà avviso alla prefettura del monte, rassegnando anche la cartella o cartelle pel relativo annotamento.*

---

## ( N.° 148. ) *Metodo per le intimazioni delle condanne per contravvenzioni al decreto sulla conservazione dei boschi.*

17 settembre 1819.

N.° $\frac{20493}{2347} = \frac{20752}{2374} = \frac{20777}{2376}$ P. CIRCOLARE.

### *L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

All' oggetto di ridurre ad un metodo regolare ed uniforme l' intimazione delle condanne per contravvenzioni al decreto sulla

conservazione de' boschi 27 maggio 1811, e di assicurarne l'esecuzione, il governo è venuto nella determinazione di dichiarare e prescrivere quanto segue:

1.° Tutte le condanne per contravvenzioni al detto decreto che importino multe maggiori di 10 e di 50 fiorini, secondo i casi precisati nel § 402 del codice delle gravi trasgressioni politiche, debbono prima della pubblicazione assoggettarsi all' approvazione del governo.

2.° Le sentenze che di conformità al su citato § 402 del codice delle gravi trasgressioni avrebbero dovuto assoggettarsi al governo, e che in vece si fossero già irregolarmente intimate, se non sieno state reclamate dalla parte, o se non abbiano avuto esecuzione effettiva, saranno immediatamente dalle istanze politiche rassegnate al governo, onde possano in seguito essere intimate e farsi legalmente eseguire.

3.° Le giudicature politiche e le preture foresi, tosto che sia passato in giudicato una sentenza per contravvenzione al citato decreto che importi una multa, dovranno comunicarla per estratto all' agente boschivo del circondario per l' esecuzione, ed al comune o stabilimento a danno di cui si fosse verificata la contravvenzione.

4.° Gli agenti boschivi autorizzati dalla direzione del demanio dovranno prefiggere senza ritardo al condannato il termine di quattordici giorni pel pagamento della multa, sotto la comminatoria dell'escussione forzata,

e contemporaneamente inviteranno l' autorità comunale rispettiva ad informare sullo stato di fortuna del condannato medesimo.

5.° Se nel termine prefisso non siasi pagata la multa, l' agente boschivo procede all' escussione sui beni del condannato, osservate le norme stabilite per l' esazione delle multe in via fiscale.

6.° Quando il condannato o per l'escussione inutilmente praticata, o per le informazioni avute risulti impotente al pagamento della multa, l' agente boschivo ne fa immediato rapporto all' istanza da cui emanò la sentenza, onde il condannato venga sottoposto alla pena sussidiaria del carcere a tenore della sentenza.

Le imperiali regie delegazioni provinciali e l' imperiale regia direzione del demanio veglieranno per l'esecuzione delle presenti disposizioni, che saranno comunicate alle istanze politiche ed agli agenti dell' amministrazione de' boschi per l' esatta e piena osservanza.

Milano, il 17 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 149. ) *Il giorno 20 luglio d'ogni anno da ritenersi escluso dalla proibizione della caccia.*

17 settembre 1819.

N.° 13403-3412. CIRCOLARE.

*L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Essendo stato proposto il dubbio, se nel termine della proibizione della caccia stabilito dall' articolo 8 della governativa notificazione 3 luglio 1816 sia compreso il giorno 20 luglio d'ogni anno, il governo ha trovato di dover dichiarare che il detto giorno 20 luglio d' ogni anno deve ritenersi escluso dalla proibizione della caccia.

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma.

Milano, il 17 settembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

( N.° 150. ) *Massime da osservarsi per la concessione e decorrenza dei sussidj alimentarj alle vedove ed agli orfani di ufficiali della già repubblica di Venezia.*

25 settembre 1819.

N.° 14027-4857. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Si trasmettono all' imperiale regia delegazione n.° . . esemplari delle massime sanzionate da S. M. che debbono osservarsi per la concessione e decorrenza dei sussidj alimentarj alle vedove ed agli orfani di ufficiali della già repubblica di Venezia.

L' imperiale regia delegazione nel farle conoscere a tutti i commissarj distrettuali ed agli altri uffici cui potessero giovare, li farà specialmente avvertiti che, avvenendo il caso di vedove od orfane sussidiate, le quali intendano di maritarsi, abbiano a rendersi in modo chiaro e conveniente avvisate che resta loro libero di avere una somma definitiva per una sola volta, perdendo il diritto ad ogni ulterior pensione nel caso di vedovanza, o di riservarsi il diritto ad essere riammesse a pensione sotto l'osservanza di quanto è prescritto nel § 18 del detto regolamento,

coerentemente al quale nel caso di tale riservato diritto di riammissione a pensione nel relativo documento dovrà dichiarare *Che la riammissione riservatasi alla pensione potrà aver luogo nel caso soltanto che dall' ultimo matrimonio non sia pervenuto alla vedova una sostanza, il cui usufrutto sorpassi l' intiero portare del sussidio.*

Milano, il 25 settembre 1819.

STRASSOLDO.

---

Al n.° 14027-4857 C.

## MASSIME

*Da osservarsi per la concessione e decorrenza dei sussidj alimentarj alle vedove ed agli orfani di officiali della cessata repubblica di Venezia.*

---

### Capitolo primo.

*Requisiti per essere ammessi a godere sussidio alimentario.*

§ 1. Ogni vedova di un officiale della cessata repubblica veneta può ottenere il sussidio alimentario,

*a*) Quando abbia contratto legale matrimonio coll' officiale suddetto anteriormente alla prima attivazione del governo austriaco nelle provincie venete, sia che ciò abbia avuto luogo durante

l'attività di servigio dell'officiale, ovvero in tempo ch' egli si trovasse già in istato di pensione;

*b*) Qualora essa vedova non sia mai stata separata dal medesimo in via giudiziaria, o venga almeno comprovato non averne essa avuto colpa;

*c*) Se il di lei consorte non siasi per nessun modo reso immeritevole de' riguardi della pubblica amministrazione per sè e per la sua famiglia;

*d*) Se la vedova sia di buoni costumi e di morale condotta;

*e*) Se la medesima non possieda alcun patrimonio proprio, o non ne abbia ereditato dal marito, o non goda di altra provvisione, di maniera che nè nell' uno, nè nell' altro de' suindicati tre modi, nè mercè il concorso di tutti tre sia sufficientemente assicurato il suo sostentamento;

*f*) Qualora essa in oltre per età, infermità od altri difetti fisici sia resa incapace a procacciarsi il proprio sostentamento, per cui risulti realmente bisognosa di soccorso.

§ 2. Nessuna differenza deriverà dall' essere il marito morto durante l' esistenza della repubblica, ovvero in qualsisia tempo posteriore alla sua dissoluzione.

§ 3. I figli hanno diritto al sussidio alimentario,

*a*) Qualora alla morte del padre non trovisi più vivente la madre, e si verifichino anche per loro i requisiti voluti per la pensione delle vedove nel § 1.° sotto *c*, *d*, *e* ed *f*;

*b*) Morendo la madre, a cui dopo la morte del rispettivo marito e padre fosse stato accordato un simile sussidio, semprechè però concorrano in essi i requisiti citati nel presente paragrafo subalterno *a*.

§ 4. L'età de' figli non costituisce differenza fra di loro, non essendo stata fissata sotto il governo della repubblica di Venezia alcuna età normale.

§ 5. I figli de' figli ed i parenti collaterali del defunto non possono giammai derivare dai diritti di esso alcun titolo in loro favore per pretendere un sussidio.

## Capitolo II.

### *Importo de' sussidj alimentarj.*

§ 6. I sussidj alimentarj sono stabiliti in somme mensuali nelle misure vigenti sotto il regime della repubblica di Venezia, e precisamente come segue:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alla ved.ª d' un | generale . . . . . .fior. | 16. | c. | — |
| *Idem* | colonnello . . . . . . » | 9. | » | 36 |
| *Idem* | tenente-colonnello. . » | 8. | » | — |
| *Idem* | maggiore. . . . . . . » | 6. | » | 48 |
| *Idem* | capitano e 1.° tenente » | 4. | » | 48 |
| *Idem* | sottotenente ed alfiere » | 3. | » | 12 |

§ 7. I figli non altrimenti provveduti ed aventi i requisiti determinati nel precedente capitolo 1.°, quando alla morte del padre non esista la vedova, riceveranno complessivamente il sussidio che sarebbe spettato alla madre se fosse vivente, e ciò senza riguardo al numero de' figli stessi; in guisa che se dopo la morte, per esempio, di un primo tenente, che non lasciasse vedova, rimanessero tre o quattro figli ammissibili al sussidio predetto, percepiranno questi in complesso fiorini 4 e carantani 48; e nel caso che esistesse un solo figlio, riceverà questo parimente il medesimo importo di fiorini 4 e carantani 48 al mese.

Lo stesso avrà luogo nel caso in cui, venendo a morire una vedova che godesse d'un sussidio alimentario, dovessero subentrare in tale godimento i suoi figli aventi i requisiti per ciò necessarj.

§ 8. Se colla madre vivente esisteranno quattro o più figli o figliastri dell' officiale non in altro modo provveduti, riceveranno essi in complesso un sussidio d'importo eguale a quello della madre. Quindi se la madre percepisce mensualmente fior. 4 e car. 48, sarà complessivamente assegnata l'istessa somma di fior. 4 e car. 48 ai quattro figli; e nel caso che uno di questi ultimi venisse a morire durante la vita della madre, o ad ottenere altro provvedimento, sarà diminuita sull'assegno totale la quota di sua porzione.

§ 9. Morendo la madre, cessa intieramente il soccorso assegnato ai figli, e succedono questi nel sussidio goduto dalla madre.

§ 10. I figli di diverso letto di padre comune non altrimenti provveduti, ed aventi i requisiti necessarj per ottenere un sussidio in caso che il defunto loro genitore non avesse lasciata una vedova, riceveranno parimente in complesso soltanto quel sussidio che ottenuto avrebbe la vedova qualora avesse esistito.

## Capitolo III.

*Liquidazione de' sussidj alimentarj, e principio della loro decorrenza.*

§ 11. Le domande per la concessione di sussidj alimentarj, ed i documenti comprovanti i titoli che si hanno per aspirare a tal favore debbono in massima sottoporsi al consiglio aulico di guerra pel mezzo de' comandi generali militari.

§ 12. Dovranno in ciò procedere i comandi generali con tutte quelle precauzioni ed a senso di quelle medesime norme che prescritte sono ne' casi in cui trattasi di domande per pensioni, soldi di grazia, provvigioni, ecc.

Essi dovranno quindi giudicare dell' attendibilità delle relative suppliche, previo il più minuto e diligente esame di tutti i documenti, e dopo essersi procurate le notizie possibilmente più convincenti intorno alla verità delle asserzioni in essi contenute; in seguito di che dovranno o respingere immediatamente le domande riconosciute inammissibili, oppure trasmettere al consiglio aulico di guerra per ulteriore decisione e per maggiore chiarezza, col corredo della consueta tabella di pensione, quelle fra le dimande ad essi pervenute che corrispondono alle massime stabilite, e riputate vengono pienamente meritevoli di contemplazione.

§ 13. Presso il consiglio aulico di guerra viene l' affare nuovamente sottoposto al più scrupoloso esame, e si provvede al completamento, allo schiarimento od alla rettificazione delle rinvenute mancanze; in seguito di che, ed a seconda delle risultanze, o si fa luogo alla risposta negativa motivandone la ragione, oppure all' uopo di potere stabilire il sussidio strettamente necessario si trasmettono i documenti alla contabilità aulica di guerra, affinchè fattane da essa l' annotazione ed iscrizione nella consueta tabella per la concessione di pensioni, sia il consiglio aulico di guerra in grado di dirigere l' affare alla camera aulica generale, da cui viene disposto l' occorrente assegno presso la cassa camerale più vicina al luogo di domicilio dell' individuo.

§ 14. L'aggiudicazione di un sussidio di alimento ha luogo quindi per parte del consiglio aulico di guerra, ed avrà il suo effetto quando la contabilità e la camera aulica la trovano conforme alle norme vigenti, e non hanno alcun fondato ostacolo ad opporvi.

I sussidj in tal modo accordati saranno posti in corso dal giorno in cui ha cessata la percezione della competenza ordinaria.

## Capitolo IV.

### *Durata del sussidio alimentario, e sua cessazione.*

§ 15. Il godimento del sussidio alimentario continua finchè sussiste la condizione della concessione, vale a dire lo stato di bisogno nell' individuo che ne fu graziato. Cessa esso per conseguenza alla morte dell' individuo medesimo, od in caso ch' egli ottenesse altro provvedimento.

§ 16. Questo provvedimento ha luogo mediante matrimonio od in altra maniera. Nel primo caso, trattandosi di figlie che contraggono matrimonio, o di vedove che si rimaritano, il sussidio verrà a cessare dal giorno della benedizione nuziale.

Sì alle une, che alle altre è lasciata libera in tal caso l'alternativa di accettare un pagamento definitivo per una volta tanto, rinunciando per l' avvenire a qualunque diritto al sussidio alimentario, oppure di riservarsi il godimento d' un tale assegno in caso di futura vedovanza.

Per rapporto alle figlie orfane tale arbitrio intendesi ristretto alle disposizioni indicate nel § 21. La relativa dichiarazione delle vedove e delle figlie orfane dev' essere accompagnata dalla presentazione della fede di matrimonio, e nel caso che la loro scelta caduta fosse sul pagamento definitivo, sarà necessario che presentino simultaneamente l' atto di rinuncia steso nelle forme legali prescritte.

§ 17. Il pagamento definitivo accordabile per una volta come sopra consisterà nell' ammontare del sussidio di un triennio per le vedove, ed in

quello di un biennio per le orfane, esistendo prescrizioni consimili pei pensionati d'altre categorie.

§ 18. Essendosi l'individuo riservato il godimento del sussidio alimentario, la riammissione al medesimo potrà aver luogo soltanto se dall'ultimo maritaggio non sia pervenuto alla vedova un patrimonio, il reddito del quale oltrepassi l'importo del sussidio; giacchè conseguendo per tal modo un altro provvedimento, si verificherebbe il caso già più sopra contemplato per far cessare il sussidio anco senza la circostanza del nuovo matrimonio dalla vedova nel frattempo contratto.

Tutte le volte pertanto che si tratterà di ricorrere per la riammissione al godimento del sussidio posseduto prima del matrimonio, dovrà essere provato l'asse ereditario lasciato dal defunto marito mediante l'estratto degli atti di volontaria giurisdizione, ed in oltre si dovrà far constare con esattezza e circostanziatamente lo stato di sostanza della vedova mediante un certificato dell'autorità del luogo del suo domicilio fisso. Lo stesso si osserva per rapporto alle orfane; ed affinchè non possa in alcun caso essere ignorata questa disposizione, dovrà il contenuto del presente paragrafo essere esattamente fatto conoscere a qualunque vedova ed orfana in procinto di contrarre matrimonio prima di ricevere dalla medesima la dichiarazione suindicata intorno la di lei scelta tra l'alternativa di accettare un pagamento definitivo, o di riservarsi il diritto alla riammissione; e che così sia realmente stato fatto dovrà per parte della vedova o dell'orfana venire affermato nella sua dichiarazione stessa.

Oltre di ciò nella dichiarazione di riserva dovrà esprimersi il caso in cui a senso della presente determinazione non avrà effetto la riammissione al godimento del sussidio alimentario.

§ 19. Gli altri modi di provvedimento si verificano se l' individuo entra in un convento con prestazione di voti, se viene collocato in una prebenda, in una pia fondazione, in un istituto di ricovero o d' educazione, o se ottiene un reddito di qualunque siasi nome che gli assicuri mezzi sufficienti di sussistenza.

Ciascuno de' predetti modi di provvedimento estingue per sempre il diritto al sussidio alimentario al pari de' pagamenti definitivi accettati.

Ha però luogo un' eccezione a favore delle vedove e delle orfane che entrano in un convento destinato all'educazione pubblica, alle quali S. M. accorda benignamente in tal caso la continuazione de' sussidj assegnati.

I comandi generali, tosto che avranno cognizione d' uno de' suddetti modi di provvedimento, effettueranno per mezzo de' concerti da prendersi col governo della provincia la sospensione del pagamento de' sussidj alimentarj, e ne informeranno il consiglio aulico di guerra mediante le solite specifiche semestrali sull' accrescimento o sulla diminuzione delle pensioni.

La decisione sui reclami contro tali sospensioni di pagamento è rimessa al consiglio aulico di guerra in unione alla camera aulica generale, ed in caso di divergenza d' opinione sarà riservata alla determinazione di S. M.

§ 20. In caso che più orfani godessero in unione dell' assegno di sussistenza, cessa bensì la partecipazione dell' uno nell' atto che ottiene un diverso provvedimento, ma ciò non cagiona alcuna diminuzione nell' importo totale dell' assegno, ed il vantaggio cadrà ripartitamente a favore degli altri orfani che rimangono in situazione da continuare nel godimento del sussidio alimentario, e non sarà disposta la cessazione del medesimo fino

a tanto che non perviene ad essere provveduto altrimenti anche l' ultimo degli orfani compresi nell' assegno.

§ 21. Trattandosi di figlie orfane che complessivamente con altri fratelli o sorelle trovinsi in possesso d' un sussidio alimentario, è accordato che qualora una tale orfana cessasse di partecipare in conseguenza del matrimonio che stesse per contrarre, possa la medesima, senza pregiudizio alcuno pei rimanenti orfani, riservarsi non solo il diritto alla riammissione per rapporto a quella porzione che le sarebbe caduta in parte se nell' atto predetto del suo matrimonio il sussidio fosse stato ripartito in parti eguali in ragione del numero delle teste fra gli orfani che n' erano al possesso in detta epoca, ma anche all' intiero importo del complessivo sussidio se all' epoca in cui essa conformemente alla sua riserva potesse rientrare nella percezione fosse l' unica superstite de' sussidiati.

Nel caso però che le orfane, di cui parlasi in questo paragrafo, preferissero di ricevere un pagamento definitivo piuttosto che riservarsi il diritto della repristinazione nel godimento del sussidio, sarà da corrispondersi ad esse l' importo d' un biennio dell' assegno totale.

## Capitolo V.

### *Disposizioni ulteriori.*

§ 22. Le massime qui enunciate valgono per le vedove e per gli orfani d' officiali d' ogni specie d' armi dell' antica armata veneziana, e conseguentemente anche per la marina a norma del pareggio di grado colla truppa di terra.

§ 23. Sono valide le medesime massime per le vedove e per gli orfani di tutti gli officiali della

cessata repubblica veneta, i quali sonosi ammogliati in tempo del governo veneziano e passarono poi al servizio dei governi succeduti al medesimo, oppure vennero da questi assunti come pensionati, in quanto però a tenore de' sistemi degli anzidetti governi posteriori al veneto non abbiano le rispettive loro vedove ed orfani acquistato diritto ad un più favorevole trattamento.

§ 24. Le vedove e gli orfani di quegli officiali veneti che si sono ammogliati dopo l'estinzione della repubblica di Venezia saranno trattati a seconda delle prescrizioni generali di pensione di quel governo sotto il quale hanno contratto il matrimonio, oppure a norma delle determinazioni più favorevoli di quel governo sotto cui i loro mariti o padri già ammogliati hanno servito in ultimo.

Milano, il 24 settembre 1819.

---

( N.° 151. ) *Applicazione del decreto 20 giugno 1805 risguardante la cittadinanza degli ufficiali e soldati esteri al servizio dell' esercito italiano.*

27 settembre 1819.

N.° 20824-3082 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Sul quesito, se le disposizioni del decreto 20 giugno 1805 risguardante la cittadinanza

degli ufficiali e soldati esteri al servizio dell' esercito italiano fossero tuttora applicabili agl' individui dal suddetto decreto contemplati, ed aventi i requisiti dal medesimo precisati, S. M. con venerata risoluzione 8 luglio p.° p.° si è degnata di dichiarare quanto si raccoglie dal seguente suo decreto, che servirà di opportuna intelligenza e norma.

« Voglio io che il decreto 20 giugno 1805 resti in pieno vigore riguardo a quegl' individui i quali ne sono contemplati, e posseggono ne' miei stati, per lo che eglino conservano l' acquistata cittadinanza ne' miei dominj. Riguardo poi a quelli fra i suddetti individui che nulla posseggono ne' miei stati stabilisco, che da che essi abbiano una volta ottenuto la cittadinanza sotto il cessato regno d'Italia, debba conservarsi a lor favore l'applicazione del succennato decreto, purchè quando non abbiano già preso stabile domicilio in provincie estere, che già formavano parte dell' anzidetto regno d' Italia, dichiarino di volerlo stabilmente fissare nei paesi soggetti alla mia autorità, e giustifichino di non possederne alcuno che nei surriferiti miei stati. »

Milano, il 27 settembre 1819.

STRASSOLDO.

( N.° 152. ) *RACCOLTA delle prescrizioni emanate sul modo di trattare i pensionati nelle provincie nuovamente acquistate.*

30 settembre 1819.

N.° 13781-4779 C. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Inerendo agli ordini dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, si comunica a tutti i pubblici uffici di queste provincie per loro intelligenza la raccolta delle diverse prescrizioni che riunite dalla prelodata imperiale regia camera aulica generale, ed approvate da S. M. I. e R. A., devono in virtù d' un aulico dispaccio 16 novembre 1817, n.° 56684-4459, servire di regola pei trattamenti normali e per le pensioni degl' impiegati tanto in queste, che nelle altre provincie della monarchia nuovamente acquistate.

Milano, il 30 settembre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO,
PRESIDENTE.

TORDORO', CONSIGLIERE.

Al n.° 13781-4779 C.

RACCOLTA

*Delle prescrizioni emanate sul modo di trattare i pensionati nelle provincie nuovamente acquistate.*

§ 1. Il tesoro dello stato austriaco deve assumere soltanto il pagamento di quelle pensioni e provvisioni, le quali secondo la loro natura ed in forza del loro titolo fondamentale stanno a carico delle provincie nuovamente acquistate.

§ 2. Quei pensionisti o provvisionisti i quali già sotto l' antecedente governo austriaco erano graziati di una pensione o provvisione, la quale poi sotto il cessato governo o non fu loro posta in corso, o lo fu in un importo inferiore a quello che fu accordato in origine, premesso ch' essi non si sieno resi indegni di questa grazia, devono porsi nell' intiero godimento della loro pensione o provvisione secondo l' originario assegno.

§ 3. Hanno pure un diritto d' esser trattati secondo le prescrizioni austriache di pensione quegl' impiegati nelle provincie riacquistate, i quali

*a*) Servirono *esclusivamente* il governo austriaco soltanto, e dopo l' occupazione nemica per attaccamento all' Austria rinunziarono ad ogni ulteriore servizio del successivo governo, ovvero

*b*) Da questo medesimo subito *nel primo momento dell' occupazione del paese* per simile riguardo o per incapacità di servizio furono licenziati, e non sono già nel godimento delle pensioni loro competenti;

*c*) Quelli ai quali ancor sotto l'antecedente governo austriaco competeva una pensione normale o provvisione, il di cui calcolo ed assegno poi non ebbe luogo nè prima della cessione delle suddette provincie, nè sotto il cessato governo, ma fu già una volta in ventilazione; finalmente

*d*) Quelli i quali sono definitivamente impiegati presso le autorità già organizzate, nel qual caso a questi nel computo de' loro anni di servizio devon essere calcolati i servigi prestati antecedentemente al cessato governo, oppure al paese.

§ 4. Secondo le prescrizioni di pensione dell' antecedente e cessato governo all' incontro sono da trattarsi,

*a*) Quelli i quali hanno proseguito per qualche spazio di tempo, benchè brevissimo, sotto il cessato governo il loro servizio incominciato sotto l'antecedente austriaco governo, ed in seguito soltanto furono allontanati dal loro uffizio senz' ottenere una pensione;

*b*) Quelli i quali hanno servito *esclusivamente* il cessato governo;

*c*) Quelli i quali dopo la rioccupazione austriaca non hanno ancor ottenuto un definitivo impiego presso qualche autorità organizzata, e prestarono servizio soltanto presso

gli uffizj conservati solo in via interinale e provvisoriamente.

Agl' individui delle ultime due classi nell' assegno della pensione dev' essere calcolato il numero totale degli anni di servizio scorsi sotto l' amministrazione del paese estera ed austriaca solo in quanto questo calcolo corrisponde alle prescrizioni di pensione del cessato governo. A quelli della prima classe devono sempre computarsi gli anni di servizio scorsi sotto l' antecedente governo austriaco.

§ 5. Le vedove e gli orfani degl'impiegati antichi, e servi de'due arcivescovadi di Trento e Bressanone nel Tirolo, in quanto essi già non abbiano ottenuto pensioni dal cessato governo italiano, e sieno passati all' Austria come pensionisti, non possono pretendere nè il trattamento secondo le prescrizioni di pensione del governo austriaco, nè secondo quelle dell' antecedente governo; al più in casi particolari e degni di riguardo può esser fatto ricorso a favore dei medesimi onde ottener loro un trattamento di grazia da calcolarsi in via arbitraria.

§ 6. Di questi principj fondamentali che servono per regola ha luogo una eccezione,

1.° Presso gl'impiegati ed inservienti montanistici i quali a tenore della sovrana risoluzione del 13 ottobre 1815 devono trattarsi generalmente secondo le prescrizioni austriache di pensione, poi

2.° Secondo le sovrane risoluzioni dei 29 novembre 1816 e 22 gennajo 1817, nel caso toccato nel § 3 ad *d*, in quanto che

appunto col trattamento ivi accordato come favore secondo le prescrizioni austriache di pensione risultasse un danno pei rispettivi individui, *mentre questi, quando non fossero stati nuovamente impiegati sotto l' Austria, secondo le prescrizioni del cessato governo potrebbero attendere per sè o loro parenti un assegno di competenza maggiore.*

Tali impiegati e le loro vedove ed orfani devono trattarsi anche per l'avvenire secondo le normali di pensione dell' antecedente governo; s' intende però da sè che i vantaggi del trattamento di pensione devono essere contemplati ogni volta nel *totale* secondo le une o le altre prescrizioni, e per conseguenza in simili successivi casi le prescrizioni di pensione dell' antecedente governo devono soltanto esser applicate quando nel *totale* ne risulti un vantaggio per l'individuo da graziarsi d' una pensione o gratificazione.

Del resto per ovviare ad ogni erronea applicazione di questo particolare sovrano favore, la decisione de' casi di pensione che vi si riferiscono è esclusivamente riserbata all'aulico dicastero.

§ 7. Pei pensionati provvisionisti indicati nel § 3, e per le loro vedove ed orfani che sono da trattarsi secondo le prescrizioni austriache di pensione, deve servir di norma nel calcolo ed assegno della competenza la compilazione di leggi inviata alle relative autorità nelle provincie nuovamente acquistate coll' ordinanza dell'imperiale regia camera aulica del 26 giugno 1817 n.°

§ 8. Per quelli poi di cui tratta il § 4, e per le loro vedove ed orfani,

*a*) Nell'Illiria, ne' paesi del litorale, in Dalmazia, nell'antecedente porzione italiana ed illirica del Tirolo, quindi anche nel regno lombardo-veneto devono applicarsi le prescrizioni di pensione del cessato regno d'Italia;

*b*) Nella porzione del Tirolo antecedentemente bavara, quindi nell'Innviertel e nella porzione dell'Hausrukviertel le prescrizioni reali bavare;

*c*) Finalmente nel ducato di Salisburgo, secondo le circostanze, le prescrizioni reali bavare ovvero le elettorali salisburghesi.

§ 9. Nell'applicazione delle prescrizioni di pensione del cessato regno d'Italia devono principalmente osservarsi,

1.° Il decreto del 12 febbrajo 1806;
2.° Il decreto 27 marzo 1807;
3.° Il decreto 6 agosto 1813.

Tuttavia il titolo 5, articolo 12 del decreto del 12 febbrajo 1806 per la concessione di pensioni straordinarie è stato totalmente annullato con sovrana risoluzione del 26 novembre 1816, ed il 1.° articolo del decreto 27 marzo 1807 non può essere d'ostacolo nel regno lombardo-veneto agl'individui indicati nel § 4 ad *a* onde ottenere una pensione o gratificazione.

Oltre di ciò devon essere osservati,

*a*) Riguardo al personale d'istruzione nelle università, licei, ginnasj, accademie di belle

arti, e nelle quattro speciali scuole esistenti nel regno d'Italia, per metallurgia, idrostatica, scultura e veterinaria, la prescrizione del 4 settembre 1802, in quanto è già scorso il decennio degli anni di servizio, per un'epoca più breve ha luogo l'osservanza della prescrizione generale;

*b*) Il regolamento del 29-31 dicembre 1811 emanato sulle competenze degl'individui della cessata armata italiana, e

*c*) La normale di pensione della marina italiana del 18 novembre 1808.

Se dopo la rioccupazione fosse seguita per parte dell' aulica camera universale una interpretazione o dilucidazione sopra passi oscuri o dubbiosi d' una o d' altra di queste prescrizioni, deve la medesima servire d' unica norma per le decisioni.

§ 10. Nel trattamento secondo le prescrizioni di pensione reali bavare devono servire di norma la regola di pensione del 14 luglio 1803; la prammatica di pensione del 1.° gennajo 1805; la reale ordinanza del 28 novembre 1812, e le altre ordinanze particolari registrate singolarmente nei regj fogli bavari di governo, e che si riferiscono ai singoli impiegati e alle classi d' inservienti dello stato, sulle quali l' indice generale uscito a Monaco dà le necessarie dilucidazioni.

§ 11. Le prescrizioni elettorali salisburghesi di pensione, le quali devono applicarsi solo *quando si tratta* di pensioni di vedove ed orfani degl' impiegati degli stati e provincie che servirono sotto al governo arcivescovile,

poi de' militari ed altri che furono già in servizio elettorale, i quali durante l'antecedente possesso austriaco e bavaro di Salisburgo vissero in istato di quiescenza o giubilazione, od ai quali secondo le conclusioni della deputazione dell'impero fu lasciato ulteriormente l'intiero assegno che godevano in attualità di servizio ne' tempi anteriori, sono le seguenti:

*a*) Il sistema di pensione della provincia di Salisburgo pel di lei personale impiegato militare e civile, e gente di campagna dell' anno 1781;

*b*) Il sistema arcivescovile di pensione dell' anno 1788;

*c*) La prescrizione particolare del 14 dicembre 1792 emanata riguardo alle vedove ed orfani del personale della cassa di corte e poderi di corte;

*d*) La normale arcivescovile di pensione per le vedove ed orfani degl' impiegati montanistici e de' sali;

*e*) Finalmente l'ordinanza elettorale delle pensioni pubblicata il 9 gennajo 1805.

§ 12. Vengono fissati per epoca dalla quale il governo austriaco assume il pagamento delle pensioni e provvisioni nelle provincie nuovamente acquistate, per l'Illiria, pel litorale, per la Dalmazia, per l'antica parte illirica ed italiana del Tirolo, e per le provincie venete il 1.° di gennajo 1814; per la Lombardia il 25 maggio 1814; per l'antica porzione bavara del Tirolo il 1.° luglio 1814; per l' Innviertel, la porzione dell'Hausrukviertel ed il ducato di Salisburgo finalmente il 1.° maggio 1816.

§ 13. Gli arretrati di pensioni procedenti da un'epoca antecedente non ancor soddisfatti cadono a peso del governo antecedente, e nell'istesso modo il tesoro dello stato austriaco non presta verun pagamento per gratificazioni, le quali competevano già *oltre di un anno* prima della rioccupazione, siane stata o no rassegnata la domanda rispettiva sotto al cessato governo.

§ 14. Benchè i titoli per pensioni o gratificazioni non soggiacciano a veruna prescrizione di tempo, tuttavia per allontanare qualunque possibile abuso rendesi necessario, ed è pur consentaneo alla debita precauzione ed alle vigenti prescrizioni, che generalmente quegl'individui i quali volessero far valere un titolo di pensione o gratificazione ch'ebbe origine già da più di un anno, oppure è ancor procedente dall' antecedente governo, comprovino in un modo degno di fede e costante il motivo pel quale essi non presentarono prima le loro istanze, e che le vedove e gli orfani poi anche in modo particolare giustifichino la facoltà lasciata dai loro mariti o genitori, come anche le facoltà possedute in proprietà all' epoca della loro morte.

§ 15. A tenore del § 1 ne viene da sè la conseguenza, che propriamente solo gl'impiegati del *paese*, cioè gl' *impiegati provinciali* al servizio nelle provincie nuovamente acquistate, sotto al governo antecedente, e le vedove ed orfani loro hanno un titolo al pagamento delle pensioni o gratificazioni loro competenti; dove all' incontro gl' impiegati ch'erano al servizio del cessato regno d'Italia

in esteri stati, come pure gl'impiegati ministeriali, centrali, del consiglio di stato e della corte del cessato regno suddetto, il quale secondo le decisioni della pace di Parigi del 30 maggio 1814 non è caduto intieramente all'Austria, ma solanto in parte, devono attendere d'essere soddisfatti in comune dalle rispettive differenti potenze, quando sarà fissata una volta la rispettiva debita quota dalla commissione di liquidazione de' debiti stabilita in Milano.

Intanto S. M. per grazia particolare si è degnata di accordare che agl'impiegati ed inservienti della corte del detto regno d'Italia possano esser posti in corso interinalmente in via d'anticipazione dal tesoro austriaco i competenti trattamenti di riposo secondo le loro proprie particolari prescrizioni stabilite nell'anno 1810, e poste in pratica al primo gennajo 1811 dal giorno della rioccupazione della Lombardia (cioè dal 25 maggio 1814); oppure se il loro servizio ha durato al di là di questa epoca, dal giorno in cui cessarono di servire; ed inoltre che agli *ex*-impiegati del regno d'Italia che servirono negli stati di Sardegna, Modena, ecc. *in quanto essi per nascita siano sudditi austriaci*, vengano pure nello stesso modo posti in corso i trattamenti di quiescenza e pensioni loro competenti secondo le prescrizioni generali italiane di pensione dal primo gennajo 1816, sotto la condizione per gli uni e per gli altri di domiciliare entro i confini degli stati imperiali austriaci, e salvo il futuro riparto colle altre potenze italiane.

Sotto l'osservanza dell' istesse modalità può esser assegnata dal tesoro dello stato austriaco *la metà* de' trattamenti di riposo anche agli *ex*-impiegati ministeriali, del consiglio di stato ed altri impiegati centrali del suddetto regno cessato, che non furono reimpiegati, dal giorno della seguita sospensione de' loro salarj.

Per gl' impiegati del regno d' Italia addetti già alle provincie ridivenute pontificie, quand' anch' essi sieno nativi de' paesi ora appartenenti agli stati imperiali austriaci, non ha più luogo la grazia d' una tal anticipazione, perchè la corte di Roma, a tenore d' una convenzione conclusa il primo giugno 1816, assunse totalmente in sè l'obbligo di soddisfare i diritti di pensione di tali individui.

§ 16. Dall' applicazione di queste direttive sono esclusi tutti quegl' individui i quali con un delitto commesso o con una grave trasgressione di polizia si sono resi indegni di una sovvenzione per parte dell' amministrazione dello stato, ed i quali furono rimossi dall' impiego con una sentenza giudiziaria legale fondata in seguito ad una preceduta formale procedura.

Devono trattarsi a senso letterale delle prescrizioni dell' antecedente governo quelli i quali ebbero la dimissione dopo la rioccupazione austriaca soltanto per mancanza di confidenza e per riguardi di servizio.

§ 17. Hanno un titolo di percepire le loro pensioni e provvisioni da una cassa delle provincie nuovamente acquistate nella moneta di metallo circolante esclusivamente in esse,

1.° Tutti gl' individui impiegati presso quelle *autorità civili della provincia*, in quanto essi vi passano immediatamente dal servizio nello stato di pensione, come anche le loro vedove ed orfani.

2.° Tutti gl' individui impiegati ovunque *senza distinzione* presso i corpi militari od autorità militari, quand' essi sono nativi *delle suddette provincie*, e soltanto dopo la rioccupazione di quelle sono passati in istato di pensione, poi le loro vedove ed orfani.

3.° I pensionisti e provvisionisti assunti colle provincie nuovamente acquistate.

4.° Quei pensionisti e provvisionisti i quali durante l'antecedente possesso austriaco delle provincie riacquistate vi percepirono la pensione o gratificazione sino alla cessione di quelle; alla cessione poi si ritirarono indietro negli stati austriaci, e furono assegnati colla loro pensione o provvisione ad una cassa di questi; attualmente poi desiderano di percepirla da una cassa delle provincie nuovamente acquistate ov' essa era assegnata in origine.

5.° Finalmente gl' individui militari *exveneti*, i quali in seguito al trattato di pace di Vienna dovettero esser licenziati dal servizio militare austriaco, ed al sortir dal medesimo furono graziati d'una pensione, quando essi dopo la pace di Parigi sino all' ultimo di aprile 1814 siano ritornati negli attuali stati austriaci, siano incapaci di servire, e non possano essere nuovamente impiegati, per cui debbano essere lasciati in istato di pensione.

§ 18. Questo percepimento di pensione da una cassa nelle provincie nuovamente acquistate per gl' individui indicati nel paragrafo precedente è limitato alla dimora in esse provincie, e deve cessare per quel tempo in cui il pensionista o provvisionista si stabilisce in una provincia in cui contemporaneamente è in corso la carta monetata.

Durante questo tempo d' assenza dalle provincie nuovamente acquistate dev' egli ricevere la sua competenza in carta monetata, e secondo quelle modalità di pagamento che sono prescritte nel luogo di sua dimora.

§ 19. Affinchè le casse sieno in grado di vigilare sull' esatto adempimento della prescrizione del § 18, ed allontanare ogni incompetente esazione in moneta di metallo, i rispettivi individui ad ogni riscossione della loro pensione o provvigione in moneta di metallo devono competentemente provare, col mezzo delle quietanze vidimate dall' autorità o dal parroco del luogo di loro soggiorno, la continua loro dimora in quelle provincie in cui è soltanto in corso la moneta di metallo.

§ 20. Agl' individui i quali secondo il § 17 sono atti a percepire le loro pensioni o provvisioni presso di una cassa delle provincie nuovamente acquistate in moneta di metallo esclusivamente in corso nelle medesime, quando essi formalmente trasportansi in una tal provincia in cui è in corso legale anche la carta monetata, per facilitare la loro traslocazione può essere pagata intieramente

in moneta di metallo la loro pensione o provvisione ancor per due mesi dal giorno in cui giungono al confine dell'ultima provincia, con questo però ch' essi al momento della relativa riscossione debbano provare il suddetto giorno del loro arrivo col mezzo del passaporto di viaggio debitamente vidimato alla stazione di confine.

( N.° 153. ) *Interdetto agl' impiegati di ricorrere direttamente all' imp. regio governo per provvedimenti che o sarebbero di competenza delle autorità dalle quali immediatamente dipendono, o d' altra autorità intermedia tra esse ed il governo.*

5 ottobre 1819.

N.° 25709-3386 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Sono frequenti i casi nei quali persone impiegate ricorrono direttamente all' imperiale regio governo per provvedimenti o che sarebbero di competenza delle autorità dalle quali immediatamente dipendono, o d' altra autorità intermedia tra esse ed il governo medesimo.

Questo abuso, che turba l'ordine amministrativo, che carica gli uffici d'un indebito ed inutile lavoro, e che può talvolta intralciare il corso degli affari, importa che finalmente cessi.

Si raccomanda conseguentemente a cotesta imperiale regia delegazione il dare sollecitamente una circolare a tutte le amministrazioni ed ai capi d'ufficio che sono sotto la sua giurisdizione, commettendo ad essi d'intimare a tutti gl'impiegati di qualunque classe che sono loro subordinati, di non dare ricorsi o ricercare provvedimenti ad autorità superiori, quando ciò non sia per gravarsi d'una decisione di tali amministrazioni o capi d'ufficio, o per ritardare misure nelle quali abbiano interesse gl'impiegati medesimi; ma anche in questo caso non potranno rivolgersi se non a quell'autorità che sia immediatamente superiore a quella contra la quale si facesse il richiamo.

Milano, il 3 ottobre 1819.

STRASSOLDO.

( N.° 154. ) *I giovani che vogliono progredire allo studio della farmacia nelle imperiali regie università debbono aver compito il corso degli studj ginnasiali.*

4 ottobre 1819.

N.° 25080-2964 P. CIRCOLARE.

*L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Per superiore dichiarazione i giovani che vogliono progredire nelle imperiali regie università allo studio della farmacia debbono avere precorsi gli studj ginnasiali e compito regolarmente il corso di essi. Di questa dichiarazione se le dà parte, affinchè ne renda avvertito il sig. direttore di cotesto imperiale regio liceo per sua norma nei casi occorribili.

Milano, il 4 ottobre 1819.

STRASSOLDO.

( N.° 155. ) *Patente di privativa accordata al signor conte* Ugo de Salm *pel metodo da lui inventato di fabbricare dei tubi di ferro fuso che possono servire a condurre acqua, gas e vapori.*

9 ottobre 1819.

N.° 25306-1660 P. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Si è graziosamente degnata S. M. I. R. A. di accordare al signor conte *Ugo de Salm*, proprietario dell' imperiale regia privilegiata fabbrica di ferramenta a Blansko, una patente d' invenzione in data 15 luglio corrente anno portante privativa per far uso in tutta la monarchia austriaca per lo spazio di otto anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, pel metodo da lui inventato di fabbricare dei tubi di ferro fuso che possono servire a condurre acqua, gas e vapori.

Nel rendere pertanto di ciò consapevole codesta imperiale regia delegazione provinciale, resta incaricata di far registrare ne' proprj uffici l' analogo avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, e ciò a termini del disposto dall' art. 5 del regolamento annesso al decreto 30 giugno 1806.

Milano, il 9 ottobre 1819.

STRASSOLDO.

( N.° 156. ) *Sono esenti da tassa in favore dell'erario i premj che la finanza accorda agl' inventori di contravvenzioni allorchè non può conseguirsi per insolvenza degl' invenzionati la somma loro inflitta, e vi suppliscono col carcere.*

14 ottobre 1819.

N.° 15183. CIRCOLARE.

*L' imp. regia direzione del demanio, ecc. agl' imp. regj intendenti delle finanze, ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.*

Con decreto 20 settembre p.° p.°, n.° 12943-4498 C., l' imperiale regio governo, stante il disposto dal § 8 delle istruzioni 20 giugno 1817 e le prescrizioni portate dal decreto 6 marzo 1810, ha dichiarato « non farsi luogo » a dedurre e prelevare alcuna somma a ti- » tolo di tasse giudiziarie competenti all'era- » rio sul premio che, all'occasione di scoperte » e legalmente giudicate contravvenzioni ai re- » golamenti di finanza, la finanza stessa asse- » gna agl'inventori allorchè per insolvenza de- » gl'invenzionati non può conseguirsi la som- » ma loro inflitta per sentenza del tribunale,

» e vi suppliscono eglino colla detenzione
» in carcere. »

La direzione le partecipa tale superiore dichiarazione per propria norma ed intelligenza, e pel corrispondente adempimento in quella parte che la riguarda, ed attenderà un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 14 ottobre 1819.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

( N.° 157. ) *Massime stabilite circa le proporzioni nelle quali si dovranno d'ora innanzi ripartire le pensioni agl' impiegati i di cui servigi fossero stati prestati parte direttamente allo stato, e parte alle provincie ed ai comuni.*

16 ottobre 1819.

N.° 14242-4940. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha comunicate le seguenti massime stabilite da S. M. con sovrana risoluzione del 20 agosto p.° p.° circa le proporzioni nelle quali si dovranno d' ora innanzi ripartire le pensioni che *giusta i regolamenti normali austriaci* avvenisse di assegnare ad impiegati i di cui servigi fossero stati prestati parte direttamente allo stato, e parte alle provincie od ai comuni.

1. Trattandosi di mettere in istato di pensione degl' impiegati, al di cui soldo, oltre l' erario camerale, contribuivano anche altri fondi delle determinate quote annuali, dovranno questi fondi concorrere al pagamento delle pensioni nella stessa proporzione in cui contribuivano al detto complessivo soldo di

attività, ed in proporzione eguale dovranno pure contribuire alle pensioni ed a tutti i pagamenti definitivi che giusta le discipline normali fossero da accordarsi alle vedove ed agli orfani degl' impiegati suddetti.

2. La quota da contribuirsi alla pensione per individui che simultaneamente coprivano più impieghi e percepivano soldi diversi da differenti fondi dovrà essere calcolata non solo in ragione del numero degli anni ne' quali sostennero ciascun impiego, ma in proporzione anco del soldo che ad essi veniva da ciascuno de' varj fondi corrisposto. Per le pensioni delle vedove e degli orfani di tali impiegati si avranno però unicamente di norma i soldi corrisposti dai varj fondi, senza riguardo al maggiore o minor numero degli anni passati in servigio spettante all' uno od all' altro fondo: quindi la somma di pensione da ripartirsi tra fondi diversi non potrà mai essere maggiore di quella che calcolata in ragione del soldo risultasse del totale importo di annui fiorini 333. 20, essendo questo il *maximum* delle pensioni stabilite dalle normali austriache per le vedove e per gli orfani de' pubblici impiegati, giusta la classificazione de' loro soldi. Per conseguenza in tutti i casi ne' quali a tenore della normale pensione per la vedova viene determinata

secondo la carica coperta dal defunto marito, e tale pensione eccedesse la suddetta somma di fiorini 333. 20, rimarrà il di più a carico soltanto dell'erario camerale.

Nella stessa proporzione suindicata contribuiranno i diversi fondi suddetti alle gratificazioni o siano pagamenti per una volta tanto che si accordano agl' individui che non contano il decennio di servizio, ed alle loro vedove, non che a quelle annate di pensione di cui vengono graziate le vedove passando a nuovo matrimonio.

Quel fondo però, a cui il servigio dell'impiegato che viene a cessare non fu addetto per dieci intieri anni, non sarà tenuto di contribuire alla pensione dell'impiegato stesso, nè a quella della vedova e degli orfani.

3. Se si tratti di un impiegato il quale sia passato dal servizio diretto dello stato a quello di un' amministrazione cui sono assegnati pubblici fondi particolari, ovvero degli stati provinciali o di un comune, e viceversa, il numero complessivo degli anni consunti ne' diversi servigi, e l'ultimo soldo da lui goduto serviranno di norma per liquidare la pensione ad esso competente giusta le prescrizioni relative, e tale pensione dovrà per intiero sostenersi da quel solo fondo cui era ultimamente addetto.

Su questo stesso principio sarà pure da regolarsi il trattamento delle vedove e degli orfani degl'impiegati su accennati.

Si portano le premesse sovrane disposizioni a notizia di cotest . . . . . . . . per sua intelligenza e per l'esatta loro osservanza in tutti gli analoghi casi.

Milano, il 16 ottobre 1819.

STRASSOLDO.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

# N.° 6.

(N.° 158.) *Norme per l'insinuazione dei* boni *e delle* rescrizioni *contemplata nel proclama* 21 *settembre p.° p.° alla commissione appositamente riunita* ( V. *part.* 1, *pag.* 171 ).

18 ottobre 1819.

## AVVISO.

In correlazione ai concerti presi dalla commissione riunita per l'insinuazione dei boni e delle rescrizioni contemplata negli articoli 1 e 2 del proclama di essa commissione 21 prossimo scorso settembre, pubblicato colla governativa notificazione 4 corrente, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

Per l'insinuazione succennata è aperto l'apposito protocollo presso l'ufficio della contabilità del monte in Milano.

Potranno insinuarsi con una sola domanda più boni o più rescrizioni, purchè siano di un unico possessore; non potendosi però

con una sola domanda insinuare boni e rescrizioni, per ciascuno dei quali due rami si tiene un separato protocollo.

Per l'oggetto della facile e regolare specificazione de' boni e delle rescrizioni che s'insinuano, e per quello della corrispondente ricevuta da rilasciarsi all'insinuante verrà unita a ciascuna domanda una *numerata* in duplo dei boni rispettivamente o delle rescrizioni che in essa si presentano secondo la modula in calce del presente.

Il protocollista, a cui si presenteranno le insinuazioni, si farà carico per l'accettazione delle medesime delle sole forme estrinseche. Qualora però gli venissero presentati boni o rescrizioni da aversi per estinti a termini dell'art. 5 del proclama 21 settembre, farà presente all'esibente la disposizione del detto articolo, ma in caso d'insistenza li riceverà.

Riconosciuta la *numerata*, il protocollista renderà all'esibente un esemplare della medesima colla di lui ricevuta in calce della stessa, indicante il numero e l'importare de' boni rispettivamente o delle rescrizioni effettivamente consegnate, giusta la modula di ricevuta pure indicata nell'esemplare della numerata.

Milano, il 18 ottobre 1819.

BIANCHI, I. R. Secret. di Governo.

*Numerata dei boni che si presentano da . . . . . . . . . . . al protocollo apposito della commissione riunita aperto presso la contabilità del monte, in esecuzione del proclama di essa commissione del giorno 21 settembre 1819, pubblicato colla governativa notificazione 4 ottob. detto anno.*

| INDICAZIONE della legge o decreto in forza di cui venne emesso il bono. | Numero progres-sivo del bono | Serie. | Valor capitale di ciascun bono. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

MODULA DI RICEVUTA.

*Presentato* . . . . . . . . . *n.°* . . . . . . .

Si dichiara d' essere stati presentati al protocollo suddetto i boni descritti nella presente numerata in numero di . . . . pel complessivo valor capitale di lire . . . . . . . . . . . . diconsi lir. . . . . . . . .

*Numerata delle rescrizioni che si presentano da . . . . . il protocollo apposito della commissione riunita aperto presso la contabilità del monte, in esecuzione del proclama di essa commissione del giorno 21 settembre 1819, pubblicato con governativa notificazione 4 ottobre detto anno.*

| Numero delle rescrizioni | | Sezione. | Classe. | Intestati originarj nelle rescrizioni. | Importare delle rescrizioni a moneta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| progress.° | indicativo subalterno. | | | | milanese. | italiana. |
| | | | | | | |

MODULA DI RICEVUTA.

*Presentato il . . . . . . . . . . n.° . . . . . .*

Si dichiara d'essere state presentate al protocollo suddetto le rescrizioni descritte nella presente numerata in numero di . . . pel valore nominale complessivo di lire . . . . . . . . . . . diconsi lir. . . . . . . . .

( N.° 159. ) *Conservata in pieno vigore l'abolizione dell' albinaggio fra il cessato regno d'Italia e S. M. il re di Prussia.*

22 ottobre 1819.

N.° 26953-3985. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali,*

Per opportuna norma di codesta imperiale regia delegazione le si trasmette copia dell' aulico dispaccio 13 settembre p.° p.°, n.° 27486-1642, dal quale apparisce che il decreto 4 agosto 1812 relativo all' abolizione dell' albinaggio ecc. tra il cessato regno d' Italia e S. M. il re di Prussia resta tuttora conservato in pieno vigore fra il regno lombardo-veneto e la prelodata M. S.

Milano, il 22 ottobre 1819.

STRASSOLDO.

---

N.° 27486-1642.

Per opportuna sua norma all' evenienza del caso si partecipa a codesto imperiale regio governo che il decreto 4 agosto 1812 del

cessato regno d'Italia, con cui venne abolito il diritto di albinaggio fra esso regno e S. M. il re di Prussia, e fu determinato pure tra queste potenze di non esigere alcun diritto di detrazione sopra le eredità o i legati dall'una e dall'altra parte trasportabili, resta tuttora conservato in pieno vigore fra il regno lombardo-veneto e la prelodata M. S.

Vienna, il 13 settembre 1819.

*Firmat.* GOESS.

---

( N.° 160. ) *Stabilito un metodo più uniforme per la convocazione degli utenti delle acque del fiume Muzza.*

26 ottobre 1819.

N.° 18504-2392 P.

*Imperiale regio governo di Milano.*

NOTIFICAZIONE.

Non avendo avuto effetto la convocazione di tutti gli utenti delle acque del fiume Muzza ne' modi stabiliti dalla notificazione governativa 11 aprile 1817; e dai diversi risultati

delle convocazioni che si tennero, essendosi manifestato il bisogno di statuire per esse un metodo più uniforme, il governo è venuto nella determinazione di confermare la facoltà accordata agli utenti di ciascheduna bocca di estrazione, di nominare due delegati per gli oggetti espressi nella detta notificazione, colla differenza che laddove le convocazioni per procedere alla nomina dovevano effettuarsi sotto l'assistenza de' regj commissarj distrettuali, queste avranno luogo dinanzi alle congregazioni rispettive di Muzza milanese e lodigiana, agl' inviti delle quali dovranno prestarsi gli utenti delle acque menzionate, rimanendo ferme per ogni altro riguardo le disposizioni che si contengono nell'accennata notificazione.

Milano, il 26 ottobre 1819.

IL CONTE DI STRASSOLDO,
PRESIDENTE.

RENATI, Consigliere.

(N.° 161.) *Designazione degli ufficiali incaricati di proseguire il registro delle scritture private onde accertarne la data legale.*

29 ottobre 1819.

N.° 9669-8851. CIRCOLARE.

*L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.*

Avendo l'imperiale regio governo riconosciuto la convenienza che dopo l'attuale organizzazione giudiziaria sieno designati gli ufficiali da incaricarsi di proseguire il registro delle scritture private onde accertarne la data legale, sotto l'osservanza delle opportune cautele e discipline,

Il tribunale d'appello generale, presi gli opportuni concerti col prelodato governo, dichiara quanto segue:

1.° Il registro delle private scritture, che colla governativa notificazione del 26 gennajo 1816 fu affidato ai cancellieri civili dei tribunali di giustizia, sarà continuato presso gl'imperiali regj tribunali civili di prima istanza dai direttori o capi del protocollo, e presso le imperiali regie preture foresi dai rispettivi cancellieri.

2.° Per ciascuna iscrizione nell'apposito protocollo si esigerà la solita tassa di una lira, che dovrà pagarsi contemporaneamente al registro, ed annotarsi sull'originale che si restituisce alla parte esibente.

3.° Le ulteriori discipline ed istruzioni su la forma e tenuta del protocollo, e circa la provvisione da corrispondersi agl' incaricati del registro sul prodotto delle tasse relative saranno loro comunicate col mezzo dell' imperiale regia direzione del demanio, con cui si pongono in corrispondenza.

Mentre si rendono note a tutte le prime istanze dipendenti le premesse dichiarazioni, si ordina di tenere affissa nelle loro cancellerie la presente circolare ad intelligenza e norma di chiunque possa avervi interesse.

Milano, il 29 ottobre 1819.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 162.) *Scioglimento del dubbio promosso, se le istruzioni 3 gennajo 1818 si riferiscano soltanto alle stime dei beni stabili, ovvero siano operative anche per calcolare il fitto che possono meritare i fondi e le case da locarsi.*

31 ottobre 1819.

N.° 25896-2193 P. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

È stato promosso il dubbio, se le istruzioni 3 gennajo 1818 si riferiscano soltanto alle stime dei beni stabili che si avessero ad acquistare, alienare o permutare, ovvero abbiano a ritenersi operative anche per quelle concernenti il calcolo del fitto che possono meritare i fondi e le case da locarsi tanto dell'erario, quanto dei pubblici stabilimenti di beneficenza dei comuni ed altri corpi tutelati.

Sentita in proposito la direzione generale di contabilità e la congregazione centrale, il governo dichiara che le suddette istruzioni possono e debbono sempre servire in tutto ciò che ha rapporto al determinare i prodotti, e che per quanto poi riguarda la valutazione dei prodotti stessi debbasi nelle

stime per gli affitti adottare il prezzo del diciottennio più prossimo da desumersi regolarmente dai registri civici del luogo in cui d'ordinario si fa lo smercio delle derrate, a differenza che per le altre stime si farà la valutazione de' prodotti sul prezzo legale della centenaria, come è prescritto nelle succitate istruzioni.

Le imperiali regie delegazioni comunicheranno una tale determinazione a tutte le amministrazioni da esse dipendenti, invigilando pel corrispondente suo adempimento.

Milano, il 31 ottobre 1819.

STRASSOLDO.

(N.° 168.) *Pubblicazione della notificazione dell' imp. regio governo di Lubiana 13 agosto p.° p.° concernente le discipline stabilite per l'esazione degl'interessi sulle obbligazioni erariali degli stati della Carniola.*

5 novembre 1819.

N.° 28344-3233 P.

## AVVISO.

In esecuzione degli ordini dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita si rende pubblica per comune intelligenza e per norma degl' interessati la seguente notificazione dell' imperiale regio governo di Lubiana concernente le discipline stabilite per l' esazione degl' interessi sulle obbligazioni erariali degli stati della Carniola.

Milano, il 5 novembre 1819.

BIANCHI, I. R. Secret. di Governo.

---

N.° 10383.

*Imperiale regio governo di Lubiana.*

## NOTIFICAZIONE.

Nella circolare pubblicata dal governo provvisorio del 19 luglio 1816, n.° 7516, al § 8

si è dichiarato come abbiano ad essere rilasciate le quitanze per la riscossione degl' interessi dei pubblici capitali di queste provincie.

In supplimento a questa circolare si deduce a pubblica notizia e norma;

1.° Che nell' esazione degl' interessi di obbligazioni intestate a privati, ma da questi cedute a fondi pubblici, corpi d' artefici, fondazioni, chiese e corporazioni, si dovrà giustificare la proprietà delle medesime nelle forme legali, mediante procura od altri documenti provanti, da presentarsi in originale presso questa cassa filiale del credito.

2.° Tanto dovrà pure osservarsi quando la proprietà di un' obbligazione passa da un privato all' altro mediante cessione, ma che però non è stata trasportata al nome del cessionario.

3.° All' incontro potranno esigersi d' ora in poi presso questa cassa filiale del credito gl' interessi di quelle pubbliche obbligazioni le quali non subirono verun cambiamento di proprietà contro semplice quitanza del proprietario, in carta bollata secondo la classe.

Lubiana, il 13 agosto 1819.

GIUSEPPE CONTE SWEERTS-SPORK,

GOVERNATORE.

FRANCESCO CAV. DE EBENAU,

I. R. CONSIGL. DI GOVERNO.

( N.° 164. ) *Posto a carico dell'imperiale regio erario il peso di supplire alle deficienze degli ospedali de' pazzi.*

10 novembre 1819.

N.° 27696-2322. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Poichè per le determinazioni della sovrana munificenza è posto a carico dell'imperiale regio erario il peso di supplire alle deficienze degli ospedali de' pazzi, deve cessare ogni retribuzione dei comuni pel mantenimento di tali individui in questi luoghi pii.

Le imperiali regie delegazioni faranno conoscere questa massima a tutte le amministrazioni comunali, e trasmetteranno un conto da cui apparisca la spesa che importi nell'anno corrente per ciascuno dei suddetti spedali esistenti nelle rispettive delegazioni il mantenimento dei pazzi poveri ch'erano a carico dei comuni, e le somme che in questo medesimo anno fossero state pagate o si pagassero da alcune amministrazioni comunali per questo oggetto.

Milano, il 10 novembre 1819.

STRASSOLDO.

( N.° 165. ) *Determinate le diete competenti alle persone addette alle preture, e rinnovata l'osservanza della tariffa italica 11 settembre 1807 per tutti gli altri atti o commissioni della giustizia sì civile che penale, come pure di volontaria giurisdizione.*

12 novembre 1819.

N.° 10225. CIRCOLARE.

*L' imp. regio tribunale d'appello generale agl'imp. regj tribunali provinciali ed alle imp. regie preture del regno lombardo.*

Con aulico decreto 3 corrente novembre, n.° 3354, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha comunicato a questo imperiale regio tribunale d' appello generale che, sopra rapporto umiliato dall' imperiale regia camera aulica generale sulla classe delle diete competenti al personale delle preture, e sopra le misure delle competenze loro dovute nei viaggi d' ufficio o negli affari non contenziosi, S. M. si è degnata con sovrana risoluzione 9 ottobre anno corrente di risolvere quanto segue:

La classe delle diete per le persone addette al servizio nelle preture, la quale serve nello stesso tempo di norma pel grado dell' uniforme civile, viene determinata,

*a*) Pel pretore la nona colla diaria di fiorini cinque;

*b*) Pel suo aggiunto la decima con fiorini quattro;

*c*) Pel cancelliere l'undecima con fiorini tre;

*d*) Per gli scrittori la duodecima con fiorini due.

Onde evitare poi ogni eccessivo dispendio nell'amministrazione della giustizia, *S. M.* ha determinato che la normale intorno alle diete attivata anche riguardo alle autorità organizzate del regno lombardo-veneto, ed i regolamenti austriaci sussistenti rispetto alle competenze dovute agl' impiegati nei loro viaggi intrapresi in ufficio non sono applicabili per le persone addette alle preture se non nei viaggi da farsi fuori del loro distretto giurisdizionale, e che in tutti gli altri atti o commissioni della giustizia sì civile che penale, come pure di volontaria giurisdizione in quanto avvengono entro il proprio distretto giurisdizionale, debbe osservarsi per ciò che riguarda le competenze suddette la tariffa italica dell' 11 settembre 1807, di cui va unita copia.

Si comunicano queste determinazioni a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti da questo imperiale regio tribunale d'appello per la dovuta esecuzione.

Milano, il 12 novembre 1819.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

BERRA, Assessore.

# TARIFFA.

| GRADO degli IMPIEGATI. | Per ogni miglio di distanza dalla residenza tanto di andata, quanto pel ritorno. | | Oltrepassando le miglia 10 di sola andata dalla residenza sino a miglia 15 giornate una compresa la dieta. | | Oltrepassando le miglia 15 di sola andata dalla residenza giornate due compresa la dieta. | | Diete per giorni di permanenza sul luogo, esclusi quelli impiegati in viaggio per ogni dieta. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lir. | cent. | lir. | cent. | lir. | cent. | lir. | cent. |
| Consiglieri de' tribunali » | — | 75 | 22 | 50 | 50 | — | 4 | 50 |
| Ministro subalterno dei tribunali. . . . . . . . » | — | 50 | 15 | — | 30 | — | 3 | — |
| Pretori soltanto . . . . . » | — | 50 | 15 | — | 30 | — | 3 | — |
| Aggiunti, cancellieri ed altri . . . . . . . . . . » | — | 33,33 | 10 | — | 20 | — | 2 | — |
| Periti in generale, come da decreto governativo 24 genn.° 1814, n.° 3111» | — | 50 | — | — | — | — | 1 | — |
| Testimonj miserabili od operaj, come da decreto succitato . . . . » | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Testimonj possidenti od impiegati . . . . . . . » | — | 50 | — | — | — | — | — | — |

( N.° 166. ) *Le requisitorie di magistrature giudiziarie o civili dell'estero non affrancate non sono sottoposte a veruna tassa di posta nazionale.*

12 novembre 1819.

N.° 10204. CIRCOLARE.

*L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze.*

Esigendo la retta amministrazione della giustizia che le requisitorie in affari di parte, le quali vengono dirette alle magistrature giudiziarie dell'impero austriaco all'estero senz'essere affrancate, non siano sottoposte a veruna tassa di posta nazionale,

L'imperiale regia camera aulica generale ha dichiarato doversi accettare dagli uffici di posta austriaci ai confini, o dalle direzioni superiori di posta come lettere d'ufficio, e senza computo del medesimo e della consegna nei conti, tutte le lettere requisitorie di magistrature giudiziarie o civili dell'estero non affrancate e dirette ai tribunali, alle preture, delegazioni e municipalità dell'impero austriaco nel caso che esse si manifestino già pei loro connotamenti esterni come lettere d'ufficio,

In esecuzione quindi degli aulici decreti del senato lombardo-veneto dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia 27 maggio 1818, n.° 1508, e 3 corrente, n.° 3284, si comunica la presente determinazione a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest' imperiale regio tribunale per loro notizia e direzione, e si avvisano d' invigilare acciò nel caso di possibilità le tasse relative al porto di posta siano riscosse dalle parti interessate in favore delle casse postali e nella via giudiziale, per poi versare le somme percette nelle casse degli uffici di tassa per l' uso solito.

Milano, il 12 novembre 1819.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

PINO, Consigliere.

( N.° 167. ) *Interdetto ad ogni professore e maestro pubblico di dare lezioni private ovvero ripetizioni nelle loro abitazioni.*

17 novembre 1819.

N.° 29089-3621. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo agl' imperiali regj direttori di pubblica istruzione ed alle imp. regie delegazioni provinciali.*

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita, in conseguenza degli ordini espressi di S. M. I. R. A., ha comunicato per l' esatto adempimento la seguente disposizione:

« Siccome le lezioni private e le ripe-
» tizioni, assolutamente contrarie al piano
» degli studj, che alcuni pubblici professori
» si permisero di dare nelle loro case, fanno
» poco stimare le pubbliche lezioni agli sco-
» lari, anzi inducono a trascurare le mede-
» sime; al professore all' incontro detraggono
» il tempo che dovrebbe dedicare alla col-
» tura delle scienze; così dovrà essere seve-
» ramente interdetto ad ogni professore e
» maestro pubblico di dare lezioni private
» ovvero ripetizioni nelle loro abitazioni. »

Ella farà conoscere ai signori professori dell' imp. regio liceo e del ginnasio imperiale col mezzo del rispettivo direttore e prefetto le motivate sovrane intenzioni, affinchè si conformino pienamente ad una tale norma.

Milano, il 17 novembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA.
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

---

( N.° 168. ) *Aperto il protocollo in Milano presso l' ufficio della contabilità del monte, e nelle altre provincie presso le intendenze di finanza per ricevere le insinuazioni dei boni e delle rescrizioni del già monte italiano.*

17 novembre 1819.

**N.° 16903-4521 C.** **Circolare.**

## AVVISO.

All' intento di rendere più comoda agl' interessati l' insinuazione ·i boni e delle rescrizioni del già monte liano, essendo stato superiormente prescr' , in aggiunta alle disposizioni portate l' avviso governativo

18 ottobre p.° p.°, che siano aperti dei protocolli speciali in ogni provincia, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1. In ciascuna provincia, eccettuata quella di Milano, sarà aperto presso l' intendenza di finanza un protocollo speciale per ricevere le insinuazioni dei boni e delle rescrizioni, al quale potranno, volendo, i possessori di tali effetti eseguire l' insinuazione prescritta negli articoli 1 e 2 del proclama della commissione riunita 21 settembre, reso pubblico colla notificazione governativa 4 ottobre p.° p.°

Gli abitanti della provincia di Milano devono presentare le loro insinuazioni, a termini del suddetto avviso 18 ottobre, al protocollo apposito presso l' ufficio della contabilità del monte.

2. Vengono specialmente avvertiti gl' interessati che col detto proclama 21 settembre e relativo avviso del governo 18 ottobre non sono ora chiamati alla insinuazione altri crediti che quelli dei boni del già monte italiano, o sia della cassa d' ammortizzazione, e delle rescrizioni procedenti dalla liquidazione del debito pubblico del già regno d' Italia.

3. L' insinuazione, giusta quanto è prescritto negli articoli 1, 2 e 3 del suddetto

proclama, dovrà farsi dai possessori o detentori colla presentazione dei boni e delle rescrizioni originali, o se tali boni o rescrizioni di ragione de' privati o dei corpi morali si trovassero giacenti presso qualche ufficio pubblico di uno degli stati interessati, colla produzione della ricevuta dell' ufficio detentore a forma dell' articolo 4 dello stesso proclama.

4. L' insinuazione dovrà eseguirsi dentro il perentorio termine fissato a tutto il mese di marzo dell' anno 1820, trascorso il quale, i suddetti effetti non saranno più ricevuti, ed i non insinuati si avranno per estinti.

5. Potranno insinuarsi con una sola domanda più boni o più rescrizioni, purchè siano di un unico possessore, non potendosi però con una sola domanda insinuare i boni e le rescrizioni, per ciascuno dei quali due rami si tiene un separato protocollo.

6. Per l' oggetto della facile e regolare specificazione dei boni e delle rescrizioni che s' insinuano, e per quello della corrispondente ricevuta da rilasciarsi all' insinuante verrà unita a ciascuna domanda una numerata in duplo dei boni rispettivamente o delle rescrizioni che in essa si presentano secondo la modula in calce del presente.

7. Il protocollista a cui si presenteranno le insinuazioni si farà carico, per l'accettazione delle medesime, delle sole forme estrinseche.

Qualora però gli venissero presentati boni o rescrizioni da aversi per estinti a termini dell' art. 5 del proclama 21 settembre, farà presente all' esibente la disposizione del detto articolo; ma in caso d' insistenza li riceverà. Riconosciuta la numerata, il protocollista renderà all' esibente un esemplare della medesima colla di lui ricevuta in calce della stessa, indicante il numero e l' importare dei boni rispettivamente o delle rescrizioni effettivamente consegnate, giusta la modula di ricevuta pure indicata nell' esemplare della numerata.

Milano, il 17 novembre 1819.

BIANCHI, I. R. SEGRET. DI GOVERNO.

---

*NB*. Seguono le modulе delle numerate come a pag. 439 e 440.

( N.° 169. ) *Patente d'invenzione accordata ai signori* Giovanni *e* Carlo *baroni* di Puthon *per far uso della nuova macchina di prima filatura del cotone messa in attività coll' applicazione di una corrente d'aria da essi inventata.*

20 novembre 1819.

N.° 29552-1869. CIRCOLARE.

*L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

S. M. I. R. si è graziosamente degnata di accordare ai signori *Giovanni* e *Carlo* baroni *di Puthon* sotto le solite condizioni un privilegio esclusivo duraturo dieci anni interi e consecutivi per far uso in tutta l'estensione della monarchia della nuova macchina di prima filatura del cotone messa in attività coll' applicazione d' una corrente d' aria da essi inventata, rilasciando loro la relativa patente in data 24 aprile 1818 pei regni di Boemia, Galizia, Lodomiria, Illiria e Dalmazia, arciducato d'Austria sotto e sopra l'Ens, ducato di Carinzia, Salisburgo e Slesia, margraviato di Moravia e contea principesca del Tirolo.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale vorrà far registrare ne' proprj uffici una tale sovrana concessione per gli effetti dalla medesima portati.

Milano, il 20 novembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 170. ) *DEMANDATA alle sole delegazioni provinciali la facoltà di accordare le proroghe ai possessori per produrre in tempo abile i documenti e le notizie necessarie per ottenere i trasporti d'estimo.*

22 novembre 1819.

N.° 29698-1882 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Da un rapporto dell' imperiale regia amministrazione generale del censo in data del 12 corrente è occorso al governo di osservare che le proroghe, le quali in forza del § 4 dell' art. 185 delle istruzioni annesse alla governativa notificazione 12 aprile 1816 si accordano ai possessori i quali abbiano in tempo abile presentato la petizione pei trasporti d' estimo ad esibire i documenti e le notizie necessarie all' esecuzione de' trasporti medesimi, in alcuni luoghi si concedono dalle imperiali regie delegazioni, ed in altri dagli imperiali regj commissarj distrettuali per termini più o meno estesi.

Questa discrepanza di principj ha fatto ravvisare la convenienza che la concessione di

tali proroghe venga in tutte le provincie regolata con un sistema uniforme e consentaneo allo spirito delle suddette istruzioni.

A questo scopo il governo trova opportuno di determinare che le delegazioni provinciali abbiano relativamente la facoltà d'accordare ai possessori che si ritrovassero nelle surriferite circostanze un termine non maggiore di tre mesi ad esibire i documenti necessarj a corredo delle presentate petizioni, e che nissuna facoltà abbiano i commissarj distrettuali ad accordare tali proroghe. Qualora poi i possessori abbisognassero o richiedessero una proroga oltre il termine quì sotto stabilito, debbano le delegazioni farne rapporto con parere del governo.

Codesta imp. regia delegazione fatta consapevole della premessa determinazione disporrà che abbia il corrispondente suo effetto.

Milano, il 22 novembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 171. ) *Proibita la vendita della paglia vecchia consumata nei letti degli ospitali militari, che si dovrà in vece tosto abbruciare.*

26 novembre 1819.

N.° 28339-4195 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Si trasmette a codesta imperiale regia delegazione provinciale copia dell' aulico dispaccio 6 ottobre, n.° 31395-2950, col quale viene partecipata la sovrana risoluzione che la paglia vecchia consumata nei letti degli ospedali militari non debba più essere venduta, ma in vece sia tosto abbruciata; e s' incarica codesta stessa imperiale regia delegazione di partecipare a chi occorre la prelodata sovrana risoluzione, vegliando per la corrispondente esecuzione ne' casi contingibili.

Milano, il 26 novembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 31395-2950 P.

S. M. con venerata risoluzione 25 agosto p.° p.° si è degnata d'ordinare che la paglia vecchia consumata nei letti degli ospedali militari non debba più essere venduta, ma abbruciata tosto, previe le necessarie precauzioni, onde allontanare ogni pericolo d'incendio, e che vengano modificati di conformità i rispettivi regolamenti militari disponenti la vendita di tale paglia. È poi sovrano volere che per risparmiare le relative spese di trasporto, ov'è possibile, si prendano gli opportuni concerti con possessori di terreni, e si rilasci ai medesimi la paglia gratuitamente a condizione che la trasportino ed abbrucino nell'istante. Vuole in fine S. M. che in tale caso sia sorvegliato e controllato sempre l'effettivo abbruciamento della stessa, onde poterne tranquillamente accertarsi.

Di questa sovrana risoluzione si rende inteso il governo per sua notizia, coll'avvertenza che la medesima è stata pure intimata ai diversi comandi generali militari dall'imperiale regio consiglio aulico di guerra.

*Firmat.* GOESS.

( N.° 172. ) *Abilitate le delegazioni provinciali a moderare sino al decimo le multe per ommessi trasporti d' estimo, e per qualsisia somma, salvo ai multati il riclamo al governo.*

27 novembre 1819.

N.° 30394-1922. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Ad eleminare ogni dubbio promosso e promovibile in ordine all' estensione della facoltà già accordata alle imperiali regie delegazioni provinciali di moderare le multe per ommessi trasporti d' estimo, si dichiara che l' abilitazione a ridurre al decimo tali multe si estende a qualsisia somma, e che per ogni caso resta salvo ai multati il reclamo al governo sulle decisioni della delegazione.

Milano, il 27 novembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 173. ) *Patente d' invenzione accordata a* Gionathanne di Thorton *per la macchina da lui inventata, colla quale si fa il filo pei lavori di maglia e di ricamo, e per un' altra macchina di* water-twist *da esso perfezionata.*

27 novembre 1819.

N.° 30494-1926. CIRCOLARE.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Piacque a S. M. I. R. A. di graziosamente accordare a *Gionathanne di Thorton* una patente d' invenzione in data 31 marzo 1819 per far uso esclusivo in tutta la monarchia per lo spazio d' anni sei interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, di una macchina da lui inventata, colla quale si fa il filo pei lavori di maglia e di ricamo, e per un' altra macchina di *water-twist* da esso perfezionata.

A termini quindi del decreto 24 giugno 1806 ed annessovi regolamento, cotesta imperiale regia delegazione provinciale vorrà far registrare ( per riguardo al regno lombardo-veneto) nel proprio ufficio tale sovrana

concessione per gli effetti contemplati in esso decreto e regolamento.

Milano, il 27 novembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

## CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

### GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

### N.° 7.

( N.° 174. ) *Eccitamento a presentare dei progetti per l'attuazione degl' istituti d'assicurazione per gl' incendj per opera di privati intraprenditori.*

9 dicembre 1819.

N.° 27362-4296 P. CIRCOLARE.

*Imperiale regio governo di Milano.*

## AVVISO.

Con venerata determinazione del giorno 4 dello scorso mese di settembre S. M. si è degnata di acconsentire che possano attuarsi negli stati austriaci degl' istituti d'assicurazione per gl' incendj per opera di privati intraprenditori, come si pratica con pubblico e privato vantaggio in altri stati d'Europa. E conoscendo la M. S. l'utilità che da simili stabilimenti deriva allo stato in generale non meno che all' interesse privato de' sudditi,

si è compiaciuta di assicurare la speciale sua protezione e gli efficaci suoi soccorsi alla creazione ed al mantenimento di tali istituti.

Nel recare a pubblica notizia quest' atto delle sovrane clementissime intenzioni, si eccitano quelli fra gli abitanti nelle provincie lombarde che per cognizioni e per mezzi si trovassero in situazione di rivolgere a questo soggetto le loro vedute e la loro attività, ad emulare l' esempio che da lungo tempo offerirono a tale riguardo altri stati europei, ed a partecipare dei vantaggi che da simili intraprese, avvalorate dal sovrano favore, sono per derivare.

Chiunque intendesse di presentare dei progetti, potrà farli pervenire all' imperiale regio governo o direttamente o per mezzo delle imperiali regie delegazioni provinciali, e questi progetti, dappoichè saranno stati presi ad esame, e riconosciuti meritevoli della superiore approvazione, verranno dal governo stesso rassegnati agli aulici dicasteri, invocando per essi progetti le sovrane deliberazioni.

Milano, il 9 dicembre 1819.

BERNARDONI, I. R. SEGRET. DI GOVERNO.

( N.° 175. ) *Nelle cause involgenti quistioni di diritto feudale si dovrà sempre avanti la prolazione della sentenza sentire l' imperiale regio ufficio fiscale.*

10 dicembre 1819.

N.° 10951-461. CIRCOLARE.

*L' imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze delle provincie lombarde.*

Insorti varj dubbj su la competenza dei tribunali provinciali a decidere le cause involgenti quistioni di diritto feudale a fronte delle veglianti generali prescrizioni che gli affari di tutte le provincie, i quali godono il patrocinio del fisco, debbano essere ventilati avanti l' imperiale regio tribunale civile di prima istanza in Milano, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con venerato decreto del 23 novembre ora scorso, n.° 3532, ha trovato opportuno di richiamare ad osservanza le disposizioni portate dall' aulico decreto 23 settembre 1785, n.° 469, della collezione delle leggi:

« Che in tutti i processi ove subentra » un feudo regio, attesa la cura per l' inte- » resse che vi può avere l' alto dominio feu- » dale del principe, debba sempre avanti la » prolazione della sentenza sentirsi l'imperiale » regio ufficio fiscale per la sua opinione; e » ciò anche nel caso che il medesimo non

» fosse intervenuto nel processo, e che que-
» sto fosse stato trattato soltanto dai vassalli
» fra di loro, o contro un terzo pel solo
» esercizio di un diritto, acciocchè prima di
» proferire la sentenza segua la dovuta di-
» lucidazione, e venga presa preliminarmente
» a favore del sovrano servizio in dovuta
» considerazione la circostanza *se il vassallo*
» *non abbia forse fatta la lite in pregiudizio del*
» *dominio diretto del principe* » ed altrettanto
quelle portate dall' aulico decreto 22 giugno
1789, n.° 1024, della collezione delle leggi
virtualmente riassunto nell' analogo tenore
dei §§ 58 e 336 del vegliante regolamento
giudiziario:

« Che se un processo assegnato dalla
» legge al patrocinio dell' ufficio fiscale non
» fosse stato trattato dal medesimo, ma bensì
» da un altro patrocinatore a ciò non abi-
» litato, o che fosse stato deciso da un giu-
» dice incompetente, e non da quello che
» dalla legge è specialmente instituito per
» gli affari del fisco, debba il giudice supe-
» riore sempre annullare la trattazione unita-
» mente alla sentenza già proferita, ed istra-
» dare l' affare al regolare suo patrocinio ed
» al giudice competente. »

Ciò si partecipa a tutte le prime istanze
dipendenti a loro intelligenza e norma.

Milano, il 10 dicembre 1819.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

( N.° 176. ) *A chi spetta il pagamento del diploma da rilasciarsi alle levatrici approvate o dall'imperiale regia università o dall'imperiale regia scuola d'ostetricia in S. Caterina.*

13 dicembre 1819.

N.° 24825-2119. CIRCOLARE.

*L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

In forza dei veglianti regolamenti tutte le levatrici approvate a norma dei medesimi debbono riportare dall'imperiale regia università o dall'imperiale regia scuola d'ostetricia in S. Caterina (secondo che siano state esaminate o nell'uno o nell'altro stabilimento) un diploma munito del sigillo della scuola o dell'università chiuso in una teca.

La spesa totale di questo diploma calcolata in lire otto italiane debb'essere a carico di chi ha sostenuta la spesa del mantenimento della levatrice durante il tempo della sua istruzione, cioè a carico del comune rispettivo se la levatrice fu mandata da un comune, a carico dell'ospizio di S. Caterina se essa è figlia del luogo pio, a carico suo proprio se si è mantenuta a proprie spese.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate di rendere analogamente avvertite le varie amministrazioni comunali delle rispettive provincie, affinchè ne facciano consapevoli le levatrici dimoranti sotto la loro giurisdizione che siano state approvate dopo la nuova organizzazione della scuola di S. Caterina, che in vece dei diplomi ebbero dei certificati interinali, di doverli consegnare alle rispettive amministrazioni comunali, e da queste rimessi alla scuola suddetta, da cui saranno rilasciati i regolari diplomi.

Milano, il 13 dicembre 1819.

STRASSOLDO.

---

( N.º 177. ) *Riduzione a favore dei fabbricatori di tappezzerie di carta nazionali alla metà dazio per l' introduzione della carta* grand éléphant.

16 dicembre 1819.

N.º 18160-2287. Circolare.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

Visto che la carta così detta *grand éléphant*, la quale serve per la costruzione delle tappezzerie, non viene nello stato fabbricata nè

nella qualità dovuta; nè in quantità sufficiente, oltrechè il suo costo riesce maggiore di quello dello stesso articolo proveniente dall' estero, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, di concerto coll' eccelsa commissione aulica di commercio, ha con suo venerato dispaccio 21 novembre p.° p.°, n.° 45310-5202, giudicato conveniente di ridurre per ora *a favore dei fabbricatori di tappezzerie di carta nazionali* il dazio d' introduzione per la carta *grand éléphant*, la quale di sua natura cade nella categoria della *carta fina* alla metà del dazio fissato al n.° 2 della tariffa sottoposta alla notificazione del giorno 22 marzo corrente anno. Per ciò ottenere dovranno però i detti fabbricatori di tappezzerie avanzare al governo le rispettive domande limitate alla quantità occorrente al puro loro bisogno.

Questa provvisoria misura essendo diretta per sostenere semplicemente la mano d'opera di detti fabbricatori di tappezzerie di carta, per positivo ordine della prefata camera aulica generale devono essere eccitate le fabbriche nazionali di carta a migliorare la fabbricazione della suddetta carta, acciò si possa far luogo a derogare alla presente disposizione.

Il governo pertanto nell' atto che previene di quanto sopra l' imperiale regia direzione

delle dogane per sua norma e per l'occorrente comunicazione da farsi agli uffici di dogana, eccita lo zelo di codesta imperiale regia delegazione provinciale onde vengano stimolati tutti i fabbricatori di carta in codesta provincia a perfezionare la loro manifattura, incaricandola altresì di far conoscere di tanto in tanto i progressi ch'eglino potessero fare, non che ad informare i fabbricatori di tappezzerie di carta del favore che vien loro attualmente concesso, aggiungendovi che le loro relative petizioni per poter introdurre la menzionata carta col dazio ridotto devono essere presentate all'imperiale regia delegazione, la quale nell'innoltrarle a questo governo esternerà la sua opinione, se la richiesta quantità possa effettivamente abbisognare pei lavori della fabbrica ricorrente.

Milano, il 16 dicembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 178. ) *Accordata al locatore, dopo prodotta la petizione, la descrizione giudiziale dei mobili del conduttore.*

17 dicembre 1819.

N.° 11356-481. CIRCOLARE.

*L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze delle provincie lombarde.*

Proposto il dubbio, se il locatore d'una abitazione, dopo di avere prodotta la petizione pel pagamento della pigione, possa domandare tosto la descrizione de' mobili del conduttore, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi gli opportuni concerti coll'aulica commissione di legislazione giudiziaria, ha trovato di dare la seguente dichiarazione:

« Risultando dalle prescrizioni contenute
» nei §§ 440 e 442 del regolamento del pro-
» cesso civile che la descrizione giudiziale
» sta in immediato rapporto col pignora-
» mento de' mobili, e dichiarando il codice
» civile austriaco al § 1101 vincolati a pegno
» a favore del locatore i mobili esistenti nel-
» l'abitazione al tempo della prodotta petizio-
» ne, lo stesso paragrafo accorda al locatore

» anche il diritto che questi mobili, dopo
» prodotta la petizione, possano sopra di lui
» istanza essere tosto descritti giudizialmente,
» senza che occorra perciò di ordinare la
» comparsa delle parti, eccetto il caso di
» qualche particolare difficoltà. »

Ciò si significa a tutte le prime istanze subordinate per loro intelligenza e norma.

Milano, il 17 dicembre 1819.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

---

( N.° 179. ) *Avvertiti i commissariati civili di marcia che il viaggio giornaliero del treno militare debb'essere di quattro miglia nell'estate, e di tre nell' inverno.*

17 dicembre 1819.

N.° 32503-4796 P. Circolare.

*L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

L'imperiale regio comando generale militare con sua nota 4 corrente, n.° 8785 K., ha

interessato il governo, acciò sieno richiamate all'attenzione dei commissariati civili di marcia le disposizioni comunicate alle imperiali regie delegazioni provinciali col circolare dispaccio 11 dicembre 1818, n.° 29771-4853, relativamente al viaggio che giornalmente deve eseguire il treno militare in ragione di miglia quattro nell'estate, e di miglia tre nell'inverno; prescrizione che non viene derogata dalla nuova tavola delle stazioni militari.

Il governo incarica quindi le imperiali regie delegazioni di mettere di conformità in avvertenza i commissariati suddetti, onde evitare qualunque errore.

Milano, il 17 dicembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 180. ) *Dichiarato alle autorità giudiziarie che niuno possa nello stesso tempo coprire due impieghi a carico dello stato.*

17 dicembre 1819.

N.° 11349-1484. CIRCOLARE.

*L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le autorità dipendenti.*

In esecuzione di venerato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia del giorno 10 corrente dicembre, n.° 3588, si significa a tutte le autorità giudiziarie dipendenti da quest' appello doversi in forza delle massime sussistenti ritenere per norma che niuno possa nello stesso tempo coprire due impieghi a carico dello stato, e che quelli che si trovassero investiti di più di uno, debbano tosto dichiarare quale intendano conservare, ed a quale vogliano rinunziare.

Milano, il 17 dicembre 1819.

PATRONI, PRESIDENTE.

OREFICI, VICEPRESIDENTE.

MAGISTRELLI, CONSIGLIERE.

(N.° 181.) *Ingiunto alle delegazioni provinciali di non dar più corso a proposizioni per variazione degli stipendj agl' impiegati presso i consigli comunali, fuori del caso che fossero assistite da motivi di speciale considerazione.*

18 dicembre 1819.

N.° 33052-4219 P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

L' articolo 120 delle istruzioni 12 aprile 1816 dispone che il *consiglio comunale o il convocato generale nella prima sua adunanza stabilisce la qualità ed il numero degl' individui strettamente occorrenti pel servigio pubblico, ne determina gli uffici, il modo di elezione, e gli stipendj a norma delle circostanze del comune, e ne presenta la nota circostanziata all' imperiale regia delegazione per l' approvazione del governo.*

Quantunque gli stipendj per gl' impiegati comunali sieno in generale già stati stabiliti dai consigli e dai convocati generali, ed approvati dall' autorità tutoria, pure assai frequenti sono i casi ne' quali si propone di variarli aumentandoli.

Siccome nel determinarli si è avuto riguardo alle circostanze che ne potevano consigliare la misura, così dopo il corso di più di tre anni, ne' quali si è potuto riconoscere la ragionevolezza della misura medesima, deesi finalmente porre un freno all' abuso di alterarla, il quale si verifica massimamente nei comuni che hanno convocato generale.

Si raccomanda quindi alle imperiali regie delegazioni provinciali di non dar più corso a proposizioni che venissero fatte per variazioni di tali stipendj, se non nel caso, il quale però non può esser che assai raro, in cui fossero assistite da motivi veramente particolari e degni di una speciale considerazione; ma anche in questo caso non verrà data assolutamente retta a tali proposizioni, quando non sieno fatte nelle adunanze, nelle quali si formano i conti preventivi dei comuni.

Milano, il 18 dicembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

( N.° 1821 ) *Le multe per contravvenzioni ai regolamenti amministrativi ed annonarj da ritenersi in deposito finchè la decisione colla quale vennero imposte non sia passata in giudicato.*

20 dicembre 1819.

N.° 31230-5027. P. CIRCOLARE.

*L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.*

È occorso più di una volta in caso di multa inflitta dalle imperiali regie delegazioni, specialmente per contravvenzioni al regolamento 23 agosto 1810 sulle dimensioni delle ruote de' carri, che avendo i multati riclamato al governo, ed essendo essi stati assolti, s' incontrò poi difficoltà a far loro restituire la somma sborsata a motivo che questa era già stata per metà versata nell' imperiale regio erario, e per metà divisa tra gli inventori a termini dello scompartimento prescritto dall' anzidetto decreto.

A prevenire d' ora innanzi un tale inconveniente si dichiara che le multe non debbono essere versate o distribuite, ma tenersi a semplice deposito finchè la decisione colla quale venne imposta non sia passata in giudicato, cioè sia scorso il termine entro il quale dee essere lecito alla parte di riclamare, senza che essa faccia constare di aver interposto il gravame, oppure questo sia stato rigettato e superiormente confermata l' inflizione

della multa. A tal fine ogni qual volta si darà il caso dell' applicazione di una multa per contravvenzione ai regolamenti amministrativi ed annonarj, si dovrà prescrivere un termine al multato per l' insinuazione del gravame, e questo termine sarà in via ordinaria di giorni quattordici.

Le imperiali regie delegazioni comunicheranno la presente dichiarazione anche alle amministrazioni comunali, acciocchè sia da esse pure osservata per quelle multe, l' applicazione delle quali a norma dei casi riesca di loro competenza.

Milano, il 20 dicembre 1819.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

---

( N.° 183. ) *Le cartelle de' depositi aggravati da sequestro debbono per la sicurezza dell' erario essere prima della restituzione sciolte da ogni vincolo.*

24 dicembre 1819.

N.° 11538-1538.

*L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie.*

L' imperiale regia camera aulica generale mediante suo decreto 23 novembre p.° p.°, n.° 48155-2930, dato all' imperiale regio governo generale della Lombardia sopra alcuni

dubbj da esso proposti intorno alla restituzione dei depositi fatti sul monte dai patrocinatori, notaj, cancellieri ed uscieri in conformità delle leggi del passato regime, ha dichiarato:

« Che le cartelle de' depositi aggravati da » sequestro debbano per la sicurezza dell' era» rio essere prima della restituzione sciolte » da ogni vincolo. »

In esecuzione di venerato decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 15 corrente dicembre, n.° 3725-1640, si deduce la premessa dichiarazione a notizia di tutte le prime istanze giudiziarie per opportuna loro intelligenza e direzione.

Milano, il 24 dicembre 1819.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

MAGISTRELLI, Consigliere.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

# INDICE
## DELLE MATERIE

*contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell' anno* 1819, *divisa in due volumi.*